

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

794° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	22
4 ^a - Difesa	»	27
6 ^a - Finanze e tesoro	»	44
7 ^a - Istruzione	»	47
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	72
10 ^a - Industria	»	76
11 ^a - Lavoro	»	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	81

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni *Pag.* 118

Giunte

. Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	131
---------------------------------	-------------	-----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	134
11 ^a - Lavoro - Pareri	»	135

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

416^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ELIA

Intervengono il ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie Romita ed il sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e gli affari regionali D'Onofrio.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163-B), approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Introduce l'esame il senatore MAZZOLA, ricordando che la Camera dei deputati ha approvato alcuni emendamenti che modificano l'ambito dei collegi senatoriali di Bolzano e Merano. Egli sollecita quindi una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge, che figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, trattandosi di un provvedimento che è determinante per la definizione del «pacchetto» di questioni inerenti all'Alto Adige.

Si apre il dibattito.

Il senatore PONTONE chiede preliminarmente di conoscere quali conseguenze determinino le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Risponde il sottosegretario D'ONOFRIO, affermando che il testo approvato dalla Camera consente che il terzo senatore della provincia di Bolzano possa essere espresso anche da una forza politica sostenuta dalla componente di lingua italiana. Gli emendamenti non accolti in quella sede erano invece rivolti ad introdurre un ordinamento speciale in campo elettorale, orientamento che la Camera non ha condiviso.

Il senatore BERTOLDI, ricordato che il tenore letterale della misura 111 richiede la modifica delle circoscrizioni elettorali per favorire la partecipazione al Parlamento dei gruppi linguistici, rievoca il complesso dei provvedimenti (ben 137), redatti in attuazione degli accordi De Gasperi-Gruber. Le prime 97 misure sono entrate a far parte dello Statuto speciale di autonomia; le misure 98-105 sono state comprese nelle norme di attuazione dello Statuto medesimo. Soltanto le misure 106-120 richiedono un'attuazione attraverso l'attività legislativa ordinaria del Parlamento nazionale. A suo avviso la misura 111 è del tutto estranea alla definizione del «pacchetto», alla concessione della clausola liberatoria ed alla conclusione della vertenza internazionale con l'Austria, per ammissione di autorevoli esponenti del Governo. Il Governo italiano si era impegnato ad adottare tre provvedimenti: l'attuazione della misura 111, la definizione dei rapporti finanziari tra le province di Trento e Bolzano nonché l'istituzione della sezione staccata della Corte d'appello a Bolzano. Gli ultimi due atti sono stati già adottati; in particolare l'istituzione della Corte d'appello a Bolzano risponde ad un'esigenza reale della popolazione di lingua tedesca. Nel 1989 è stata predisposta l'attuazione della misura 111, con la finalità di corrispondere ad una richiesta della popolazione italiana, e segnatamente del Partito democratico cristiano, il quale si sentiva penalizzato per non disporre di un proprio rappresentante nella zona, esigenza questa che egli ritiene comprensibile, ma non condivisibile, perchè innanzitutto sarebbe a suo avviso mancata un'azione concertata della stessa forza politica nell'ambito delle due province considerate. La suddivisione della provincia di Bolzano in tre collegi senatoriali farà sì che la S.V.P., che si avvale di una elevata stabilità elettorale, consegua certamente i due seggi di Bressanone e di Merano. A Bolzano, pur non disponendo questa formazione di una percentuale altrettanto elevata, accadrà che nessuna delle forze locali potrà ragionevolmente insidiare il terzo seggio della S.V.P. (la seconda forza politica locale, il MSI-DN sembra attestarsi ad un livello ben lontano). Il problema dell'attuazione della misura 111 non viene dunque posto dalla sua parte politica, che ritiene che ciascun senatore rappresenti tutti i gruppi linguistici; egli tuttavia si dice convinto che le forze politiche, alle quali si rivolge il suffragio della componente di lingua italiana, potranno disporre di un rappresentante al Senato, eletto nell'Alto Adige, soltanto se la relativa candidatura verrà presentata anche in un collegio senatoriale del Trentino. Il Gruppo comunista - PDS non intende presentare emendamenti al disegno di legge, onde non fornire ad altri l'alibi di mantenere ancora aperta la questione Alto Adige. Si augura comunque che il Governo tenga fede ai suoi impegni, ma non come prefigurato dal provvedimento in esame che, a suo giudizio, sortirà un effetto contrastante con l'obiettivo inizialmente dichiarato. La nuova disciplina contrasta infatti con gli articoli 57 e 67 della Costituzione: innanzitutto perchè il Senato è eletto su base regionale, e non provinciale, in secondo luogo perchè la rappresentanza dei gruppi linguistici contraddice il principio generale della rappresentanza nazionale.

Il presidente ELIA avverte che il disegno di legge originario violava certamente alcuni principi costituzionali, come condiviso all'epoca

dalla Commissione. La Camera dei deputati ha introdotto alcune modificazioni che non precludono la possibilità che nel collegio senatoriale di Bolzano rimanga eletto da un rappresentante della componente italiana. In questa realtà, in particolare, nessuna forza politica sembra poter conseguire il *quorum* del 65 per cento, per cui i voti ottenuti saranno conteggiati su base regionale e concorreranno quindi alla suddivisione proporzionale dei seggi.

Il senatore BERTOLDI ribadisce ancora che la S.V.P. è in grado di eleggere due senatori con il *quorum* del 65 per cento, ponendo nel nulla i suffragi che in tali collegi ottengono le altre forze politiche.

Il senatore PONTONE afferma che l'intervento del senatore Bertoldi ha chiarito che il disegno di legge avrà l'effetto pratico di rendere inattendibile la prospettiva di una rappresentanza italiana nel collegio di Bolzano, frustrando così l'aspettativa del MSI-DN di conseguire ivi un seggio, quale prima forza politica dopo la S.V.P.. Preannuncia quindi il voto contrario della sua parte politica, riservandosi di presentare eventuali emendamenti in Assemblea.

Il sottosegretario D'ONOFRIO osserva che la S.V.P. fa prevalere un richiamo di ordine etnico e linguistico, mentre per le forze politiche di lingua italiana questo non accade e tale circostanza determina le difficoltà da più parti evidenziate, ma tuttavia non risolubili con una norma di legge.

Il senatore ACONE, premesso che la ripartizione dei seggi senatoriali favorisce la regione Trentino-Alto Adige complessivamente intesa, ritiene che non si possa evitare per legge che i seggi vengano attribuiti alla forza politica che raccoglie i maggiori consensi: spetterebbe a quelle tra loro che raccolgono i propri suffragi nel gruppo italiano avviare accordi che possano modificare la situazione esistente. Conclude sostenendo che le argomentazioni svolte dal senatore Bertoldi non sono provviste di adeguato fondamento.

Il senatore PASQUINO critica anch'egli i rilievi mossi dal senatore Bertoldi, affermando che nel terzo collegio dell'Alto Adige la competizione tra le forze politiche, per il conseguimento del seggio, è aperta e non pregiudicata, così come sostenuto dal sottosegretario D'Onofrio.

Il presidente ELIA sottolinea che il disegno di legge fa corrispondere la rappresentanza senatoriale al numero degli abitanti, rispondendo sotto questo profilo, ad un'esigenza di equilibrio tra le due province che si incontra con la necessità di porre termine alla questione Alto Adige. Ricordando ancora che la Commissione, nel corso del primo esame, aveva ritenuto di sopprimere l'articolo 2 del testo originario in osservanza dei principi costituzionali, conviene che da un punto di vista pratico la soluzione contenuta nel provvedimento lascia aperta la possibilità per quanto attiene all'esito della competizione nel collegio di Bolzano.

Il senatore GALEOTTI considera che permangono perplessità, motivate diffusamente dal senatore Bertoldi, le quali non consentono alla sua parte politica di manifestare il proprio assenso al disegno di legge.

Il relatore MAZZOLA conferma l'invito a concludere l'esame in senso favorevole, essendo il provvedimento volto a favorire la soluzione della controversia.

Il PRESIDENTE avverte che i senatori Boato ed altri hanno presentato l'emendamento Tab. 1; non essendo presente nessuno dei presentatori, esso però si intende decaduto.

La Commissione quindi incarica il relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

Mancino ed altri: Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica (1776-bis), approvato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica. (Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS, ricordando che il disegno di legge introduce un criterio di omogeneità nell'elezione del Senato, rispetto al metodo osservato nell'elezione della Camera dei deputati e dei consigli territoriali, non computando ai fini dei risultati le schede bianche e nulle. Esso risponde quindi ad un'esigenza di trasparenza e di moralizzazione, condivisa dai due rami del Parlamento. Egli non intende entrare nel merito delle considerazioni svolte dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio, come non ritiene nemmeno di soffermarsi sulle tensioni intervenute ai più elevati livelli istituzionali in questi ultimi mesi, limitandosi invece ad affermare che il sistema politico non può rimanere indifferente dinanzi a fenomeni di crescente disaffezione dell'elettorato, rilievo che è di portata generale e non può riferirsi soltanto all'elezione del Senato. Riconoscendo che il disegno di legge attiene ad una problematica minore e secondaria rispetto all'esigenza, ampiamente condivisa, di pervenire ad una modificazione complessiva della legislazione elettorale, si augura che le forze politiche fin da questo scorcio di legislatura avviino gli opportuni contatti ed avvicinamenti tra le rispettive indicazioni di riforma e conclude raccomandando alla Commissione di confermare il testo già approvato dalle due Camere.

Si apre il dibattito.

La senatrice TOSSI BRUTTI avverte che il proprio Gruppo aveva assunto una posizione di dissenso in base a motivazioni politiche di ordine generale, auspicando esso una riforma elettorale di più ampia portata.

Il senatore PASQUINO rileva anch'egli che il disegno di legge allinea il metodo elettorale seguito per l'elezione del Senato a quello in

vigore per le elezioni dei Consigli provinciali e sotto questo profilo esso è del tutto condivisibile. Egli stigmatizza un approccio che procede per modificazioni parziali delle norme elettorali, in nome di una finalità di trasparenza che si potrebbe meglio assicurare con l'introduzione di opportuni strumenti di lettura elettronica delle schede.

Il senatore ACONE, ricordato che il gruppo socialista aveva assunto una posizione variegata sul provvedimento, annuncia che esso non intende al momento pronunciarsi in modo conclusivo, riservandosi di farlo nel corso dell'esame in Assemblea. Sulla scorta dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, egli ritiene che occorra inserire le modificazioni di ordine parziale alla legislazione elettorale in una visione riformatrice di ordine generale. Avanza pertanto forti riserve nei riguardi di quanti si propongono di pervenire a modificazioni surrettizie, giudicando invece necessario un negoziato complessivo tra le forze politiche sulla materia elettorale.

Il senatore MANCINO osserva che se il Parlamento dovesse concentrarsi esclusivamente sui processi riformatori di portata complessiva, esso dovrebbe *medio tempore* sospendere ogni altra attività legislativa. Un rilievo in questa direzione quindi appare generico, nei confronti di un provvedimento che ha una incidenza limitata, ma in una prospettiva di moralizzazione della competizione elettorale. L'intento dei presentatori sfuggiva ad una utilità partitica diretta e mirava, tra l'altro, a neutralizzare in alcune zone l'incidenza del voto dei settori controllati dalla malavita, i quali potrebbero preferire di astenersi o di votare scheda bianca, al fine di far prevalere in ambito regionale l'uno o l'altro candidato. La sua parte politica non intende sottrarsi ad un dibattito generale nella materia elettorale, soprattutto dopo che la Commissione affari costituzionali della Camera ha deliberato di sospendere l'esame dei progetti di legge colà presentati.

Il senatore PONTONE ribadisce che il suo Gruppo aveva espresso un voto contrario e questa posizione rimane confortata dai rilievi mossi dal Capo dello Stato nel proprio messaggio.

Dopo un breve intervento del relatore CABRAS (osserva al senatore Pontone che il Gruppo MSI-DN alla Camera si era invece espresso favorevolmente), il senatore MURMURA pone in evidenza anch'egli l'ingiustificata discrasia che permane nella legge elettorale del Senato, qualora non si approvi il disegno di legge.

Il sottosegretario D'ONOFRIO sostiene che il rinvio presidenziale del disegno di legge è pienamente legittimo, potendo il Presidente della Repubblica esercitare questa sua potestà anche per motivi di merito. Ricorda poi che la legge elettorale per il Senato fu adottata quando non era del tutto impossibile per una forza politica conseguire il *quorum* del 65 per cento, in questa prospettiva l'incidenza delle schede bianche e nulle non era irrilevante. Il legislatore detiene a suo avviso una piena discrezionalità nel differenziare la legge elettorale del Senato rispetto alle norme vigenti per l'elezione dei Consigli provinciali: la questione è

di merito ed il Parlamento è libero di adottare l'una o l'altra soluzione, interpretando diversamente a seconda dei casi il valore delle schede bianche o nulle.

Il presidente ELIA fa presente che l'intento moralizzatore del provvedimento non è stato forse adeguatamente considerato. Ciascun candidato compete nel singolo collegio, ma in ambito regionale ciò non esclude che il comportamento elettorale di quanti votano scheda bianca o nulla possa favorire l'uno o l'altro esito. Si sofferma in particolare sull'articolo 19, secondo comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, secondo il quale la cifra elettorale è determinata dal complesso dei voti validi, mentre per i singoli candidati si fa riferimento, senza ragione adeguata, esclusivamente al numero dei votanti. Si tratta di una disarmonia che contrasta con i principi generali del diritto elettorale, nel quale si conteggiano i voti validamente espressi, e ciò è accaduto anche nel *referendum* istituzionale del 2 giugno 1946.

La senatrice TOSSI BRUTTI precisa che il rinvio presidenziale appare fortemente discutibile e la sua parte politica ribadisce la propria opzione a favore di una revisione generale del sistema elettorale vigente, argomento ormai in discussione tra le forze politiche del paese. Conferma pertanto che il proprio Gruppo si riserva di definire una posizione conclusiva nel corso del dibattito in Assemblea.

Il senatore PASQUINO, dichiarando il proprio voto favorevole, dissente dalle osservazioni espresse dal Sottosegretario, in quanto non ogni differenziazione tra le norme elettorali appare ragionevole. Conviene che molte manipolazioni nelle operazioni elettorali possono venir favorite dal conteggio delle schede bianche. Diverse considerazioni dovrebbero essere invece svolte qualora si addivenga ad una soluzione per cui, quando le schede bianche o nulle raggiungono una determinata percentuale, occorre ripetere l'elezione.

Il senatore ACONE ribadisce a sua volta che la sua parte politica non condivide il metodo comportante l'introduzione di modifiche di portata limitata, in quanto la legislazione elettorale vigente manifesta ben più gravi disarmonie. Avanza quindi numerose riserve nei confronti dell'opera di quanti potrebbero innestare oscure manovre, favorite dalle modifiche contenute disegno di legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore Cabras di riferire favorevolmente all'Assemblea.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 1^a)

Il presidente ELIA avverte che figurano iscritti all'ordine del giorno tutti i disegni di legge, presentati al Senato, comportanti modificazioni di ordine generale alla normativa elettorale. Le iniziative, egli prosegue,

rimarranno iscritte anche nel calendario dei lavori della Commissione della prossima settimana.

Il senatore GALEOTTI fa presente che anche la propria parte politica ha presentato, da ultimo, un progetto, di cui egli sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno, appena assegnato alla Commissione.

Dà assicurazioni il presidente Elia.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991 (2931), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di martedì 3 dicembre.

Il relatore ACONE, riprendendo l'esame dell'articolo 13 e degli emendamenti 13.1 e 13.2, presentati dai senatori Maffioletti ed altri, ritiene che occorre chiarire se presupposto necessario dell'azione risarcitoria sia l'annullamento dell'atto amministrativo.

Il ministro ROMITA, richiamati i principi generali che presiedono alla ripartizione della giurisdizione tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo, sostiene che la disciplina di fonte comunitaria rende ora risarcibili anche le lesioni inflitte agli interessi legittimi e pertanto il Governo ha inteso rimettere la valutazione di questo ulteriore profilo alla giurisdizione del giudice amministrativo. Segnala quindi forti perplessità qualora la Commissione favorisca una soluzione che comporti una concorrenza di giurisdizioni nella controversia, con il pericolo che le lungaggini dei procedimenti si ripercuotano negativamente nei riguardi delle pubbliche amministrazioni tenute al risarcimento.

Il presidente ELIA rileva che quindi, alla luce del diritto comunitario, il necessario presupposto del risarcimento è costituito dall'annullamento dell'atto.

Condivide questa valutazione il relatore ACONE, secondo il quale le particolarità della giurisdizione amministrativa imperniata sulla distinzione diritti-interessi deve ritenersi recessiva rispetto alla necessità di osservare i principi del diritto comunitario, nella prospettiva di una più stretta armonizzazione tra gli ordinamenti degli Stati membri. Invita pertanto il senatore Galeotti a ritirare gli emendamenti presentati, in vista di un loro eventuale approfondimento e ripresentazione nel dibattito in Assemblea.

Il senatore GALEOTTI afferma che il dibattito ha evidenziato come la questione sollevata fosse fondata; con le assicurazioni fornite dal relatore (che egli sollecita anche da parte del Ministro), si dice

comunque disponibile a ritirare gli emendamenti con riserva di ripresentazione in Aula.

Il ministro ROMITA conferma che il Governo ha voluto prefigurare una soluzione equilibrata, ma non ha nulla in contrario ad un approfondimento delle proposte avanzate.

Ritirati dal senatore Galeotti gli emendamenti 13.1 e 13.2, la Commissione passa all'esame dell'articolo 54 e degli emendamenti 54.1, presentato dal senatore Guzzetti, 54.2 e 54.3, presentati dai senatori Galeotti e Franchi.

Il senatore GUZZETTI motiva ulteriormente la piena conformità degli emendamenti stessi rispetto alla normativa comunitaria; è in particolare in avanzato stato di predisposizione un regolamento, relativo alla composizione del prodotto in esame (burro). Diversa e rilevante è la finalità di tutela del consumatore ed a questo proposito nessuna direttiva impedisce agli Stati membri di rendere obbligatoria una determinata etichettatura, volta a rendere manifesta la composizione del prodotto commercializzato.

Dopo un breve intervento del senatore GALEOTTI (rileva che gli emendamenti da lui sottoscritti sono del tutto analoghi a quello del senatore Guzzetti), interviene il ministro ROMITA, riconoscendo che una determinata informazione sulla composizione del prodotto può essere resa obbligatoria in ambito nazionale; la questione sotto il profilo comunitario insorge quando si rende altresì obbligatoria una determinata denominazione dei prodotti considerati. Il Dipartimento ha consultato gli organi comunitari: l'emendamento del senatore Guzzetti, e gli altri presentati sull'argomento, diventano accettabili soltanto in base all'atto normativo indicato dallo stesso presentatore, ma non ancora entrato in vigore in ambito comunitario. Allo stato della disciplina infatti non può essere imposta, con una norma di diritto interno, una determinata denominazione anche ai prodotti di provenienza estera.

Il senatore GUZZETTI ribadisce la piena conformità della propria proposta rispetto alle prescrizioni del Trattato. Non ritiene in ogni caso sufficiente prevedere una determinata denominazione per i soli prodotti di origine italiana, dovendo essa applicarsi anche a quelli esteri, commercializzati nel nostro paese.

Il presidente ELIA ritiene che un approfondimento della questione potrà essere svolto in vista del dibattito in Assemblea.

Aderisce a questo suggerimento il senatore GALEOTTI, dicendosi disponibile a ritirare gli emendamenti presentati, con riserva di una loro ripresentazione in Assemblea.

Anche il senatore GUZZETTI ritira l'emendamento 54.1 con la stessa motivazione.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 73, al quale è stato presentato l'emendamento 73.1 dei senatori Tossi Brutti e Galeotti, che viene illustrato dal senatore GALEOTTI, sostenendo che esso è rivolto ad allineare il trattamento penale di fattispecie solitamente non comprese nel reato di truffa alla previsione contenuta nell'articolo 640-bis c.p.. In alternativa egli non avrebbe nulla in contrario alla soppressione dello stesso articolo 73, manifestando il dubbio che con questa norma si dispongano sanzioni più lievi per comportamenti che danneggiano gravemente il FEOGA.

Il senatore ACONE fa rilevare che l'articolo 73 prende in considerazione una fattispecie distinta («Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis c.p.»). Si dice pertanto favorevole al mantenimento dell'articolo 73, sebbene riconosca non del tutto priva di fondamento la motivazione enunciata dal senatore Galeotti. Tra le varie ipotesi che possono essere valutate in vista del dibattito in Assemblea, indica anche quella di una riformulazione dello stesso articolo 640-bis c.p., al fine di non ingenerare dubbi di legittimità costituzionale, che interverrebbero qualora si addivenisse ad una norma speciale applicabile soltanto alla materia considerata. Invita quindi il senatore Galeotti a ritirare l'emendamento.

Il ministro ROMITA conferma che era intendimento del Governo reprimere, mediante la previsione dell'articolo 73, una serie di fatti, che non possono ricomprendersi nella fattispecie della truffa.

Anche il senatore MAZZOLA ritiene preferibile mantenere il testo dell'articolo 73.

Il senatore GALEOTTI insiste invece per la votazione dell'emendamento 73.1, il quale, posto quindi ai voti, viene respinto.

Passando all'esame dell'articolo 17, il senatore DE CINQUE illustra l'emendamento 17.2, il quale si conforma al parere espresso dalla Commissione giustizia e si pone in linea con il testo originario del disegno di legge, modificato dalla Camera dei deputati. La modifica intende estendere anche alle società per azioni la normativa comunitaria prevista nell'articolo richiamato, adeguando la disciplina vigente nel nostro paese, che non conosce la s.p.a. unipersonale, a quella degli altri Stati membri.

Il senatore GALEOTTI invita il senatore De Cinque a ritirare l'emendamento, con riserva di sua ripresentazione in Assemblea, non essendo egli in condizione di valutarlo nella sua effettiva portata.

Analogo invito rivolgono il ministro ROMITA, il relatore ACONE e il presidente ELIA.

Il senatore DE CINQUE aderisce all'invito.

Ritenendosi ritirati gli emendamenti accantonati nelle precedenti sedute, e particolarmente l'emendamento 5.1, la Commissione quindi dà mandato al relatore Acone di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,40.

417ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

ACONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 4 dicembre 1991.

Il presidente ACONE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta il relatore Murmura ha illustrato il contenuto del provvedimento, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice TOSSI BRUTTI rileva preliminarmente che la inarrestabile produzione legislativa in materia penale dà spesso luogo a dubbi interpretativi ed a difficoltà attuative, senza peraltro rispondere ad una strategia precisa. Prende comunque atto con soddisfazione che il Governo ha receduto dallo schema di decreto legislativo inizialmente deliberato dal Consiglio dei ministri in attuazione della delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, notando che il decreto-legge n. 367 recepisce l'originario testo, con alcune significative modificazioni. L'adozione del provvedimento d'urgenza non pare però uno strumento costituzionalmente idoneo a regolare una materia tanto delicata e complessa. Non a caso l'Associazione nazionale magistrati (ANM) ha compreso tra i motivi fondamentali della mobilitazione degli iscritti, svoltasi il 4 dicembre – sulla quale si astiene dal dare un giudizio – anche alcune parti di esso, ritenuto manifestazione di un intento

preciso finalizzato a ridisegnare il ruolo e la funzione del pubblico ministero, con pericoli per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. È senz'altro oggi riscontrabile una polverizzazione delle funzioni di indagine, che è alla base della inefficacia dell'azione della magistratura inquirente, e a tale scopo la senatrice Tossi Brutti condivide l'esigenza pervenire ad un efficace coordinamento delle fasi d'indagine. Le esigenze di coordinamento non implicano tuttavia l'introduzione di poteri gerarchici senza intaccare un punto fondamentale dell'ordinamento giudiziario. Un ulteriore punto di dissenso rispetto al relatore riguarda poi la valutazione di coerenza del provvedimento con le nuove norme processuali, giacché nel nuovo codice di procedura penale di fatto la figura del pubblico ministero sarebbe stata modificata, attraverso l'attribuzione di poteri investigativi. Il pubblico ministero è infatti pur sempre il titolare dell'azione penale, e non potrà mai essere concepito come un superpoliziotto. Al fine di soddisfare la esigenza di coordinamento, sarebbe stato invece preferibile creare un ufficio centrale, attribuendone la titolarità al Procuratore generale presso la Cassazione, senza dar luogo a figure assimilabili a quella dell'Alto Commissario, che hanno già dato luogo ad esperienze non positive per il passato. La confusione di ruoli è d'altro canto dimostrata dal fatto che il decreto-legge riformula, all'articolo 1, l'articolo 12 del codice di procedura penale, ampliando i casi di connessione dei reati. Sarebbe invece stato preferibile stabilire la competenza territoriale del tribunale avente sede nel capoluogo di distretto, evitando quelle connessioni che rischiano di dar nuovamente luogo al sistema dei superprocessi. Queste previsioni avrebbero rappresentato una soluzione più rispettosa dei principi concernenti il ruolo, le funzioni del pubblico ministero e l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. È questa la direzione in cui è necessario muovere: occorre infatti adottare soluzioni legislative limpide e facilmente attuabili, onde evitare conflitti e lacerazioni.

Il senatore MAZZOLA rileva che nell'opinione pubblica si è impropriamente creata l'opinione che la DIA e la DNA si trovino in un rapporto funzionale strettissimo: diversi sono invece gli obiettivi perseguiti dalle due strutture, tra le quali non sussiste un parallelismo necessario. Il decreto-legge n. 367 presenta comunque un aspetto discutibile, vale a dire la creazione di un nuovo ufficio del pubblico ministero, che risulta al di fuori dell'ordinamento vigente e presenta rischi gravissimi sul piano della funzionalità. Il coordinamento va invece a suo avviso affidato al procuratore generale, evitando di creare un procuratore nazionale antimafia, che rischia di configurarsi come una sorta di vertice parallelo. Insiste affinché questi elementi vengano opportunamente segnalati nel parere da trasmettere alla Commissione di merito.

Concorda il senatore CABRAS, rilevando tuttavia che i decreti-legge, che hanno rispettivamente istituito la DIA e la DNA, rispondono all'esigenza di migliorare l'efficacia dell'azione anticrimine. Ribadito che in Italia negli ultimi anni, dopo la fase dei maxi processi, si fanno poche indagini e si celebrano pochi processi di mafia, dichiara

comunque di apprezzare la trasformazione dell'originario decreto legislativo in decreto-legge. Ciò consentirà al Parlamento di apportare le modifiche che riterrà opportune, ferma restando una valutazione positiva delle correzioni che già risultano apportate rispetto allo schema originario. Una lettura del decreto-legge n. 367 dimostra a suo avviso che non sussiste il rischio di dar luogo ad una dipendenza del potere giurisdizionale da quello esecutivo e che i sospetti della magistratura associata sono causati da preoccupazioni di natura diversa. È comunque opportuno che esso venga ulteriormente perfezionato, innanzitutto affidando al procuratore generale i compiti di coordinamento. Sarebbe inoltre a suo avviso utile valorizzare ciò che, nella lotta alla malavita organizzata, hanno realizzato uffici diversi dalle procure distrettuali. A tale scopo, potrebbe suggerirsi di far confluire i magistrati, che hanno già dato ivi buona prova, nella Direzione nazionale antimafia, anche se criteri eccessivamente automatici non possono essere applicati se non si vuol dar luogo a scontenti. Ritenendo che su questi elementi occorra senz'altro condurre una riflessione approfondita, valuta positivamente il provvedimento, il quale con i miglioramenti che il Parlamento saprà introdurre, è auspicabile possa pervenire tempestivamente alla conversione.

Il senatore PONTONE, ritenuto che su una problematica così rilevante non doveva essere adottato un decreto-legge, rilievo da lui mosso già nel corso dell'esame ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, afferma che la creazione di un'articolazione parallela del pubblico ministero può determinare l'insorgere di conflitti e sovrapposizioni. Aderisce quindi a rilievi espressi dal relatore e raccomanda che essi figurino nel parere che la Commissione rassegnerà alla Commissione di merito.

Il presidente ACONE, preso atto che su larga parte del provvedimento si riscontra un esteso consenso, dal momento che l'ordinamento della funzione del pubblico ministero non assicurava la possibilità di contrastare efficacemente la criminalità organizzata, riguardo alle osservazioni espresse dal relatore, fa presente che le necessità di coordinamento e di distinzione di ruoli si avvertono in ambito distrettuale, ma si ripropongono anche a livello più alto, della procura generale presso la Corte di cassazione.

Il senatore MAZZOLA, interrompendo il Presidente, afferma che questo compito di coordinamento potrebbe essere affidato all'avvocato generale nell'ambito della stessa procura.

Il presidente ACONE, proseguendo il proprio intervento, fa osservare però che la procura generale si occupa generalmente di funzioni diverse. Qualora si condivida l'esigenza di istituire uffici *ad hoc* del pubblico ministero, occorrerà addivenire ad una soluzione che consenta di operare un efficace coordinamento anche in ambito nazionale.

Il relatore MURMURA sostiene a sua volta che è del tutto

condivisibile la necessità di conseguire un coordinamento tra gli uffici requirenti, meno comprensibile invece è la soluzione che comporta la creazione di una struttura parallela del pubblico ministero. A suo avviso occorre sopprimere una serie di uffici giudiziari, nelle località ove la loro permanenza non è giustificata, destinando gli attuali addetti alla giurisdizione penale. Rilevato poi che la ANM ha preannunciato una serie di indicazioni sul testo del decreto-legge, consapevole di esprimere una opinione minoritaria, insiste nel sostenere che il nuovo codice di procedura penale risponde ad una ispirazione illuministica del tutto inadeguata rispetto alla finalità della lotta alla grande criminalità mafiosa.

Il sottosegretario CASTIGLIONE avverte che alcune delle osservazioni avanzate nei riguardi della prima versione dell'iniziativa del Governo sono state inserite nel decreto-legge, il cui contenuto sarà peraltro approfondito nel corso del procedimento di conversione. Appare senza fondamento la critica secondo cui il provvedimento mira ad assoggettare il pubblico ministero al potere esecutivo, in quanto a tutti è noto che il Ministero non dispone di poteri se non con riferimento ai servizi giudiziari. L'ordinamento processuale penale vigente procede in modo parcellizzato con riguardo a ciascuna singola indagine, mentre la lotta alla criminalità organizzata richiede un continuo scambio di informazioni, un più stretto collegamento tra gli uffici, una maggiore tutela dei magistrati addetti, che si rende possibile proprio in virtù del maggiore coordinamento che si intende istituire. Il Governo non ha comunque ritenuto di poter derogare al principio del giudice naturale.

Dopo una breve interruzione del senatore MURMURA (insiste sulla necessità di non addivenire all'istituzione di nuovi uffici giudiziari, ma di sopprimere quelli esistenti laddove sia possibile), il presidente ACONE, in qualità di relatore sul disegno di legge di delega, assicura che la Commissione giustizia sta predisponendo una proposta coerente con l'orientamento prospettato dal senatore Murmura, senza però sfuggire alla necessità di ricollocare gli uffici giudiziari negli ambiti territoriali ove se ne ravvisa l'obiettiva necessità.

La senatrice TOSSI BRUTTI ribadisce l'esigenza di istituire i tribunali distrettuali.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, proseguendo il proprio intervento, ricorda che il potenziamento degli organici delle procure risponde alla finalità richiesta e, per quanto riguarda le ipotesi di avocazione, invita a considerare che il testo del decreto-legge elimina alcuni possibili casi di discrezionalità.

La Commissione quindi dà mandato al relatore Murmura di redigere un parere favorevole per la Commissione di merito con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991) (2931)

Art. 5.

Al comma 1, in fine, sopprimere le parole: «al fine di assicurare l'applicazione nell'intero territorio nazionale».

5.1 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, FRANCHI,
TOSSI BRUTTI

Art. 13.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «nei limiti della perdita subita» con le altre: «se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice ordinario con valutazione equitativa».

13.1 MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti riguardanti gli atti di cui al comma 1 sono deferiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

13.2 MAFFIOLETTI, GALEOTTI, TOSSI BRUTTI

Art. 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Società di capitali unipersonali - Criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sarà informata dai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina degli oneri di pubblicità, documentazione e conservazione di cui agli articoli 3, 4 paragrafi 2 e 5 della direttiva nel rispetto

della esigenza di tutela dei terzi e sempre che questa esigenza non risulti già tutelata dalle norme vigenti in modo adeguato alle prescrizioni della Direttiva;

b) estensione della disciplina sulle società personali alle società per azioni».

17.2

DE CINQUE

Art. 54.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. - 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore al 80 per cento.

2. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a ridotto tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.

3. È consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione «burro leggero a basso tenore di grasso» del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte della vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due prodotti indicati, aventi un contenuto di materie grasse compreso tra il 40 ed il 42 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta”».

54.1

GUZZETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione 'burro a ridotto contenuto di grasso' del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonché dalla miscela dei due indicati prodotti, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata sull'etichetta».

54.2

GALEOTTI, FRANCHI

Al comma 2, sostituire le parole: «burro leggero» con le altre: «burro leggero a basso tenore di grasso» e le parole: «non inferiore al 40 per cento» con le altre: «compreso fra il 40 ed il 42 per cento».

54.3

GALEOTTI, FRANCHI

Art. 73.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia è punito secondo quanto disposto dall'articolo 640-bis del codice penale”».

73.1

TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

EMENDAMENTI

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Sostituire la tabella con la seguente:

**«TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI DEI COLLEGI
DELLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE PER LA ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

1. - COLLEGIO DI TRENTO

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Campitello di Fassa, Canazei, Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Mazzin, Moena, Panchià, Pozza di Fassa, Predazzo, Soraga, Tesero, Valfloriana, Varena, Vigo di Fassa, Ziano di Fiemme, Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua, Albiano, Aldeno, Andalo, Calavino, Cavedago, Cavedine, Cembra, Cinone, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Garniga, Giovo, Grauno, Grumes, Lasino, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Padergnone, Roverè della Luna, San Michele all'Adige, Segonzano, Sover, Spormaggiore, Terlago, Trento, Valda, Vezzano, Zambano.

2. - COLLEGIO DI ROVERETO

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano-Fracena, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Villa Agnedo, Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terma, Tenna, Vattaro, Vignola Falesina, Vigolo Vattaro, Ala, Isera, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarza, Villa Lagarina, Volano.

3. - COLLEGIO DI RIVA

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Capodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres, Tuenno, Vervò, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Groviana, Dimaro, Malè, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio, Berzone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castelcondino, Cimego, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavè, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuelo, Aco, Bezzecca, Concei, Drena, Dro, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Pieve di Ledro, Riva del Garda, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto.

4. - COLLEGIO DI BOLZANO

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Aldino, Anterivo, Bolzano, Bronzolo, Cortina sulla Strada del Vino, Egna, Laives, Magrè sulla Strada del Vino, Montagna, Ora, Salorno, Trodena, Vadena.

5. - COLLEGIO DI MERANO

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Andriano, Appiano sulla Strada del Vino, Avelengo, Caines, Caldaro sulla Strada del Vino, Castelbello-Ciardes, Cermes, Cortaccia sulla Strada del Vino, Curon Venosta, Gargazzone, Glorenza, Laces, Lagundo, Lana, Lasa, Lauregno, Malles Venosta, Marleno, Martello, Meltina, Merano, Moso in Passiria, Nalles, Naturno, Parcines, Plaus, Postal, Prato allo Stelvio, Proves, Rifiano, Senale San Felice, San Genesio Atesino, San Martino in Passiria, San Pancrazio, Scena, Senales, Silandrio, Sluderno, Stelvio, Terlano, Termeno sulla Strada del Vino, Tesimo, Tirolo, Tubre, Ultimo, Verano, San Leonardo in Passiria.

6. - COLLEGIO DI BRESSANONE

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Bressanone, Brunico, Campo Tures, Campo di Treus, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Corvara in Badia, Dobbiaco, Falze, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes,

Gaias, Laion, La Valle, Luson, Marebbe, Monguelfo, Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Ortisei, Perca, Ponte Gardena, Predoi, Racines, Rasun Anterselva, Renon, Rio Pusteria, Rodengo, San Candido, San Lorenzo di Sebato, San Martino in Badia, Santa Cristina Val Gardena, Sarentino, Selva dei Molini, Selva di Val Gardena, Sesto, Terento, Tires, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Velturmo, Villabassa, Villandro, Vipiteno».

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

256^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

COVI

indi del Vice Presidente

SALVATO

*La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata (3066)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore IMPOSIMATO, premesse profonde perplessità sull'intero provvedimento, reputa tuttavia doveroso far presente come la nuova normativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge (Ampliamento dei casi di connessione) risponda all'opportuna esigenza di contemperare sia il rifiuto dei maxi-processi - i cui danni sono noti - sia l'esigenza di non trascurare il dato di fatto della grande diffusione dei reati associativi. Poichè si deve evitare di oscillare da un eccesso all'altro, esprime dunque apprezzamento per la scelta di politica del diritto di cui al menzionato articolo 1, che estende i casi di connessione, ma non sino a prevedere la invero pericolosa ipotesi della cosiddetta «connessione probatoria».

Si dichiara invece molto perplesso sull'istituzione della figura del procuratore nazionale antimafia, soprattutto in relazione ai poteri di avocazione di cui ai commi 3, lettera *h*), e 4 dell'articolo 7. Critico è altresì il suo avviso circa l'istituto dell'applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari di cui all'articolo 110-*bis* dell'Ordinamento giudiziario, quale si intende introdurre con l'articolo 11 del decreto-legge: infatti, l'elasticità dei criteri per disporre tale applicazione può essere foriera di interventi viziati da un eccesso di discrezionalità.

La senatrice SALVATO esprime un giudizio di merito completamente negativo nei confronti dell'intero articolato, indipendentemente dai

numerosi profili di illegittimità costituzionale, su cui si soffermerà. Dichiarato di condividere la critica di fondo del senatore Correnti circa l'esperienza dei maxi-processi e, a maggior ragione circa la loro surrettizia, anche se parziale, reintroduzione con l'attuale decreto-legge, sottolinea la necessità politica che il Governo motivi, ed in maniera convincente, le ragioni per le quali intende resuscitare tali processi, che notoriamente hanno introdotto intollerabili storture nella lotta contro la criminalità organizzata.

Stigmatizza anche lo svuotamento di uno dei principi ispiratori del nuovo codice di rito penale, giacchè la rivisitazione della connessione e la concentrazione delle indagini non sono modifiche di poco conto, ma al contrario opzioni retrograde, riprovevoli e oltretutto non sufficientemente meditate. Evidenzia inoltre un difetto di analisi circa il ruolo che l'ufficio del pubblico ministero, riformato secondo i dettami del decreto, verrà ad avere nell'ordinamento e denuncia l'intollerabile, surrettizia gerarchizzazione che si introduce fra i magistrati requirenti. Esprime anche netta contrarietà nei confronti della configurazione che viene ad assumere la direzione nazionale antimafia istituita nell'ambito della procura generale presso la cassazione.

Profili di lesione dei principi costituzionali emergono poi dalla lettura delle norme sulle avocazioni e il timore di distorsive applicazioni nasce istintivo, considerati i precedenti storici in questa materia. A nome del Gruppo di Rifondazione comunista preannuncia dunque una battaglia parlamentare in Assemblea, con il ricorso a tutti gli strumenti offerti dal Regolamento per impedire l'approvazione di un testo che, speculando sulle aspettative dei cittadini, illude un paese bisognoso di certezze e sicurezza.

Auspica infine dalla maggioranza risposte tecnicamente valide e politicamente sensibili anche verso le opinioni espresse dalla magistratura associata.

Il senatore FILETTI definisce apprezzabili le finalità perseguite dal decreto-legge come, ad esempio, il superamento di profili di incertezza circa l'azione dei pubblici ministeri, ma reputa talora non del tutto appaganti le soluzioni offerte. La nascita di nuovi organismi può rendere più difficile lo svolgimento delle indagini; tuttavia, ritiene - in questo caso - di dover dare credito all'impegno del Governo, per cui la sua parte politica non si opporrà all'ulteriore corso del disegno di legge di conversione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 346, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive (3076), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il presidente COVI dà notizia dell'avvenuta emissione del parere favorevole sui presupposti di legittimità da parte della Commissione Affari costituzionali, come pure del parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

Riferisce il senatore PINTO, che esprime apprezzamento per le molteplici iniziative - pur se talora fra loro contraddittorie - del Governo per reprimere le attività di organizzazioni criminali sempre più baldanzose nel territorio nazionale. Con il provvedimento in titolo il Governo, di fronte anche a recenti cruenti episodi, mostra la volontà, del tutto commendevole, di aiutare i cittadini a rispondere alla forza intimidatrice delle associazioni criminose, spietate nel pretendere ingiusti vantaggi dalle attività economiche altrui. Il decreto-legge però non si presenta privo di pecche giuridiche: non si può escludere, pertanto, l'ipotesi di dover vagliare l'opportunità di introdurre emendamenti in alcune parti del testo.

Con riferimento al disegno di legge di conversione nota preliminarmente come il titolo del medesimo non tenga conto del fatto che contestualmente (nel Capo II) si introducono modifiche di non poco momento al codice penale sostanziale e di rito, come pure alla legge n. 533 del 1977 (Disposizioni in materia di ordine pubblico) ed anche alla legge n. 55 del 1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso).

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello stesso disegno di legge, rileva come lo spostamento del termine per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della polizia penitenziaria al 31 gennaio 1992, sia, a suo modo di vedere troppo ravvicinato, al punto da risultare inutile.

In relazione al testo del decreto, poi, sottolinea come non sempre le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento siano da condividere, anche perchè talora eccentriche rispetto alle opzioni perseguite con la formulazione originaria del decreto-legge. È il caso, ad esempio, del rapporto fra il comma 1 dell'articolo 1 e il comma 1-bis del medesimo articolo: infatti, mentre il comma 1 - non modificato dalla Camera - costituisce un invito al cittadino ad opporsi alla prepotenza criminale, viceversa il comma 1-bis, prevedendo un'elargizione di denaro anche in favore di chi abbia comunque subito un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti intimidatori, premia immeritatamente anche l'acquiescenza.

Si svisciva così la forza innovativa di cui alla disposizione del comma 1: invita pertanto la Commissione a riflettere sull'opportunità politica di conservare l'innovazione di cui al comma 1-bis.

Nel dare conto dell'articolo 2 - in forza del quale l'elargizione è corrisposta nei limiti della dotazione del fondo ed in proporzione alla relativa disponibilità - sottolinea come sia necessario perfezionare la norma di cui al comma 2 relativa all'ammontare dell'elargizione stessa: poichè si contempla la corresponsione in misura non superiore al 70 per cento dell'ammontare massimo del danno patrimoniale quando ecceda i 50 milioni di lire, dichiara di non comprendere quale sia il destino dei danni patrimoniali di entità inferiore ai 50 milioni di lire, se cioè l'elargizione sarà corrisposta in misura tale da risarcire integralmente il danno ovvero se non sarà corrisposta affatto.

Nota con scarsa soddisfazione come dell'importante articolo 3 (modalità e termini per la domanda) sia stato soppresso dalla Camera dei deputati il comma 3, che - pur con una formulazione poco soddisfacente - intendeva garantire una forma di anonimato. Tale

articolo contempla anche, a pena di decadenza, il termine di 120 giorni dalla data dell'evento lesivo per presentare la domanda per l'elargizione, termine cui non corrisponde, all'articolo 1, comma 2, lettera f) alcun limite temporale per la denuncia all'autorità giudiziaria del fatto delittuoso.

Senza soffermarsi specificamente sulle disposizioni modificative delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 111, 112 e 114 del codice penale, sospende ogni giudizio circa la congruità degli importi esposti all'articolo 14, relativo alla copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

257^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
Covi*

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Casoli: Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto. Modifica del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 (3073)

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, al termine della discussione generale.

Il relatore **BATTELLO** invita il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine alla proposta di richiedere il trasferimento alla sede deliberante avanzata nella seduta di ieri, proposta sulla quale si è già unanimemente pronunciata in senso favorevole la Commissione.

Il sottosegretario **CASTIGLIONE**, a nome del Governo, consente a che venga avanzata al Presidente del Senato la richiesta di trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante, e preannuncia la presentazione di emendamenti volti sia ad individuare la migliore collocazione sistematica della norma che si vuole reintrodurre nell'ordinamento, sia a prevedere una disposizione transitoria per i processi pendenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, nell'attesa che il Presidente del Senato decida in ordine alla richiesta che gli verrà trasmessa ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 16,20.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

168^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

IANNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Fassino.**La seduta inizia alle ore 10,15.***IN SEDE REFERENTE****Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati****Bozzello Verole ed altri: Integrazione alla legge sull'obiezione di coscienza (72)****Ceccatelli ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare e per l'attuazione del servizio civile alternativo (248)****Boato e Strik Lievers: Regolamentazione del servizio civile alternativo (1080)****- petizioni nn. 153 e 461 e voti regionali nn. 1, 37, 44, 64 e 120, attinenti ai suddetti disegni di legge
(Esame congiunto e rinvio)**

Svolgendo una relazione unica sui provvedimenti in titolo, il senatore PARISI, dopo aver dato brevemente conto del contenuto dei disegni di legge nn. 72, 248 e 1080 (nonchè delle petizioni e dei voti regionali attinenti), si sofferma ampiamente sulla normativa recata dal disegno di legge n. 2941 (approvato dalla Camera dei deputati) che propone di assumere come testo base dell'esame. Evidenziando preliminarmente taluni importanti principi che la normativa recata da questo provvedimento intende introdurre nell'ordinamento, osserva che dal punto di vista giuridico, l'obiezione di coscienza viene configurata - ed è questa una novità assoluta - come un vero e proprio diritto soggettivo e non già come un mero interesse. A conferma (e come diretta conseguenza) di questo principio, l'articolo 5, comma 3, prevede che, in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile, l'obiettore possa ricorrere alla giustizia ordinaria e, in

particolare, al pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Il relativo processo verrebbe regolato dalle norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedure civile (cosiddetto «rito del lavoro»).

In secondo luogo, l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile è affidata non più al Ministero della difesa, bensì alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della quale è istituito il Dipartimento del servizio civile nazionale.

Un aspetto fondamentale della normativa in esame è poi quello della durata del servizio civile, che viene fissata dal provvedimento in quindici mesi.

Al riguardo, ricorda che con la sentenza n. 470 del 1989, la Corte Costituzionale è stata chiamata a giudicare della legittimità dell'articolo 5, 1° comma, della legge n. 772 del 1972 che disponeva che i giovani ammessi ai benefici della presente legge dovessero prestare servizio non armato, o servizio sostitutivo civile per un tempo superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Nella motivazione della sentenza di illegittimità, la Consulta ha distinto le due ipotesi contemplate nella citata disposizione: servizio militare non armato e servizio sostitutivo civile.

Nel primo caso, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole qualunque disparità di durata di questo tipo di servizio rispetto al servizio militare di leva, in quanto i giovani ammessi al servizio militare non armato, come precisa l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi. Poichè la contrarietà all'uso delle armi rappresenta l'essenza stessa dell'obiezione di coscienza, appare privo di ragionevolezza – secondo la Consulta – che un servizio corrispondente in tutto e per tutto al normale servizio di leva, salva appunto la sola sottrazione all'uso delle armi (che ne è il connotato ispiratore legittimamente riconosciuto) abbia una durata superiore.

Quanto al servizio sostitutivo civile, secondo la Corte costituzionale, i termini di comparazione non si presentano omogenei, avendo il servizio sostitutivo civile contenuti non militari: infatti, al rifiuto dell'uso delle armi si accompagna e si sovrappone il rifiuto della divisa e della disciplina militare. La Corte ha ritenuto che soltanto un servizio sostitutivo nazionale adeguatamente ed unitariamente organizzato consentirebbe una comparazione univoca e precisa. Non la consente, invece, la pluralità disarticolata di enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile presso cui questo servizio continua ad essere prestato, nel protrarsi di una situazione transitoria dovuta alla mancanza di una legge organica sul servizio sostitutivo nazionale, già sollecitata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 113 del 1986.

Cionondimeno – cioè, anche a voler ritenere non effettiva l'equivalenza di condizioni operative e di vita di chi presta il servizio sostitutivo civile con chi è soggetto al servizio militare armato – la Corte ha giudicato comunque irragionevole una durata superiore di ben otto mesi.

Essa ha ritenuto, in particolare, che l'unica giustificazione per una differenziazione sostanzialmente contenuta e non irrazionale della durata del servizio potrebbe rinvenirsi soltanto nella eventuale necessità, rimessa alla valutazione del legislatore, di acquisire, preliminarmente allo svolgimento del servizio civile sostitutivo, conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie per far fronte alle esigenze formative sottostanti, certo più personalizzate che non quelle del servizio di truppa.

In definitiva, la Corte ha ammesso la possibilità che il servizio sostitutivo civile possa avere durata superiore a quella ordinaria di leva a condizione che la maggior durata sia comunque contenuta (in ogni caso inferiore agli otto mesi previsti dalla citata legge n. 772) e che possa giustificarsi in presenza della previsione di corsi di formazione specialistici in relazione al tipo di servizio che gli obiettori andranno a svolgere.

Il disegno di legge n. 2941 sembra dare soddisfazione alle condizioni poste dalla Consulta. Infatti, oltre a recare una normativa di carattere organico sul servizio sostitutivo civile, dispone, all'articolo 9, comma 4, che il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e un periodo di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva.

La maggior durata viene quindi limitata a tre mesi ed è motivata da precise esigenze formative. Infatti, lo stesso comma 4 dell'articolo 9 precisa i contenuti del periodo di formazione, che si sostanzia in un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego (destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio) e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività lavorativa.

Il relatore Parisi passa poi ad illustrare dettagliatamente l'articolato.

L'articolo 1, nel disporre che gli obiettori che non accettino l'arruolamento nelle Forze armate possano adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile diverso per natura e autonomo dal servizio militare, inquadra l'obiezione di coscienza nell'ambito del più generale diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. Il servizio civile deve essere comunque rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria, nel rispetto dei principi fondamentali della costituzione.

L'articolo 2 esclude dall'esercizio del diritto di obiezione talune categorie di cittadini (titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi; condannati con sentenza definitiva per uso, detenzione o commercio abusivo di armi o materiali esplosivi, nonché per delitti non colposi di natura violenta).

Dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza deve essere fatta esplicita menzione nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa (articolo 3) e, a mente dell'articolo 4, i cittadini che intendono prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni

dall'arruolamento, eventualmente indicando le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore di impiego. La presentazione della domanda di non pregiudica, comunque, l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 5, il Ministro della difesa decide sull'accoglimento o la reiezione della domanda entro sei mesi dalla presentazione. È previsto l'istituto del silenzio assenso.

Come già detto, contro la reiezione della domanda è ammessa l'impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il rigetto definitivo del ricorso comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta.

L'articolo 6 contiene norme volte a perequare, sul piano economico e giuridico, il trattamento dei giovani ammessi al servizio civile a quello dei militari di leva.

L'articolo 7 prevede poi che i nominativi degli obiettori la cui domanda sia stata accolta vengano inseriti nella lista del servizio civile nazionale, che prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

L'articolo 8 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento del servizio civile nazionale, fissandone dettagliatamente i compiti (che, come ho già avuto modo di dire, sono principalmente quelli di organizzare, gestire e curare lo svolgimento del servizio civile). Inoltre, il Dipartimento dovrà predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza e quello di gestione amministrativa del servizio civile.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto provvederà a definire, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'ordinamento del predetto Dipartimento e, nei quattro mesi ancora successivi, ad approvare i regolamenti di disciplina e di gestione amministrativa predisposti dal Dipartimento.

L'articolo 9, oltre a fissare in quindici mesi la durata del servizio prevede anche che l'assegnazione dell'obiettore al servizio civile debba avvenire, compatibilmente con le esigenze del servizio e le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore da lui indicato, nonché nell'ambito della regione di residenza. È previsto altresì che il servizio civile possa essere svolto in altro paese della CEE (su richiesta dell'obiettore e a condizione di reciprocità) nonché secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dalla legge n. 49 del 1987 sulla cooperazione allo sviluppo. In quest'ultimo caso, la sua durata è quella stabilita dalla stessa legge n. 49 (cioè, almeno due anni).

L'articolo 10 istituisce presso il Dipartimento del servizio civile nazionale, l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati con il Dipartimento e costituisce la Consulta nazionale per il servizio civile, organo consultivo del Dipartimento.

L'articolo 11 indica i requisiti richiesti agli enti e alle organizzazioni che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile per essere ammessi alla convenzione con Dipartimento e disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla convenzione e i relativi contenuti. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'ente presso cui presta servizio civile.

L'articolo 12 prevede che il Dipartimento comunichi immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore affinché i competenti organi di leva provvedano a porre l'interessato in congedo illimitato.

L'articolo 13 precisa, tra l'altro, che tutti coloro che hanno prestato servizio civile sono soggetti, sino al 45° anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

L'articolo 14 contempla sanzioni penali e l'articolo 15 dispone che l'obiettore ammesso al servizio civile decada dal diritto di prestarlo e di portarlo a compimento quando sopravvengano le condizioni ostantive indicate nell'articolo 2. La decadenza dal diritto, che è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale, comporta l'obbligo di prestare il servizio militare.

L'articolo 16 estende l'applicazione di talune disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato agli obiettori che prestano servizio presso pubbliche amministrazioni e del titolo I dello Statuto dei lavoratori a quelli ammessi a prestare servizio presso enti od organizzazioni private.

L'articolo 17 fa obbligo al cittadino che presta servizio civile di non assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionale o iscriversi a tirocini propedeutici o ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

L'articolo 18 contempla un serie di sanzioni disciplinari, i cui criteri di applicazione saranno stabiliti dal regolamento generale di disciplina in relazione alla gravità delle infrazioni commesse dall'obiettore.

L'articolo 19 prevede poi che gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengano a norme di legge o non rispettino i termini della convenzione, siano soggetti a risoluzione della convenzione stessa o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

L'articolo 20, dopo avere istituito, al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza (la cui dotazione è determinata in lire 58 miliardi a decorrere dal 1992) reca la copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si utilizza l'accantonamento «Riforma della legge sull'obiezione di coscienza», previsto nella tabella della legge finanziaria per il 1991, nonché il capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1991 ed i corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

L'articolo 21 fa obbligo al Presidente del Consiglio dei ministri di presentare annualmente, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, la gestione e lo svolgimento del servizio civile e l'articolo 22 dispone che lo stesso Presidente del Consiglio emani, entro nove mesi dalla data in vigore della legge, le norme di attuazione e predisponga il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.

Con l'entrata in vigore della legge, a norma dell'articolo 23, dovrà cessare qualsiasi effetto di pronunce penali anche irrevocabili emesse per il reato previsto dall'articolo 2 della legge n. 695 del 1974 (consistente nella sottrazione all'obbligo del servizio militare di leva)

nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

L'articolo 24 reca disposizioni transitorie e l'articolo 25, infine, abroga espressamente ed interamente la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni.

L'ampiezza della normativa illustrata e la delicatezza della materia da essa trattata suggeriscono - afferma il relatore - l'opportunità di non assumere in questa sede una posizione definita sul disegno di legge.

Può, comunque, (a conclusione della sua relazione) sin d'ora esprimere nel merito due perplessità di fondo: in primo luogo, suscita non pochi dubbi la consacrazione giuridica, fatta per legge, dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo; sul punto specifico, anzi, la 1^a Commissione permanente si è espressa in senso contrario, ritenendo che tale previsione confligga con l'articolo 52 della Costituzione; in secondo luogo, appare sottostimato l'onere finanziario determinato nell'articolo 20 in poco meno di 14 miliardi per il 1991 ed in 58 miliardi a decorrere dal 1992.

Il presidente IANNI dà conto del parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali sui disegni di legge in esame. Questa Commissione, con riferimento specifico al disegno di legge n. 2941, ha sottolineato l'incongruità della istituzione del Dipartimento del servizio civile nazionale, prevista all'articolo 8, rispetto alle previsioni contenute nell'articolo 21 della legge n. 400 del 1988, giudicando preferibili le soluzioni offerte dai disegni di legge nn. 248 e 1080. Quanto all'articolo 2 del disegno di legge n. 2941, che qualifica l'obiezione di coscienza come un diritto, la 1^a Commissione, ritenendo che tale assunto contrasti con l'articolo 52 della Costituzione (che qualifica la difesa della Patria come dovere del cittadino) sottolinea la necessità di riformulare tale articolo.

Nel parere, viene poi definita eccessiva la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del disegno di legge n. 2941, che fa derivare dal possesso del porto d'armi per fucile da caccia la rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza.

Da ultimo, la Commissione Affari costituzionali suggerisce di valutare l'opportunità di coordinare la normativa in esame con la nuova disciplina del servizio di leva che, come si legge nel testo del parere, dovrebbe essere reso facoltativo e non obbligatorio «anche alla luce delle dichiarazioni recentemente effettuate dal ministro Rognoni presso la Commissione difesa della Camera dei deputati».

Il Presidente tiene a precisare che l'unica condizione che potrebbe ritenersi vincolante per la Commissione difesa, a termini di Regolamento, è quella concernente la presunta violazione dell'articolo 52 della Costituzione. Il rilievo relativo all'articolo 8, infatti, deve essere considerato più tecnicamente una semplice osservazione di merito, non avendo, tra l'altro, la 1^a Commissione indicato in questo caso i principi costituzionali che si assumerebbero violati dall'istituzione del Dipartimento del servizio civile nazionale.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, ha la parola il senatore GIACCHÈ, il quale, pur prendendo atto delle precisazioni testè

fornite dal Presidente, giudica comunque opinabile il fatto che la 1^a Commissione, rilevata l'incongruità dell'articolo 8 rispetto alla legge n. 400, abbia voluto espressamente condizionare il proprio parere favorevole alla modifica di questo articolo.

Detta condizione non solo è discutibile perchè non parametrata a norme costituzionali, ma può pesantemente penalizzare l'ulteriore *iter* del provvedimento pregiudicando eventuali richieste di trasferimento in sede deliberante.

Tra l'altro, la pronuncia della 1^a Commissione indica come preferibili le soluzioni offerte dai disegni di legge nn. 248 e 1080, dimenticando il provvedimento approvato dal Senato nel luglio 1990 ed ora pendente alla Camera, con il quale si istituisce il servizio nazionale obbligatorio.

Sarebbe opportuno, pertanto, chiedere alla 1^a Commissione un riesame di tutta la materia per favorire l'eventuale espressione di un diverso parere, che tenga conto soprattutto della normativa sopra citata già approvata dal Senato.

Il relatore PARISI, pur giudicando corretta e condivisibile l'esigenza del senatore Giacchè, fa presente che l'unico aspetto del parere effettivamente condizionante un eventuale trasferimento alla sede deliberante è rappresentato non già dal contrasto dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2941 con l'articolo 21 della citata legge n. 400, bensì dalla presunta violazione dell'articolo 52 della Costituzione che verrebbe operata qualificando l'obiezione di coscienza come diritto soggettivo.

Dopo brevi interventi dei senatori POLI e BOLDRINI (che si associano alla richiesta del senatore Giacchè), il presidente IANNI ribadisce che l'aspetto principale sul quale sarebbe opportuno chiedere una nuova pronuncia della 1^a Commissione riguarda, come ha giustamente osservato il senatore Parisi, l'eventuale contrasto tra l'articolo 2 del disegno di legge n. 2941 e l'articolo 52 della Costituzione. Prende atto, comunque, dell'esigenza prospettata dal senatore Giacchè di un più generale riesame di tutto il testo del parere.

Ravvisa, quindi, l'opportunità di rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta. Conviene la Commissione ed il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Savio ed altri: Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008), approvato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Preliminarmente all'inizio della discussione, il sottosegretario FASSINO fa presente che, con nota del 30 settembre 1991, il Ministero del tesoro ha trasmesso la relazione tecnica al provvedimento, individuando la copertura degli oneri nell'utilizzo parziale dell'accanto-

namento per la modifica del codice penale militare di pace previsto nei fondi speciali per l'anno 1991.

L'Ufficio del bilancio del Ministero della difesa ha successivamente fatto presente la necessità di ricercare una copertura idonea se non dovesse essere ripristinato nel disegno di legge finanziaria per il 1992 il predetto accantonamento.

Ora, poichè il provvedimento finanziario per il 1992, approvato dal Senato, non contempla l'accantonamento in parola, l'Ufficio del bilancio del Ministero è stato interessato affinché riesamini la questione. In tale attesa, sarebbe quindi opportuno rinviare l'esame del provvedimento al fine di poter consentire agli organi tecnici del Ministero della difesa di individuare una nuova idonea copertura finanziaria.

Convenendo la Commissione, l'inizio della discussione del provvedimento in titolo viene rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 4^a)

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta pomeridiana di oggi interverrà il ministro Rognoni per rispondere alle numerose interrogazioni presentate sul documento approvato dalla sezione dell'Arma dei carabinieri del COCER.

La seduta termina alle ore 11,15.

169^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

IANNI

Interviene il ministro della difesa Rognoni.

La seduta inizia alle ore 16,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, 4^a)

Il presidente IANNI comunica che da parte del Gruppo Federalista Europeo Ecologista è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente

del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Svolgimento di interrogazioni (R 152, 4^a)

Dopo che il PRESIDENTE, constatata l'assenza della senatrice Bono Parrino, ha dichiarato decaduta l'interrogazione n. 3-01738 da lei presentata, il Ministro della difesa, onorevole ROGNONI, risponde alle interrogazioni nn. 3-01729 (dei senatori Gualtieri ed altri), 3-01730 (dei senatori Libertini ed altri), 3-01731 (dei senatori Boato ed altri), 3-01732 (dei senatori Pecchioli ed altri), 3-01733 (dei senatori Filetti ed altri), 3-01734 (dei senatori Fabbri ed altri), 3-01735 (dei senatori Mancino ed altri), 3-01736 (dei senatori Riva ed altri), 3-01737 (dei senatori Corleone ed altri) e 3-01739 (dei senatori Strik Lievers ed altri) (riportate in allegato) presentate sul documento recentemente approvato dalla sezione COCER dell'Arma dei carabinieri.

Egli ricorda preliminarmente che ieri la sezione dell'Arma dei carabinieri del COCER ha approvato un documento (successivamente trasmesso alla stampa) dai contenuti assolutamente inaccettabili.

Tiene a precisare che l'Arma dei Carabinieri è del tutto estranea alla vicenda: il COCER, in questa occasione, è andato ben al di là delle sue competenze, che, come è noto, sono delimitate con precisione dalla legge n. 382 del 1978.

Poichè nel documento diffuso dal COCER sono ravvisabili gravi violazioni della legge n. 382 del 1978 e delle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività degli organi di rappresentanza militare, il Ministro Rognoni fa presente di aver disposto l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili, nonchè di aver provveduto a costituire una Commissione di inchiesta che, con giustizia ed equità, opererà sotto la presidenza del Vice Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per accertare le responsabilità.

Dopo aver poi ricordato che il Presidente della Repubblica ha decisamente condannato l'iniziativa del COCER - altrettanto stigmatizzata anche questa mattina dal Generale Viesti - il Ministro conclude ribadendo la convinzione che questo doloroso e grave episodio non mette in discussione la fedeltà dell'Arma alle istituzioni repubblicane, in coerenza con le sue secolari tradizioni.

Seguono le repliche dei senatori interroganti.

Il senatore PECCHIOLI, dopo aver preso atto con soddisfazione delle parole di ferma condanna del Ministro della difesa, rileva che si registra un pieno accordo sulla considerazione della estrema gravità della delibera del COCER, che è ai limiti della sedizione. Va precisato, al riguardo, che al COCER è inibito discutere dell'ordinamento militare e, quindi, a maggior ragione esso non può nè discutere nè tanto meno pronunciarsi in materia di ordinamento dello Stato o esprimere giudizi sulle massime autorità della Repubblica.

Indubbiamente, questo episodio potrebbe minare l'immagine dell'Arma dei carabinieri e perciò occorre sin d'ora fare una netta distinzione tra l'istituzione e questi suoi spregiudicati aderenti.

Coloro che hanno sbagliato così pesantemente debbono essere puniti e rispondere del loro operato anche di fronte alla Magistratura militare (bene ha fatto, in proposito, il Ministro a istituire prontamente una commissione di inchiesta sotto la Presidenza del vice Comandante dell'Arma).

Occorre però, nel contempo, tener presente che l'evento in questione non può non essere giudicato in stretta connessione con le continue sollecitazioni e le esternazioni del Capo dello Stato, che non hanno risparmiato neppure l'Arma, tanto che, di recente, in una cerimonia, egli si è ingiustamente rivolto ai Carabinieri chiedendo di essere giudicato da loro.

Sconcerta dover constatare che ancora questa mattina, in una conversazione telefonica trasmessa alla radio, il Capo dello Stato non ha preso posizione sulla vicenda ed ha invece colto l'occasione per vibrare ulteriori pesanti attacchi ad una determinata forza politica.

Lo stesso messaggio di condanna diramato dal Quirinale poche ore fa appare tardivo ed ambiguo, in quanto contiene riferimenti ad una campagna strumentale che seminerebbe il discredito dell'Arma dei carabinieri; questo non è assolutamente vero: tutte le forze politiche riconoscono il valore dell'Arma e la delicatezza della sua attività di difesa delle istituzioni nella lotta alla criminalità.

Dopo aver poi sottolineato l'alto valore del discorso pronunciato stamane dal generale Viesti alla scuola ufficiali dell'Arma, il senatore Pecchioli conclude invitando il Ministro a valutare eventuali connessioni tra l'episodio oggi in discussione e le dimissioni, anch'esse avvenute nella giornata di ieri, del generale Giannattasio, Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate.

Il senatore COVI, pur apprezzando le parole di condanna del ministro Rognoni, si dichiara insoddisfatto anche per l'eccessiva laconicità della risposta da lui testè fornita.

Infatti, la gravità dell'episodio è tale da imporre una più ampia ricostruzione di tutti i momenti della vicenda, allo scopo di verificarne le cause ed accertarne modalità e responsabilità.

Inoltre, sul piano disciplinare, si sarebbe potuto provvedere all'immediata sospensione dei militari responsabili dal servizio e dal grado.

Il Gruppo repubblicano prende atto del messaggio di condanna del Presidente della Repubblica, ma non può non rilevare che ancora una volta esso è accompagnato da dichiarazioni che possono dar adito a dubbi interpretativi. Maggiore conforto si può invece sicuramente trarre dal discorso, di altissimo valore, che questa mattina il generale Viesti ha pronunciato all'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola ufficiali dell'Arma.

Da ultimo, non può non essere ritenuta grave l'assenza totale di dichiarazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Questo silenzio è la conferma di un atteggiamento troppo passivo del Governo

di fronte a continui, sconcertanti episodi che dimostrano la crisi delle nostre istituzioni e che dovrebbero essere evitati.

Il senatore COSSUTTA afferma preliminarmente che sarebbe stato meglio consentire lo svolgimento di questo dibattito in Assemblea e sin dalla giornata di ieri; ma, ancora una volta, il Senato discute tardivamente di episodi di sconcertante gravità. Il Gruppo di Rifondazione comunista da tempo sta chiedendo che l'Assemblea di Palazzo Madama esamini le «esternazioni» del Presidente della Repubblica, allo scopo di cercare di arginare questo intollerabile fenomeno.

Per quanto concerne il documento del COCER, occorrono immediati e drastici provvedimenti: al riguardo l'intervento del Ministro è stato evasivo e non ha fornito una dettagliata descrizione del gravissimo episodio.

Il Capo dello Stato, dal canto suo, si è limitato a stigmatizzare il metodo, ma non ha condannato il merito del documento. Definisce addirittura impressionante, poi, il silenzio del Presidente del Consiglio.

Dopo aver chiesto l'immediata sospensione dall'incarico dei componenti del COCER responsabili dell'accaduto, conclude dichiarandosi, per i motivi esposti, insoddisfatto della risposta ricevuta.

Il senatore BOATO afferma che non è neppure necessario spendere ulteriori parole di condanna di un fatto tanto deprecabile, ma manifesta imbarazzo perchè questo è il sintomo di una grave confusione politico-istituzionale in atto da tempo, nella quale risulta sempre più politicamente delegittimato il ruolo del Parlamento, espressione della sovranità popolare. Di questa situazione prende atto, in termini assolutamente inaccettabili, lo stesso documento del COCER, quando fa riferimento al depotenziamento di un'Assemblea ormai al termine del suo mandato.

Soprattutto, si avverte uno scollamento del rapporto tra gli organi di indirizzo politico (Parlamento e Governo) e gli organismi e i corpi che dovrebbero rispondere del loro operato di fronte al potere politico-istituzionale.

Il senatore Boato avverte poi che, con il documento del COCER, si assiste al primo «pronunciamento» della storia della nostra Repubblica. Ora, l'Arma dei carabinieri (i cui meriti sono indiscutibili) è stata più volte attraversata da lotte interne e ha conosciuto anche episodi oscuri nel corso degli ultimi decenni, ma è la prima volta che vengono consacrate in un documento affermazioni eversive.

L'episodio non deve allora essere solo stigmatizzato, condannato anche attraverso esemplari punizioni dei responsabili, ma deve soprattutto essere confinato, isolato, applicando per esso adeguate sanzioni secondo i criteri dello stato di diritto: evitando, cioè, di rispondere ad atti eversivi con atti di giustizia sommaria, che potrebbero acuire le tensioni.

Dopo aver poi fatto presente che l'episodio è anche dovuto alla carenza di formazione teorico-professionale del personale militare, conclude sottolineando le responsabilità del Presidente della Repubblica, che ha perso il controllo delle sue stesse «esternazioni» e che ora si trova in difficoltà nel dover prendere le distanze dal documento del COCER.

Replica quindi il senatore **MISSERVILLE** il quale esprime netto dissenso e dalla posizione assunta dal Ministro della difesa e da quella espressa dai senatori che lo hanno preceduto, facendo rilevare innanzitutto che l'organo rappresentativo dei Carabinieri ha bene il diritto-dovere di salvaguardare il prestigio dell'Arma. Non riesce poi a comprendere quali possano essere le gravi violazioni di cui si sarebbe resa responsabile la sezione **COCER** dei Carabinieri che, rappresentando efficacemente una realtà politica di degrado delle istituzioni, ha ritenuto di far sentire anche la sua voce attraverso un'analisi dei deprecati tentativi di depotenziare l'Arma. Non accetta quindi in alcun modo che Governo e forze politiche della maggioranza e dell'opposizione di sinistra pretendano di mettere il bavaglio ad una istituzione che è da tutti i cittadini amata e rispettata, mentre nessuna censura è stata politicamente irrogata nei confronti dei giudici che hanno osato addirittura (loro che fanno parte di uno dei tre poteri fondamentali dello Stato) scioperare e criticare aspramente (andando ben oltre le proprie competenze) il decreto-legge del Governo istitutivo della super procura nazionale. Conclude dichiarandosi profondamente insoddisfatto della risposta del ministro **Rognoni** e sottolineando che tono e contenuti di tutte le altre interrogazioni si risolvono in realtà in una indegna farsa e in una deprecabile sceneggiata.

Prende poi la parola il senatore **SIGNORI**, il quale si dichiara invece soddisfatto di quanto dichiarato dal ministro **Rognoni** che è stato tempestivo ed efficace e soprattutto fermo nel condannare un documento che ha indiscutibilmente leso il principio, fondamentale in ogni Stato di diritto, della legalità e del rispetto delle attribuzioni costituzionali. Conclude rinnovando i sentimenti di solidarietà all'istituzione-Arma dei carabinieri (che in questa vicenda non deve assolutamente venir coinvolta), sempre fedele custode della legalità democratica).

Il senatore **POLI** giudica fuor di dubbio che l'episodio meriti esemplari provvedimenti disciplinari, in quanto, al di là della sua gravità oggettiva, il documento si pronuncia su materie che sono assolutamente estranee alla sfera di competenza del **COCER** fissata dalla legge e dai regolamenti.

Ma al di là di questo, occorre chiedersi se non sia il caso di intervenire anche per evitare eventuali ulteriori danni che in futuro il **COCER** potrebbe provocare proseguendo su questa linea. In proposito, il Gruppo democristiano chiede l'adozione di provvedimenti di tipo cautelativo e ritiene opportuno che il Governo ritiri lo schema di decreto di modifica di talune norme del regolamento di attuazione della rappresentanza militare e del regolamento di disciplina militare, di recente sottoposto alla valutazione delle Commissioni difesa dei due rami del Parlamento.

Il senatore **FIORI** ricorda che l'Arma dei carabinieri deve operare esclusivamente in obbedienza della legge e conservare sempre piena neutralità sul piano politico, come dimostra la sua secolare tradizione, che non ha conosciuto flessioni neppure durante il periodo fascista. Ricorda, al riguardo, che l'Arma ha ricevuto il massimo riconoscimento

della medaglia d'oro per il contributo dato alla guerra di liberazione e che la sua attività è stata di centrale importanza nella lotta al terrorismo e lo è tuttora in quella contro la criminalità.

Questi meriti sono riconosciuti da tutti: non esistono nemici dei Carabinieri, nè attacchi a questa istituzione.

La Commissione difesa del Senato ha avuto modo più volte di incontrare gli esponenti del COCER e di apprezzarne l'intelligenza e la prudenza. Viene quindi da chiedersi come mai essi siano stati capaci di arrivare alla stesura di un documento nel quale si usa un linguaggio da «ammutinamento», a meno di non voler pensare ad una «copertura preventiva» a livello di altissime cariche dello Stato.

È su questo aspetto che la risposta del Ministro, nella sua laconicità, crea motivi di insoddisfazione. D'altra parte, già i quotidiani di ieri davano notizia che il COCER aveva intenzione di riunirsi per discutere gli argomenti poi affrontati nel documento approvato. Occorre chiedersi, allora, come mai il Comandante generale dell'Arma non sia intervenuto preventivamente: forse non ha potuto farlo o forse è intervenuto, ma il COCER gli ha disobbedito. Se così fosse - conclude il senatore Fiori - si tratterebbe di un comportamento meritevole dell'applicazione delle sanzioni previste dal Codice penale militare.

Il senatore CORLEONE ritiene che l'esigenza fondamentale, allo stato attuale, sia quella di comprendere le cause della difficile crisi istituzionale che la nostra Repubblica sta attraversando. Su questo aspetto, il ministro Rognoni ha taciuto: la sua risposta è stata eccessivamente circoscritta all'episodio in sè, senza analizzarne le cause.

Il documento preoccupa soprattutto per la sua solennità. Esso contiene affermazioni gravissime, quale quella secondo cui l'attuale Governo sarebbe debole perchè espressione di un Parlamento al termine del suo mandato.

La stessa condanna contenuta nell'odierno messaggio del Presidente della Repubblica appare per taluni aspetti preoccupanti, perchè il Capo dello Stato ha trovato il modo di affermare che la Democrazia cristiana, in questo episodio, ha perso una buona occasione per tacere e ha compiuto un ulteriore atto di «piaggeria» verso quelle Forze politiche che ancora non si sono staccate dalla «cultura» paracomunista.

Esaurite le repliche degli interroganti, il presidente IANNI dichiara, infine, conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 1, 4^a)

Il presidente IANNI avverte che l'inizio dell'esame del nuovo «modello di difesa», presentato la scorsa settimana dal ministro Rognoni, è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 18,40

ALLEGATO**INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

GUALTIERI, COVI, DIPAOLO, FERRARA SALUTE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

quali passi siano stati compiuti dal Governo al fine di accertare in qual modo un organismo di rappresentanza sindacale come il COCER abbia potuto arrogarsi il diritto di parlare in nome e per conto dell'Arma dei carabinieri;

quale grado di rappresentanza effettiva abbia avuto l'assemblea del COCER stesso;

quali interventi siano stati predisposti per evitare che, anche se sollecitati, settori dell'Arma siano indotti a rompere con la loro tradizione di disciplina e di assoluta fedeltà alle istituzioni e a partecipare direttamente alla lotta politica.

I senatori repubblicani si augurano che il Presidente della Repubblica voglia respingere solidarietà improprie che aumentano soltanto la confusione del Paese e riconfermano all'Arma la loro gratitudine per quanto i carabinieri hanno fatto e fanno per combattere ogni forma di delinquenza e corruzione e per tenere ordinata la casa comune.

(3-01729)

LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, CROCETTA, MERIGGI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - I sottoscritti chiedono di interrogare con urgenza il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa sull'inammissibile comunicato emesso con il sigillo del COCER, organizzazione sindacale dei carabinieri, che interviene indebitamente nelle delicate e gravi questioni relative ai comportamenti del Presidente della Repubblica, comunicato che ha chiaramente un connotato sedizioso.

Gli interroganti, mentre si attendono dall'Arma dei carabinieri assoluta fedeltà alla Costituzione, intendono sapere:

1) perchè il Governo, anche dopo la comunicazione della Presidenza all'Assemblea del Senato, rinvii di 24 ore una spiegazione, chiudendosi in un'assoluta e vergognosa reticenza;

2) se sia vero che il comunicato sia stato in realtà emesso da una minoranza del COCER, come ha affermato la Presidenza del Senato, o se invece sia espressione illegale di tutta questa organizzazione;

3) se il Governo intenda comunque richiamare con rigore i limiti di azione ed iniziativa di quell'organismo;

4) quali misure si intendano prendere a carico di tutti coloro che comunque hanno assunto iniziative sediziose.

(3-01730)

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* – Per sapere quale sia il giudizio del Governo sul documento del COCER dei carabinieri e sui suoi gravissimi contenuti sotto il profilo istituzionale e costituzionale e per sapere quali urgenti iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per ripristinare la legalità.

(3-01731)

PECCHIOLI, GIACCHÈ, FERRARA Maurizio, BOLDRINI, MESORACA, ANDREINI, LONGO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che il COCER dei carabinieri si è riunito ed ha deciso – a quanto informa apposito comunicato – di aderire alla sollecitazione del Presidente della Repubblica di un giudizio sul suo operato, esprimendogli piena solidarietà per la campagna denigratoria di cui sarebbe oggetto e mutuando dal Presidente medesimo il sistema delle «picconate» considerato l'unico idoneo ad incidere nella realtà dell'Arma dei carabinieri, fino a contestare il provvedimento istitutivo della DIA con l'argomento che esso «viene avviato da un governo espresso da un'assemblea che si trova al termine del suo mandato parlamentare», per concludere infine che il COCER «è pronto a seguire la sua strada con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi costo»,

per sapere:

se non ritenga che l'oggetto trattato nella riunione sia in evidente violazione delle leggi e dei principi costituzionali in ordine alle sfere di competenza dei poteri dello Stato;

se non ritenga che il grave episodio sia conseguenza delle reiterate sollecitazioni del Capo dello Stato espressamente volte ad ottenere dall'Arma pronunciamenti del tutto contrastanti con la legge e con la tradizione di fedeltà dei carabinieri alle istituzioni;

se non ritenga suo dovere evitare per il futuro che si possano ripetere simili comportamenti anche evitando che se ne creino le premesse attraverso dichiarazioni, atteggiamenti e sollecitazioni di alte autorità dello Stato.

(3-01732)

FILETTI, PONTONE, FLORINO, SPECCHIA, MOLTISANTI, COLOSIMO, MISSERVILLE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Gli interroganti, ritenuto il recente documento del COCER, organo di rappresentanza dei carabinieri, teso preminentemente ad esprimere solidarietà al Presidente della Repubblica per i suoi ripetuti interventi e contributi concernenti la moralizzazione delle istituzioni, interrogano il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa per conoscere con cortese urgenza l'avviso del Governo circa la iniziativa come sopra assunta dal COCER dei carabinieri.

(3-01733)

FABBRI, SIGNORI, BOZZELLO VEROLE, PIERRI. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere il giudizio del Governo e le decisioni che intende assumere, anche per perseguire i responsabili, in relazione al documento del COCER dei carabinieri, con particolare riguardo alle gravissime affermazioni in esso contenute in ordine alla situazione politico-istituzionale, al proposito manifestato di una separazione dell'Arma dei carabinieri dall'Esercito e alle censure espresse con riferimento a determinazioni adottate dal Governo e all'esame del Parlamento.

(3-01734)

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, CAPPUZZO, POLI, PAGANI Antonino. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere le valutazioni del Governo in ordine al grave, inammissibile e preoccupante documento del COCER dei carabinieri, i provvedimenti cautelari e definitivi che il Governo ritiene di adottare nei confronti di quanti hanno partecipato alla stesura e all'approvazione del suddetto documento, anche e soprattutto per salvaguardare le tradizioni di lealtà e di fedeltà dell'Arma dei carabinieri che non possono essere messe in discussione per effetto di atti posti in essere da pochi irresponsabili.

(3-01735)

RIVA, CAVAZZUTI, FIORI, ONORATO, ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, ARFÈ, VESENTINI, NEBBIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della difesa.* – Gli interroganti, con riferimento all'inaudito proclama del COCER dei carabinieri, chiedono di conoscere dal Governo:

1) quali provvedimenti urgenti abbia assunto o intenda assumere, a salvaguardia sia delle istituzioni democratiche sia del prestigio dell'Arma dei carabinieri, per colpire i fermenti di insubordinazione manifestatisi nei corpi armati dello Stato;

2) quali iniziative intenda attuare per impedire che ulteriori atti irresponsabili di provocazione politica possano dare esca a comportamenti e pronunce eversivi della legalità democratica e costituzionale.

(3-01736)

CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS, MODUGNO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso che il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382 afferma che «le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche», si interroga il Governo per sapere il suo giudizio e le iniziative disciplinari e giudiziarie assunte in relazione al documento del COCER dei carabinieri reso pubblico il 4 dicembre 1991.

(3-01737)

BONO PARRINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere le valutazioni del Governo in ordine al gravissimo e preoccupante documento del COCER dei carabinieri, con particolare riguardo alle affermazioni in esso contenute in ordine alla situazione politica e istituzionale, anche e soprattutto per salvaguardare le tradizioni di fedeltà dell'Arma che non possono essere messe in discussione da pochi che noi riteniamo pericolosi ed irresponsabili.

(3-01738)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere:

1) quali urgenti provvedimenti il Ministro abbia assunto nei confronti dei responsabili dell'atto gravissimo concretatosi nel documento del COCER dei Carabinieri reso pubblico il 4 dicembre;

2) se il governo non consideri un'attenuante, rispetto alle responsabilità e ai reati eventualmente individuati in merito, l'invito rivolto ai Carabinieri a giudicare essi il Presidente della Repubblica che, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 della Costituzione, è giudicabile solo dal Parlamento e dalla Corte costituzionale.

(3-01739)

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

414^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE****Cavazzuti ed altri: Riforma dei criteri di nomina e di alcuni poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa. Norme per il recepimento della direttiva 88/627/CEE (2303)****Triglia ed altri: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, istitutivo della Commissione nazionale per le società e la borsa (2717)**

(Esame congiunto e rinvio. Costituzione di sottocommissione)

Il relatore TRIGLIA, dopo aver ricordato che le relazioni sui due singoli provvedimenti sono già state svolte in precedenti sedute, rileva che nell'iniziare l'esame congiunto dei disegni di legge andrebbe preliminarmente affrontata una serie di problemi, per i quali è opportuno acquisire l'orientamento del Governo. In particolare, l'inizio della operatività delle società di intermediazione mobiliare rende necessario un rafforzamento strutturale della Consob, la quale dovrà essere in grado di controllare anche i suddetti operatori. Egli fa presente come andrebbe anzitutto risolto il problema della carenza di personale della Commissione, rilevando tuttavia che eventuali norme finalizzate all'aumento dell'organico in questione devono ovviamente prevedere anche la relativa copertura finanziaria.

Il senatore CAVAZZUTI fa presente che i provvedimenti in titolo contengono norme, come quelle sull'ampiamiento dell'organico e sull'estensione dei poteri informativi della Consob, le quali, comportando soltanto aggiustamenti tecnici e funzionali, potrebbero essere approvate senza modificare l'assetto e la struttura della Commissione.

Il sottosegretario SACCONI, dopo aver manifestato l'opportunità di prevedere un eventuale coordinamento con la Commissione Finanze della Camera dei deputati, rispetto ai provvedimenti che questa ha attualmente all'esame, afferma che il Governo, per il periodo che resta della corrente legislatura, attribuisce priorità assoluta ai provvedimenti che hanno già ottenuto l'approvazione da parte di un ramo del Parlamento, come quelli concernenti le offerte pubbliche di acquisto, i fondi chiusi e le norme sulla trasparenza bancaria.

Per quanto riguarda i disegni di legge in esame, egli ritiene che non sussistano le condizioni ed i tempi per operare una riforma complessiva della Consob prima della fine della legislatura, ma dichiara di condividere la necessità di effettuare solleciti interventi volti a favorire la funzionalità della Commissione rispetto ai nuovi compiti che essa è chiamata a svolgere, superando, in particolare, gli attuali vincoli strutturali e di organico. Al riguardo, il Sottosegretario fa presente che sono allo studio delle ipotesi per risolvere il problema della carenza dell'organico, compatibilmente con gli aspetti finanziari connessi. Altre questioni contenute nei provvedimenti, come quella dell'estensione dei doveri di informazione, sono in parte già state regolate con altre iniziative legislative e, quindi, ribadisce la disponibilità del Governo a risolvere i problemi di organico della Consob, esprimendo invece riserve per una tempestiva riforma strutturale della stessa Commissione.

Il relatore TRIGLIA propone di costituire una apposita Sottocommissione per l'esame dei provvedimenti. In tale Sottocommissione si potrebbe raggiungere un accordo almeno sulle modifiche non sostanziali, ma ugualmente importanti, da apportare alla vigente normativa sulla Consob.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore ed il presidente BERLANDA avverte che tale Sottocommissione sarà presieduta dal senatore Triglia ed invita i Gruppi a far pervenire al più presto le designazioni dei rispettivi membri.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Misura degli interessi da corrispondersi da parte degli istituti ed aziende di credito sulle giacenze dei fondi anticipati dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi nei diversi settori economici (2690)
(Seguito della discussione ed approvazione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 1991.

Il presidente BERLANDA avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione.

Il relatore NERI, dopo essersi richiamato al contenuto della relazione da lui svolta nella precedente seduta, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SACCONI auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

Si passa alle votazioni.

Posto ai voti, viene approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per il recepimento delle direttive CEE nn. 86/635 e 89/117, relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali (R 139 b, 6^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 novembre 1991.

Il relatore LEONARDI afferma che da un esame comparato con il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (che in applicazione dell'articolo 1 della legge n. 69 del 1990 ha attuato le direttive CEE 78/660 e 83/349 relative ai conti annuali e consolidati delle società) emergerebbero alcune incongruenze con lo schema in esame che andrebbero opportunamente rimosse. Inoltre, esiste anche un problema di coordinamento con altre normative; in particolare, occorre riformulare l'articolo 5 dello schema in esame, al fine di coordinare alcune scadenze temporali ivi previste con la legge istitutiva delle SIM.

In conclusione, egli si riserva di predisporre al più presto una proposta di parere favorevole contenente, tra l'altro, le osservazioni da lui richiamate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

PER UN'INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI MOBILIARI E DEL MERCATO DELL'ORO NELLA REPUBBLICA DEL SUDAFRICA

(R 048, 6^a)

Il Presidente BERLANDA comunica che il Presidente del Senato ha autorizzato lo svolgimento dell'indagine conoscitiva, con relativo sopralluogo, nella Repubblica del Sudafrica, volta ad approfondire la conoscenza dei locali mercati mobiliari e di quello dell'oro.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta della Commissione, già prevista per oggi pomeriggio alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 10,40.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

326^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

SPITELLA

Intervengono il ministro della pubblica istruzione Misasi e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta di ieri, nella quale era iniziato l'esame dell'articolo 7.

La senatrice ALBERICI ritiene opportuno, prima di riprendere l'esame della riforma, chiarire il metodo di lavoro cui la Commissione intende attenersi per evitare errori legislativi che sarebbero particolarmente gravi considerata l'importanza degli argomenti in discussione. Chiede quindi che l'andamento del dibattito sia tale da permettere l'approfondimento delle questioni più delicate, prima fra tutte le modalità di innalzamento dell'obbligo scolastico; a tal proposito ritiene ormai imprescindibile che il Governo renda noto l'annunciato piano di

fattibilità e di utilizzazione dei docenti. Considera inoltre indispensabile avere a disposizione dati attendibili sulla disciplina nei Paesi europei riguardo all'innalzamento dell'obbligo scolastico.

Il PRESIDENTE, sull'ordine dei lavori, ricorda che nella seduta di ieri si era convenuto di accantonare alcuni emendamenti relativi all'articolo 6, sui quali il sottosegretario Brocca intende presentare alcune proposte nella seduta pomeridiana di oggi. Si potrebbe quindi riprendere l'esame della riforma dall'articolo 7, già discusso in parte ieri.

Il senatore STRIK LIEVERS giudica rilevanti le questioni poste dalla senatrice Alberici, che meritano una valutazione politica approfondita. Occorre infatti essere consapevoli che le prospettive di questa legislatura sono molto limitate, sicché una riforma così importante non potrà essere approvata definitivamente. Sarebbe quindi più realistico perseguire lo scopo di un provvedimento molto più limitato, volto a consentire soltanto l'innalzamento dell'obbligo scolastico. Inoltre, la volontà della maggioranza di concentrare il lavoro della Commissione sulla riforma della scuola secondaria superiore impedirà di esaminare altri disegni di legge rilevanti, che avrebbero potuto essere approvati definitivamente in tempi brevi.

Il senatore BOMPIANI ritiene del tutto improduttivo riproporre questioni che sono già state più volte sviscerate e che si era convenuto di accantonare a favore di un'accelerazione dell'esame della riforma della scuola secondaria superiore. Invita quindi tutte le parti politiche ad assumere un comportamento consapevole e rispettoso delle decisioni assunte in Ufficio di Presidenza circa le modalità e i tempi del lavoro in Commissione. Crede infatti che sia interesse di tutti definire almeno in Commissione il testo della riforma affinché l'elettorato possa giudicare su elementi certi l'operato dei diversi Gruppi politici. Condivide infine la richiesta della senatrice Alberici di conoscere il piano di fattibilità della riforma.

La senatrice ALBERICI sottolinea lo stato di disagio della sua parte politica nel proseguire in un dibattito che potrebbe rivelarsi del tutto improduttivo in assenza di indicazioni chiare sul quadro finanziario della riforma. Ricorda che la sua parte politica ha sollecitato queste risposte sin da un anno e mezzo fa e che soltanto qualche giorno addietro il sottosegretario Brocca ha annunciato che il piano di fattibilità è all'esame del Ministero del tesoro. Ribadisce in conclusione la volontà della sua parte politica di proseguire nell'esame di tutta la riforma, senza escludere tuttavia la possibilità di approvare solo la parte relativa all'innalzamento dell'obbligo scolastico, se non vi sarà il tempo di fare altro.

Il sottosegretario BROCCA dichiara a nome del Governo di condividere il metodo del lavoro sin qui seguito dalla Commissione, nella convinzione che occorre sfruttare ogni possibilità per varare una riforma organica in questo ultimo scorcio di legislatura. Non ritiene

infatti che l'eventuale stralcio dell'innalzamento dell'obbligo scolastico possa risolvere i problemi della scuola secondaria superiore che vanno affrontati complessivamente. Riguardo alla richiesta reiterata di conoscere il piano di fattibilità, annuncia che il Ministro si presenterà nella giornata di oggi alla Commissione per dare alcune indicazioni in proposito.

Il senatore MANZINI manifesta il suo personale disagio per le difficoltà con cui si procede nell'esame di una così rilevante riforma ed invita le parti politiche ad uno sforzo comune per proseguire produttivamente nel dibattito senza tornare continuamente su questioni discusse già tante volte, facendo presente che i problemi di copertura finanziaria sono di responsabilità del Governo e andranno valutati dopo aver definito l'ordinamento della riforma.

La senatrice CALLARI GALLI lamenta l'ambiguità del comportamento del Governo, che più volte ha assicurato di rendere noto il piano di fattibilità della riforma, senza mai adempiere tale impegno.

Il PRESIDENTE invita quindi la senatrice Alberici ad illustrare gli emendamenti all'articolo 7.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 7.6, volto a individuare gli aspetti più rilevanti dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, cui è assegnata una finalità orientativa scolastico-professionale e che è finalizzato all'armonizzazione del sistema scolastico italiano con quelli dei Paesi della CEE. Per rispettare in pieno le indicazioni della carta sociale europea e comunque le tendenze negli Stati della CEE, occorre precisare che l'obbligo è elevato al 16° anno di età, evitando in tal modo che successive legittime scelte legislative possano, attraverso una diversa dislocazione temporale dell'obbligo, modificare il tetto minimo dei 16 anni. Si tratta di una questione non secondaria, considerato fra l'altro l'orientamento di alcuni partiti della maggioranza ad anticipare l'inizio dell'età scolare.

Il PRESIDENTE, in una breve interruzione, rivolge espressioni di saluto al senatore Colosimo che entra a far parte della Commissione.

La senatrice ALBERICI prosegue poi illustrando gli emendamenti 7.7, 7.8 e 7.9.

Il relatore MEZZAPESA, in relazione all'emendamento 7.6, si dichiara disposto ad accogliere la parte relativa all'armonizzazione europea, presentando a tal fine l'emendamento 7.10. Afferma poi di non comprendere il problema del riferimento all'età di 16 anni. L'obiettivo essenziale della riforma, infatti, è quello di assicurare a tutti i cittadini dieci anni di istruzione obbligatoria; diversamente vi sarebbe il pericolo di imporre irragionevolmente un obbligo maggiore a chi avesse per ipotesi già frequentato la scuola dell'obbligo per dieci anni senza aver ancora compiuto i 16 anni di età.

Il sottosegretario BROCCA si dice contrario agli emendamenti 7.6 e 7.8 e sostanzialmente favorevole all'emendamento 7.7 e alla parte del 7.9 relativa all'armonizzazione europea.

Il ministro MISASI si sofferma sulle argomentazioni della senatrice Alberici relativamente all'età di 16 anni, osservando che l'approvazione della norma da lei proposta potrebbe comportare in futuro disparità di trattamento. Giudica pertanto preferibile limitarsi al riferimento all'armonizzazione europea, che potrà valere anche quale indirizzo per il futuro legislatore.

Dopo che la senatrice ALBERICI ha dichiarato di ritirare la parte dell'emendamento 7.6 riferita all'articolo 7, l'emendamento 7.7 è posto ai voti e approvato.

Sull'emendamento 7.10, la senatrice ALBERICI propone di precisare meglio il riferimento agli Stati membri delle Comunità europee.

Sull'argomento si svolge un breve dibattito, nel quale intervengono il relatore MEZZAPESA, il ministro MISASI, il senatore AGNELLI Arduino e il PRESIDENTE, al termine del quale l'emendamento stesso è approvato nel testo modificato dalla senatrice Alberici, con il voto favorevole di quest'ultima e del senatore STRIK LIEVERS.

Sull'emendamento 7.8, la senatrice ALBERICI, preso atto della valutazione negativa espressa dal relatore, segnala che ciò implica legare il prolungamento dell'obbligo ad un eventuale ritardo dell'entrata in vigore della riforma della scuola secondaria superiore.

Il senatore STRIK LIEVERS fa presente che egli sarebbe favorevole ad approvare l'emendamento se vi fosse la realistica prospettiva di varare entro la legislatura almeno il prolungamento dell'obbligo scolastico. Siccome tuttavia tale prospettiva non c'è, annuncia la propria astensione.

L'emendamento 7.8 viene quindi posto ai voti e non approvato.

Si passa all'emendamento 7.9, per la parte residua non assorbita dall'approvazione dell'emendamento 7.10, sul quale il senatore VESENTINI annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore STRIK LIEVERS annuncia a sua volta il proprio voto favorevole, segnalando l'importanza politica della questione, poichè l'obiettivo della norma è quello di stabilire che tutti i cittadini italiani abbiano il diritto e il dovere di frequentare la scuola pubblica fino all'età di 16 anni. La prospettiva potrebbe essere parzialmente mutata da un eventuale anticipo dell'accesso alla scolarità all'età di cinque anni; comunque la questione non è attuale. Fa poi presente che l'articolo 5, nel testo approvato, non preclude totalmente l'accesso al mondo del lavoro anche prima del compimento dell'obbligo scolastico.

Il senatore NOCCHI rileva che il riferimento all'età di 16 anni è direttamente connesso all'impostazione civile, culturale e politica su cui il Partito democratico della Sinistra fonda i propri obiettivi di riforma. La maggioranza ha infatti accettato il principio dell'armonizzazione con gli altri Stati europei, ma tale principio viene in buona parte svuotato dal rifiuto di introdurre il riferimento all'età di 16 anni, già previsto – del resto – dalla maggior parte di quegli Stati. Nè va dimenticato – conclude – che alcuni di essi sono in procinto di elevare l'obbligo scolastico all'età di 18 anni.

Il senatore BOMPIANI annuncia il voto contrario dei senatori democristiani, ricordando che anche la Costituzione fa riferimento alla durata dell'istruzione obbligatoria e non all'età dello studente.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 7.9 non è approvato.

Successivamente la Commissione approva, con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista-PDS annunciato dalla senatrice ALBERICI, l'articolo 7 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 8.

La senatrice ALBERICI ritira l'emendamento 8.3.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto per assenza del proponente l'emendamento 8.4.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 8.7 e 8.8.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 8.11, sottolineando la necessità di distinguere l'assolvimento dell'obbligo scolastico – che riguarda chi è stato promosso ed ha conseguito un titolo – dal semplice proscioglimento dall'obbligo stesso.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra gli emendamenti 8.9 – che riproduce sostanzialmente il testo approvato dal Senato nella IX legislatura – e 8.1/1, volto ad introdurre una salvaguardia essenziale rispetto a quanto previsto dal relatore nel suo emendamento 8.1.

Il RELATORE illustra l'emendamento 8.1, che è collegato strettamente al successivo emendamento 9.0.2 da lui presentato. Si tratta in sostanza di ampliare il ventaglio delle opportunità offerte agli studenti per assolvere all'obbligo scolastico, anche attraverso la frequenza di corsi regionali di formazione professionale opportunamente integrati.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 8.12, volto a precisare che il proscioglimento dall'obbligo avviene al compimento del 16° anno di età. La sua parte politica intende riproporre la questione per le ragioni già espresse in sede di esame dell'articolo 7.

Il RELATORE illustra poi l'emendamento 8.5, volto a prevedere modalità specifiche per la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

Il senatore STRIK LIEVERS, dopo aver ritirato l'emendamento 8.6, illustra il subemendamento 8.5/1, volto ad attribuire alla certificazione dell'assolvimento dell'obbligo un valore di valutazione dei risultati conseguiti dagli allievi.

Illustra poi l'emendamento 8.10, teso a richiamare l'attenzione sull'esigenza di garantire a tutti i cittadini ovunque residenti l'effettiva possibilità di accedere a tutte le opzioni che con la riforma della scuola secondaria superiore sono state individuate.

La senatrice ALBERICI esprime un giudizio sostanzialmente negativo sull'emendamento 8.1 del relatore, che stravolge l'impostazione originaria del disegno di legge n. 2343, introducendo surrettiziamente il principio del doppio canale per quanto riguarda l'innalzamento dell'obbligo scolastico. Infatti, secondo tale proposta l'obbligo potrà essere assolto anche nel sistema della formazione professionale, che è del tutto estraneo alle caratteristiche tipiche dell'istruzione scolastica, tra l'altro ponendo evidenti problemi di legittimità in relazione alla competenza regionale in materia. Non comprende quindi per quale motivo, dopo aver già sancito la distinzione tra licei e istituti professionali, si voglia introdurre un'ulteriore differenziazione tra i percorsi formativi, rinviando peraltro alla discussione dell'emendamento 9.0.2 l'indicazione delle caratteristiche di questi corsi integrati. È evidente che essi non potranno fornire ai ragazzi la stessa preparazione culturale dei percorsi della scuola secondaria superiore; sorgono quindi legittimi dubbi su come gli insegnamenti dell'area comune potranno trovare collocazione nell'ambito di un programma di qualifica professionale di per sé già molto impegnativo. Ricorda che le regioni, pur con differenti accenti, hanno su questo punto ribadito l'indisponibilità della formazione professionale a svolgere una funzione del tutto sostitutiva della scuola in ordine all'innalzamento dell'obbligo, mentre potrebbero validamente concorrere con attività di tipo diverso volte soprattutto a recuperare quei fenomeni dei *drop out* e degli studenti in difficoltà che caratterizzano tristemente il sistema scolastico italiano. Si tratta di esperienze che già attualmente istituzioni pubbliche e private hanno avviato e che potrebbero essere utilizzate opportunamente in questa importante fase di riforma del sistema scolastico. Chiede quindi alla maggioranza una pacata riflessione su questo punto e soprattutto di evitare una forzatura senza aver prima chiarito il senso del successivo emendamento 9.0.2, presentato dal relatore.

Il senatore NOCCHI condivide le valutazioni espresse dalla senatrice Alberici sull'emendamento 8.1 e sollecita la maggioranza ad un ripensamento su questo rilevante aspetto della riforma. La norma proposta dal relatore viola la competenza regionale in materia di formazione professionale e costituisce una vera e propria svolta nelle scelte fin qui compiute dalla stessa maggioranza. Le esperienze della formazione professionale realizzate in centri pubblici e privati potrebbero certo concorrere con la scuola nella realizzazione del prolungamento dell'obbligo scolastico ma attraverso strumenti totalmente diversi, miranti soprattutto a combattere il fenomeno della mortalità scolastica.

La senatrice CALLARI GALLI ritiene che l'emendamento 8.1 introduca elementi di forte discriminazione tra i cittadini italiani, prevedendo una divisione anche fisica tra i ragazzi di 14 anni del tutto negativa sia da un punto di vista formativo che personale degli allievi. Il diritto allo studio è fondamentale in una società moderna e complessa come quella contemporanea e deve essere garantito in modo egualitario a tutti. Non è ammissibile quindi che lo Stato deleghi ad altri soggetti il compito fondamentale di elevare il livello qualitativo degli studi, introducendo ulteriori elementi di differenziazione anche territoriale nel sistema. Esistono poi legittimi dubbi circa la possibilità effettiva di approfondire le materie dell'area comune nei corsi integrati della formazione professionale, già di per sé molto impegnativi. Ribadisce quindi il totale dissenso della sua parte politica su tale scelta.

Il senatore MANZINI ritiene opportuno accantonare brevemente gli articoli 8 e 9, affinché il relatore illustri anche l'emendamento 9.0.2 per chiarire i termini della questione.

Il relatore MEZZAPESA illustra quindi l'emendamento 9.0.2, pur se ritiene che sul punto persistano resistenze di tipo ideologico riguardo ad una scelta operata nell'interesse degli allievi e non certo per creare discriminazioni di sorta. Infatti la maggioranza si è fatta carico di assicurare la serietà e l'arricchimento dei corsi di formazione professionale attraverso integrazioni incisive che rendano i programmi di studio equivalenti a quelli della scuola secondaria superiore. I suddetti corsi quindi hanno durata biennale; per accedervi è necessaria la licenza media e i programmi sono integrati con gli insegnamenti dell'area comune, pur se adattati alle esigenze proprie della formazione professionale. I docenti di queste materie dovranno avere requisiti culturali e professionali equivalenti a quelli degli insegnanti della scuola secondaria superiore. Tale obiettivo si potrà ottenere o ricorrendo al personale statale o a personale assunto a proprio carico dai gestori dei corsi ma con gli stessi requisiti. I corsi verranno attivati attraverso apposite convenzioni tra il Ministero della pubblica istruzione e le regioni; peraltro prima della stipula il Ministero accerterà se i corsi regionali sono idonei quanto a locali ed attrezzature. Si prevedono inoltre eventuali contributi finanziari alle regioni per far fronte all'aumento degli oneri derivante dal maggior numero di allievi che frequenteranno i corsi. Infine, è stata prevista un'ulteriore possibilità per l'assolvimento dell'obbligo all'interno dei corsi regionali, permettendo agli allievi di seguire gli insegnamenti comuni presso la scuola statale. Sottolinea infine che a tutta l'operazione è stato attribuito carattere sperimentale.

In conclusione il relatore invita tutte le parti politiche a considerare con serenità le sue proposte, volte soltanto a individuare il più ampio ventaglio di offerte per l'utenza scolastica, senza ledere chiaramente le caratteristiche della struttura scolastico-formativa.

Successivamente il PRESIDENTE invita la Commissione ad esprimersi sull'opportunità di riprendere l'esame dell'articolo 8, precedente-

mente accantonato, ovvero proseguire l'esame dell'emendamento 9.0.2.

Sulla questione intervengono i senatori ALBERICI, STRIK LIEVERS e MANZINI, il relatore MEZZAPESA ed il sottosegretario BROCCA. Si conviene di riprendere l'esame dell'articolo 8.

Sull'emendamento 8.7 prendono ripetutamente la parola i senatori ALBERICI, MANZINI, STRIK LIEVERS ed AGNELLI Arduino; infine il sottosegretario BROCCA s'impegna a presentare nella seduta pomeridiana una nuova stesura per le parti non controverse dell'articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

327^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SPITELLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca ed il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Zoso.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2343, adottato come testo base, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il senatore STRIK LIEVERS, riferendosi in particolare all'emendamento 8.1, non condivide la soluzione proposta dal relatore poichè a suo avviso non risponde alle esigenze che s'intendono soddisfare. Si tratta infatti di una scelta ibrida, che non mancherà di determinare conflitti tra lo Stato e le regioni. La struttura dell'offerta didattica di questi corsi integrati risulterà talmente impegnativa da determinare difficoltà analoghe se non maggiori di quelle che i ragazzi che si vogliono aiutare incontrerebbero negli ordinari percorsi formativi della scuola secondaria superiore. Si tratta quindi di una risposta inadeguata anche rispetto al fenomeno degli abbandoni.

Il sottosegretario BROCCA illustra l'emendamento 8.13, volto a chiarire le modalità di assolvimento dell'obbligo d'istruzione.

Il PRESIDENTE avverte che, accantonato momentaneamente l'articolo 8, riprende l'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, iniziato nella seduta antimeridiana.

La senatrice ALBERICI illustra l'emendamento 9.0.3, che prevede progetti-obiettivo per il recupero scolastico degli studenti in difficoltà. Occorre essere consapevoli che combattere il fenomeno degli abbandoni scolastici implica l'individuazione di strumenti formativi flessibili. In questo ambito è legittimo prevedere forme di integrazione con la formazione professionale che permettono, attraverso un corso annuale, di ottenere la qualifica. L'emendamento prevede anche la possibilità per gli allievi che abbiano frequentato tali progetti-obiettivo, di iscriversi al secondo anno dei corsi ordinari. Le linee programmatiche generali dovranno essere definite con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione. Si tratta quindi di una proposta volta a utilizzare le esperienze positive realizzate nei centri pubblici e privati della formazione professionale per combattere il fenomeno della mortalità scolastica, senza peraltro creare un canale parallelo d'istruzione.

Illustra poi brevemente i subemendamenti 9.0.2/3, 9.0.2/4 e 9.0.2/5. Quest'ultimo è volto a prevedere anche nei corsi della formazione professionale gli organi collegiali.

Il senatore NOCCHI illustra il subemendamento 9.0.2/6, teso a riaffermare la competenza delle regioni in materia di formazione professionale. Il subemendamento 9.0.2/7 prevede che i docenti impegnati nei corsi di formazione professionale siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Il subemendamento 9.0.2/8 stabilisce inoltre che la nomina del suddetto personale avvenga in base alle graduatorie per le supplenze per evitare future controversie.

La senatrice ALBERICI illustra il subemendamento 9.0.2/9, con il quale si pone un vincolo alle assunzioni dei docenti per i corsi di formazione professionale, pari a mille classi sull'intero territorio nazionale.

Il senatore NOCCHI illustra poi il subemendamento 9.0.2/10, che pone un limite quinquennale alla prosecuzione, dopo il periodo di

sperimentazione, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi di formazione professionale. Il subemendamento 9.0.2/11 dispone che i provveditori agli studi trasmettano annualmente al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico nell'ambito dei corsi di formazione professionale.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra a sua volta i propri subemendamenti all'emendamento 9.0.2 del relatore. Il 9.0.2/12 è volto ad introdurre garanzie necessarie a corsi che entrino a far parte del sistema dell'istruzione; il 9.0.2/13 disegna un modello più elastico, allontanandosi tanto dalle proposte della maggioranza quanto da quelle dell'opposizione. Il 9.0.2/14 ed il 9.0.2/15 intendono rimediare ad una incoerenza, facendo salva la possibilità di utilizzare personale esperto. Il 9.0.2/16 mira ad assicurare la qualità dei corsi, mentre il 9.0.2/17 e il 9.0.2/19 hanno carattere formale. Il 9.0.2/18 intende assicurare la qualità del contenuto dei corsi. Il 9.0.2/20 concerne un problema non marginale, poichè è necessario che i docenti assegnati a questi corsi non avvertano tale incarico come una mortificazione. Il 9.0.2/21 prevede un parere vincolante delle Commissioni parlamentari, a suo avviso necessario in questo solo caso data l'importanza della materia. Infine il 9.0.2/22 - conclude - introduce un'opportuna misura di flessibilità.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive CEE nn. 85/384, 85/614 e 86/17 concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura e l'adozione di misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi (R 139 B, 7^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: Esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il relatore RICEVUTO riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo concernente il riconoscimento dei diplomi nel settore dell'architettura, facendo presente che la normativa predisposta dal Governo non incide sulle norme vigenti nell'ordinamento interno che regolano l'esercizio della professione di architetto, in conformità - del resto - con uno dei criteri contenuti nella legge di delega. Tuttavia gli articoli in esame non richiamano espressamente questo principio, che sarebbe opportuno invece ribadire, anche al fine di evitare possibili equivoci. Dopo aver ricordato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha già iniziato la procedura per inserire la laurea in ingegneria civile fra i titoli che consentono a livello comunitario l'esercizio della professione di architetto, il relatore passa ad illustrare il contenuto degli articoli proposti dal Governo, segnalando

in particolare che la parte finale dell'articolo 2 suscita qualche perplessità.

Si apre il dibattito.

La senatrice CALLARI GALLI, in ordine all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), ritiene che la durata quadriennale degli studi quale requisito per ottenere il riconoscimento del titolo di studio determinerà, inevitabilmente, il problema del riconoscimento dei diplomi delle accademie di belle arti, in contrasto con la legislazione italiana che non permette certo ai loro diplomati di svolgere la professione di architetto. Ritiene poi del tutto generiche le indicazioni circa il contenuto del corso di studi previste al comma 2 del medesimo articolo.

Il senatore VESENTINI svolge a sua volta alcune considerazioni sul testo del decreto legislativo esprimendo in primo luogo perplessità per la terminologia che non corrisponde affatto ai parametri linguistici della legislazione italiana. In ordine all'articolo 2 ritiene troppo generico il riferimento al superamento di un esame di livello universitario quale requisito per ottenere il riconoscimento del titolo. Inoltre al comma 2 del medesimo articolo, alle lettere *i*) ed *l*), si indicano alcune caratteristiche del corso di studi che potrebbero determinare futuri contenziosi con gli ingegneri. L'articolo 4, poi, disciplina il riconoscimento del titolo e l'iscrizione agli albi senza le opportune distinzioni e attribuendo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica dei compiti estranei alle sue competenze.

La senatrice CALLARI GALLI esprime a sua volta perplessità sui documenti richiesti per l'accesso all'attività nel settore dell'architettura di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4.

A questo proposito il senatore AGNELLI Arduino fa presente che il testo deve necessariamente tener conto di una legislazione oltremodo diversificata degli Stati europei.

Ad una richiesta di chiarimenti sul ruolo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica in ordine alla verifica della veridicità della documentazione presentata dagli architetti stranieri, il senatore Agnelli Arduino risponde che le ambiguità del testo non sono purtroppo eliminabili poichè corrispondono ad una mera traduzione delle indicazioni contenute nelle direttive comunitarie.

La senatrice CALLARI GALLI prosegue rilevando che il termine previsto al comma 6 dell'articolo 4 per l'emissione del parere da parte del CUN e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti sul riconoscimento dei titoli è troppo breve. Esprime poi perplessità sulle disposizioni di cui al comma 7. Infine non comprende perchè uno straniero debba avere la residenza o il domicilio in Italia per ottenere l'iscrizione all'albo professionale.

Il relatore RICEVUTO precisa che questa condizione è necessaria soltanto nel caso di stabilimento del professionista straniero in Italia e

non per lo svolgimento di attività temporanee, come disposto dall'articolo 9.

Il senatore VESENTINI si sofferma poi sull'articolo 6 manifestando perplessità sulla norma che permette l'ammissione all'esercizio della professione di persone particolarmente distintesi nell'ambito dell'architettura e che non trova rispondenza nella legislazione italiana. In ordine poi alle disposizioni di cui all'articolo 8, relative all'esercizio dell'attività professionale in forma dipendente, occorrerebbe precisare che l'eventuale accesso all'impiego pubblico è comunque condizionato al requisito della cittadinanza italiana. Preannuncia infine la presentazione di alcune osservazioni da inserire nel parere.

La senatrice CALLARI GALLI chiede infine se l'elenco dei diplomi che potranno essere riconosciuti (articolo 11) sarà successivamente integrato.

Il senatore BOMPIANI ritiene che il decreto legislativo corrisponda sostanzialmente alle indicazioni delle direttive comunitarie da recepire. In effetti nel settore dell'architettura le difformità tra le legislazioni degli Stati europei sono maggiori rispetto ad esempio al settore sanitario, che ha suscitato minori problemi di adattamento. In un'ottica d'integrazione europea occorre perseguire l'obiettivo di omogeneizzare le legislazioni dei diversi Paesi ed il recepimento delle direttive dovrebbe essere uno stimolo in questa direzione.

Suggerisce infine di raccomandare nel parere al Governo l'avvio della revisione curriculare del corso di studi in architettura, così come è stato fatto per quello in medicina.

Il senatore AGNELLI Arduino condivide le valutazioni del senatore Vesentini circa il linguaggio del decreto legislativo, peraltro corrispondente a quello tipico delle direttive comunitarie. Il problema principale riguarda indubbiamente la limitata partecipazione italiana alla fase propositiva delle direttive comunitarie, che comporta spesso indicazioni poco adeguate alla nostra legislazione interna; ritiene quindi opportuno raccomandare nel parere al Governo una maggiore attenzione al riguardo, pur se le difficoltà dipendono anche dalla notevole diversità tra le legislazioni degli Stati europei in materia di professioni.

Il sottosegretario ZOSO, replicando agli intervenuti, sostiene che le difficoltà rilevate nel dibattito dipendono dalle peculiarità della legislazione italiana rispetto a quella di altri Stati europei che, specie riguardo al riconoscimento dei titoli e all'esercizio delle professioni, è sicuramente più rigida e vincolante. Le caratteristiche linguistiche del decreto sono poi inevitabili poichè corrispondono a quelle delle direttive comunitarie, sicuramente molto lontane dai parametri della legislazione italiana. Le osservazioni emerse nel dibattito non debbono poi essere riferite tanto al decreto legislativo, quanto alle direttive stesse, che sicuramente introducono elementi innovativi nel nostro sistema. Infatti l'elencazione dei diplomi di cui all'articolo 11 evidenzia la diversità tra il modello italiano e quello degli altri Paesi quanto meno

in questo settore, che probabilmente non mancherà di determinare futuri contenziosi. Il Governo è comunque disponibile ad accogliere le indicazioni del Parlamento, purchè non introducano novità rispetto alle direttive comunitarie che sarebbero denunciate quale tentativo di protezionismo del mercato italiano delle professioni.

Il relatore RICEVUTO non rileva nel decreto legislativo tutte le contraddizioni evidenziate dai senatori Vesentini e Callari Galli, poichè occorre tener conto che il fine sostanziale dell'atto è quello di consentire l'esercizio della professione di architetto in Italia secondo peraltro la normativa che regola tale professione nel Paese.

I requisiti per ottenere il riconoscimento sono a suo avviso molto chiari e permetteranno una valutazione obiettiva delle caratteristiche dei corsi di studio; c'è inoltre una norma di salvaguardia molto rilevante, che impone al Ministro dell'università e della ricerca di chiedere il parere del CUN, ferma restando la possibilità che il riconoscimento sia rifiutato.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole con le seguenti osservazioni: all'articolo 1 occorre chiarire che restano in vigore le disposizioni che attualmente regolano l'esercizio della professioni di architetto ed ingegnere; all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), va precisato che l'esame di livello universitario previsto deve essere un esame finale; all'articolo 8, inoltre, è opportuno escludere che l'esercizio dell'attività professionale in forma dipendente possa comprendere l'accesso all'impiego pubblico, per il quale requisito essenziale resta il possesso della cittadinanza italiana secondo quanto disposto dalla legislazione vigente. Infine, riferendosi alle integrazioni proposte dall'altro ramo del Parlamento, non ritiene che si debba far riferimento alla professione nel settore dell'architettura, perchè tale genericità potrebbe determinare ambiguità ed equivoci interpretativi.

La Commissione conviene conferendo al relatore Ricevuto il mandato a redigere il parere nel senso indicato.

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva CEE n. 89/48/CEE concernente il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore (R 139 b, 7^a)

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e dell'articolo 139-bis del Regolamento: Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore RICEVUTO riferisce brevemente sullo schema di decreto legislativo in titolo, sottolineando che il principio sul quale si fonda la direttiva è quello della mutua fiducia tra gli Stati membri delle Comunità. Fa quindi presente che il testo presenta alcune ambiguità e difficoltà interpretative che andrebbero sanate. Successivamente illustra il contenuto degli articoli, segnalando in particolare che all'articolo 4 - dedicato ai titoli professionali assimilati - andrebbe precisato che i titoli ammessi al riconoscimento non possono avere durata inferiore a quella prevista dalla direttiva n. 89/48, aggiungendo che devono essere notificati alla Commissione delle Comunità e alla Repubblica italiana. Le ipotesi previste dal comma 1 dell'articolo 5 (sulle modalità di

compimento della formazione professionale) non sono espresse chiaramente; propone pertanto una nuova stesura del testo. Suggestisce inoltre che all'articolo 6, comma 2, venga aggiunta la professione di dottore commercialista, accanto a quelle di procuratore legale e di avvocato. Nell'articolo 11 la lettera d) del comma 1 andrebbe modificata per tener conto del fatto che la laurea è richiesta solo per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari ma non a quello dei docenti. Dopo aver ricordato succintamente il contenuto degli articoli successivi, propone di trasmettere al Governo un parere favorevole con le osservazioni ricordate.

Si apre il dibattito.

La senatrice CALLARI GALLI sottolinea l'importanza delle norme in esame, poichè esse consentono l'accesso in Italia a persone fornite di un titolo di studio di tipo post-secondario del quale nel nostro Paese ancora non vi sono esempi. Dichiara poi di condividere le osservazioni del relatore, aggiungendo che andrebbe risolta la contraddizione esistente fra i commi 3 e 4 dell'articolo 3.

Il senatore VESENTINI concorda a sua volta con il relatore, proponendo altresì che nell'articolo 5, comma 2, venga posto un limite minimo per la durata della formazione professionale ivi prevista, onde evitare comportamenti in frode alle norme italiane.

Il senatore AGNELLI Arduino condivide il rilievo del relatore in ordine alla professione di dottore commercialista.

Il senatore BOMPIANI condivide pienamente tutte le osservazioni del relatore e dei senatori Callari Galli e Vesentini, osservando che con le norme in esame si apre un grande processo di rinnovamento nel campo dell'ordinamento degli studi, di particolare importanza per l'Italia.

La Commissione infine conferisce all'unanimità mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 19,10.

EMENDAMENTI**Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)****Art. 7.**

Sostituire gli articoli 7 e 8 con il seguente:

«Art. 7. - (*Prolungamento dell'istruzione obbligatoria*). - 1. La durata dell'istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni. Tale prolungamento, nel quadro delle finalità di cui all'articolo 1, assicura in particolare:

a) l'orientamento scolastico e professionale;
b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal sistema scolastico nazionale a quelli europei. Il prolungamento dell'istruzione obbligatoria si attua a partire dall'anno scolastico 1992-1993.

2. Il prolungamento a dieci anni dell'istruzione obbligatoria comporta l'elevamento dell'obbligo al sedicesimo anno di età. Tale prolungamento si assolve: con la frequenza positiva dei primi due anni della scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria ed abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

4. L'esercizio del diritto ad una istruzione decennale può essere espletato durante l'intero arco della vita.

7.6**ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO**

Al comma 1, dopo la parola: «orientamento», aggiungere le altre: «scolastico e».

7.7**ALBERICI**

Al comma 1, dopo le parole: «vita democratica», aggiungere le altre: «e per armonizzare adeguatamente il sistema scolastico nazionale con quelli europei».

7.10**IL RELATORE**

Al comma 1, sostituire le parole: «dal primo anno scolastico» alla fine con le altre: «dall'anno scolastico 1992-1993».

7.8

ALBERICI

Al comma 1, aggiungere alla fine: «L'istruzione obbligatoria decennale comporta:

- a) l'elevamento dell'obbligo al 16° anno di età;*
- b) l'armonizzazione e l'adeguamento dei livelli scolastici e dei titoli rilasciati dal sistema scolastico nazionale a quelli dei Paesi della CEE».*

7.9

ALBERICI

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (Autonomia e personalità giuridica delle scuole secondarie superiori). - 1. Il consiglio di istituto ad integrazione delle disposizioni vigenti può deliberare:

- a) adeguamento del piano curriculare degli studi mediante la sua integrazione con progetti innovativi proposti dal collegio dei docenti, compresi all'interno dell'orario scolastico e non superiori al 10 per cento di questo;*
- b) l'introduzione di materie a carattere facoltativo;*
- c) la realizzazione di corsi di formazione professionale anche di carattere post-secondario inseriti nei piani regionali;*
- d) l'istituzione di corsi di sostegno o di recupero in orario o in calendario extra-scolastico;*
- e) le modalità di organizzazione dell'orario scolastico e delle attività didattiche;*
- f) l'istituzione di corsi di educazione permanente per adulti.*

2. Le attività di cui alle lettere c), d) ed f) si svolgono sulla base di specifiche convenzioni stipulate con gli enti locali, qualora titolari delle relative competenze, con altre scuole e con altri soggetti pubblici e privati.

3. Il consiglio di istituto delibera altresì le convenzioni con gli enti locali per l'erogazione e la gestione dei servizi che gli stessi sono tenuti a fornire alle scuole sulla base della vigente normativa.

4. Le entrate delle scuole secondarie superiori comprendono:

- a) il contributo dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico;*
- b) le tasse di iscrizione e i contributi a carico degli studenti che non possono superare un importo corrispondente al doppio della tassa di iscrizione;*

- c) proventi derivanti da convenzioni con terzi, anche per l'utilizzazione di strutture e di personale;
- d) contributi degli enti locali.

5. La gestione amministrativa e contabile di tutto il personale di ruolo operante nelle scuole secondarie superiori è affidata ai servizi automatizzati delle Direzioni provinciali del Ministero del Tesoro. Particolari adempimenti istruttori relativi alla gestione del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario possono essere delegati alle unità scolastiche.

6. Tutte le scuole secondarie superiori hanno personalità giuridica e sono dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica. Con apposito regolamento da emanarsi secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme che disciplinano, negli ambiti indicati al presente articolo, l'autonomia amministrativa delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica.

7. Il collegio dei docenti esercita tutti i poteri connessi all'esercizio della autonomia didattica ed esprime e tutela la libertà di insegnamento e la responsabilità professionale dei docenti. Esso ad integrazione delle disposizioni vigenti:

- a) indica i criteri metodologici e didattici a cui debbono attenersi i consigli di classe e i singoli docenti nella formulazione dei piani di lavoro comprensivi dei programmi di insegnamento;

- b) formula proposta al consiglio di istituto in ordine alle lettere a), b), c), d), e) ed f), di cui al comma 1 del presente articolo e delibera in piena autonomia per quanto concerne l'attuazione didattica degli stessi;

- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo all'azione didattica per verificarne l'efficacia anche in relazione agli obiettivi programmatici».

8.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Modalità di assolvimento*). - 1. L'obbligo di frequenza della scuola inizia al quinto anno d'età con l'iscrizione al primo anno della scuola elementare e si conclude di norma al termine della frequenza del secondo anno della scuola secondaria superiore.

2. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostra di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

4. Il certificato di assolvimento dell'obbligo attesta altresì i risultati raggiunti nell'ultima classe frequentata. Nel caso di mancata promozione alla classe successiva la scuola valuta i crediti formativi relativi alle singole discipline. Tali crediti, la cui disciplina è delegata al Governo ai sensi dell'articolo 11, possono essere utilizzati ai fini di:

- a) inserimento nei corsi di formazione professionale;
- b) ingresso nel mondo del lavoro;

- c) rientri nel sistema scolastico;
- d) partecipazione a iniziative di recupero».

8.4

FERRARA SALUTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Si assolve all'obbligo di istruzione, con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e con la frequenza successiva:

- a) o dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore previsti nel titolo I della presente legge;
- b) o dei corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 9;
- c) o dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis».

8.13

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «all'obbligo prolungato di istruzione si assolve» con le seguenti: «L'assolvimento dell'obbligo all'istruzione si realizza con la frequenza della scuola elementare, della scuola media e».

8.7

STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ordinari o speciali».

8.8

STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

8.11

ALBERICI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) con la frequenza di corsi attivati nell'ambito dell'ordinamento scolastico realizzati anche secondo moduli di alternanza scuola-lavoro o in forma integrativa con la formazione professionale, sulla base di apposite convenzioni di cui all'articolo 16. Essi sono idonei anche al proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore secondo modalità definite nell'ambito dei decreti delegati di cui all'articolo 11».

8.9

STRIK LIEVERS

All'emendamento 8.1, fra la parola: «845» e la parola: «integrati» inserire le seguenti: «che siano riconosciuti qualitativamente idonei e siano».

8.1/1

STRIK LIEVERS

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente lettera:

«c) con la frequenza dei corsi regionali di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, integrati secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis».

8.1

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere alla fine: «, e che abbiano compiuto il 16° anno di età».

8.12

ALBERICI

Sopprimere il comma 3.

8.6

STRIK LIEVERS

All'emendamento 8.5, sostituire le parole: «che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «. Tale certificazione deve contenere i dati essenziali del percorso formativo seguito dall'alunno lungo i dieci anni di istruzione obbligatoria, evidenziando in particolare i risultati raggiunti, attraverso un giudizio complessivo prodotto dal consiglio di classe. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto ad emanare un decreto per indicare le modalità di tale certificazione».

8.5/1

STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di competenza esclusiva dell'autorità scolastica che vi provvede secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione».

8.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Perchè sia assicurata, nell'assolvimento dell'obbligo la maggiore libertà di scelta circa il corso di studi da seguire, per quanto possibile

nelle piccole e medie località vengono raggruppati più licei o istituti tecnici e relativi indirizzi nello stesso istituto».

8.10

STRIK LIEVERS

Art. 9.

All'emendamento 9.0.2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

9.0.2/3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2 al comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«... corrispondere ad adeguati livelli qualitativi riconosciuti secondo modalità e parametri che il Ministro della Pubblica Istruzione definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro, sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione».

9.0.2/12

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) contenere percorsi formativi coerenti con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore e stabiliti secondo le modalità di cui al comma 3».

9.0.2/13

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 al comma 1 lettera b) dopo: «superiore» aggiungere: «di cui al comma 7 dell'articolo 2-bis della presente legge».

9.0.2/4

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2 al comma 1 lettera c) aggiungere alla fine: «analogo adeguamento dovrà riguardare l'esercizio dei diritti democratici degli studenti e delle loro famiglie».

9.0.2/5

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «la direzione e».

9.0.2/14

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, lettera d), dopo le parole: «professionali» inserire le seguenti: «ivi compresa l'abilitazione all'insegnamento».

9.0.2/7

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

f) essere affidati per la direzione a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale e a personale attualmente impegnato nella direzione dei centri di formazione professionale con almeno quattro anni di servizio».

9.0.2/15

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, dopo le parole: «idonei per» aggiungere la seguente: «qualità».

9.0.2/16

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo: «I corsi devono essere riconosciuti idonei all'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge con un'apposita delibera della giunta regionale».

9.0.2/6

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 2, sopprimere il testo e reinserirlo come ultimo capoverso del comma 5.

9.0.2/17

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«...I percorsi formativi di cui al precedente comma 1 lettera b) occupano almeno 15 ore settimanali di attività didattica e vengono stabiliti con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. A tal fine il Ministro della Pubblica Istruzione nomina una Commissione di cui fanno parte membri della Commissione per i nuovi programmi della secondaria superiore, rappresentanti della Regione e del Ministero del Lavoro. Tali percorsi devono contenere anche indicazioni sui contenuti integrativi che l'alunno dovrà acquisire in caso di rientro nella secondaria superiore».

9.0.2/18

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 al comma 4 sostituire le parole: «Agli insegnamenti comuni» con la seguente: «Ai percorsi formativi di cui al precedente comma 2 lettera b)».

9.0.2/19

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 al comma 4, dopo le parole: «personale docente statale» aggiungere le seguenti: «che abbia espresso gradimento per l'insegnamento nei centri di formazione professionale».

9.0.2/20

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 4, alla fine aggiungere: «Tale personale è nominato in base alle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze secondo l'ordine ivi indicato».

9.0.2/8

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 6, aggiungere alla fine: «Le predette assunzioni sono consentite solo fino al soddisfacimento delle esigenze derivanti dal funzionamento di mille classi su scala nazionale».

9.0.2/9

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire le parole da: «sentiti» fino a «competenti commissioni» con le seguenti: «sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e su parere conforme delle».

9.0.2/21

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, sostituire: «in via permanente» con: «per non più di un quinquennio».

9.0.2/10

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

All'emendamento 9.0.2, al comma 9, dopo: «permanente», aggiungere: «con le modifiche eventualmente necessarie».

9.0.2/22

STRIK LIEVERS

All'emendamento 9.0.2 alla fine, aggiungere il seguente comma:

«10. Entro il mese di marzo di ogni anno i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione e alla Corte dei conti

una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo. La Corte dei conti in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione del presente articolo.

9.0.2/11

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Corsi regionali per l'assolvimento dell'obbligo scolastico)

1. I corsi regionali di cui alla lettera c) dell'articolo 8 devono:
 - a) avere una durata non inferiore a due anni;
 - b) contenere, nella soglia oraria minima di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), i programmi degli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, con gli adattamenti resi necessari dallo svolgimento delle attività proprie dei corsi stessi;
 - c) prevedere l'organizzazione dell'attività didattica in conformità dei principi secondo cui si esplica l'attività didattica nella scuola secondaria superiore statale;
 - d) essere affidati, per la direzione e la docenza degli insegnamenti comuni di cui alla lettera b), a personale docente in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ai docenti laureati della scuola secondaria superiore statale;
 - e) esigere, per l'ammissione ai corsi stessi, il possesso da parte degli studenti della licenza di scuola media.
2. Prima della stipula della convenzione di cui al comma 5, il Ministro della pubblica istruzione individua i corsi regionali idonei per locali ed attrezzature all'assolvimento dell'istruzione obbligatoria.
3. Agli studenti che frequentano i suddetti corsi si applicano, ai fini dei passaggi, le disposizioni recate dall'art. 6, comma 1.
4. Agli insegnamenti comuni viene destinato personale docente statale. Ove non si avvalgano di personale statale, i soggetti gestori dei corsi assumono a proprio carico il personale occorrente per i predetti insegnamenti, purchè questo sia in possesso dei requisiti di cui alla lettera d) del comma 1.
5. Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministero della pubblica istruzione e le Regioni interessate, sono disciplinati i reciproci rapporti in ordine all'utilizzazione del personale docente statale, all'utilizzazione delle strutture ed attrezzature ed alla corresponsione di eventuali contributi a favore dei soggetti che gestiscono i corsi stessi, ove si accertino maggiori oneri sostenuti per l'aumentato numero complessivo degli studenti frequentanti, in conseguenza dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.
6. Per la destinazione di personale docente statale ai corsi di cui al presente articolo si provvede prioritariamente mediante l'utilizzazione

di personale di ruolo anche delle dotazioni organiche aggiuntive, e successivamente mediante nuove assunzioni secondo le disposizioni vigenti per il reclutamento del personale di ruolo e non di ruolo. Il predetto personale continua a dipendere organicamente e disciplinarmente dall'autorità scolastica statale ed assolve i compiti inerenti alla funzione docente presso i corsi ai quali è assegnato.

7. L'obbligo scolastico si assolve altresì seguendo un corso di formazione professionale, di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, sulla base di un piano di studi integrato con gli insegnamenti comuni dei primi due anni della scuola secondaria superiore, da frequentare presso una scuola secondaria superiore. A tal fine è stipulata un'apposita convenzione tra il Provveditore agli studi, il Preside della scuola secondaria superiore ed il soggetto gestore che intende istituire il corso integrato, convenzione con la quale sono determinati i parametri organizzativi e le garanzie di ordine didattico che il corso stesso deve assicurare.

8. Con regolamento, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità e nella forma previste dall'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono dettate le norme per l'attuazione del presente articolo e, in particolare per la definizione degli schemi-tipo delle convenzioni previste dai commi 5 e 7.

9. All'inizio del sesto anno di attuazione dei corsi di cui al presente articolo, il Ministro della Pubblica Istruzione, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, dispone la soppressione o la prosecuzione, in via permanente, delle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico nei corsi regionali secondo le disposizioni recate dal presente articolo».

9.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«Art. ...

(Progetti obiettivo per il recupero scolastico)

1. Nella scuola secondaria superiore al fine di realizzare azioni positive di recupero e di sostegno rivolte a ragazzi in possesso della licenza media, ma in gravi difficoltà nella prosecuzione degli studi secondari superiori, sono attivati progetti obiettivo di recupero didattico.

2. I progetti obiettivo di cui al comma 1 hanno carattere modulare e possono prevedere attività convenzionate con i centri di formazione professionale. I relativi programmi, le modalità e i criteri di valutazione sono formulati dal collegio dei docenti. Le linee generali dei suddetti programmi e le modalità di organizzazione dei progetti sono definite

con un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Alla conclusione delle attività in cui si articolano i progetti mirati i docenti esprimono un motivato giudizio sulle capacità degli studenti, che può anche comportare la possibilità di iscrizione al secondo anno dei corsi ordinari.

4. Per gli studenti che hanno frequentato le attività del progetto obiettivo è comunque prevista la possibilità di frequentare un successivo corso di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, di durata annuale, che la scuola istituisce tramite apposita convenzione con le competenti autorità regionali».

9.0.3

ALBERICI, CALLARI GALLI, NOCCHI, LONGO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

303ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESI*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.**La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi (2959), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi ed altri; Tassi ed altri; Ronzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri, mercoledì 4 dicembre.

Il senatore PATRIARCA, che svolge le funzioni di relatore al posto del senatore Rezzonico, dà conto del parere favorevole e tuttavia condizionato all'introduzione di taluni emendamenti espresso nella giornata di ieri dalla 5ª Commissione sul testo e sugli emendamenti presentati dal relatore. Illustra quindi il subemendamento 2.1/1 e gli emendamenti 2.2 e 12.0.1, che recepiscono le condizioni poste nel parere della 5ª Commissione. Dopo aver dichiarato di aggiungere la sua firma agli emendamenti 2.1 e 12.1 presentati dal senatore Rezzonico in una precedente seduta, illustra l'emendamento 9.1 con il quale si precisa un requisito per accedere ai benefici previsti dall'articolo 9.

Dopo che il sottosegretario SANTONASTASO si è dichiarato favorevole su tutti gli emendamenti presentati, si passa alla votazione di articoli ed emendamenti.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 senza modifiche.

In sede di articolo 2 sono messi ai voti ed accolti il subemendamento 2.1/1 e gli emendamenti 2.1 e 2.2 e quindi l'articolo 2 nel testo emendato.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli articoli dal 3 all'8 senza modifiche.

In sede di articolo 9 è messo ai voti ed approvato l'emendamento 9.1 e quindi l'articolo 9 nel testo così modificato.

Sono quindi posti ai voti ed approvati senza modifiche gli articoli 10 e 11.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 12.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 12.

È quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.0.1.

Si passa alla votazione finale del disegno di legge.

Il presidente SENESI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo comunista-PDS, voto che si motiva con il senso di responsabilità dell'opposizione nei confronti delle attese della categoria. Denuncia comunque le responsabilità del Governo nel ritardo dell'approvazione della legge, richiamando la circostanza che l'esecutivo, nel disegno di legge finanziaria n. 3003 presentato al Senato, aveva cancellato gli accantonamenti relativi all'autotrasporto merci. Afferma inoltre che le risorse stanziare dal provvedimento non corrispondono a quelle previste nell'accordo siglato tra il Governo e la categoria interessata.

Dopo che i senatori PATRIARCA e MARNIGA hanno dichiarato, a nome dei rispettivi Gruppi, il loro voto favorevole, il sottosegretario Santonastaso dichiara che le risorse stanziare dal provvedimento, pur non corrispondendo esattamente a quelle previste nell'accordo tra Governo e categoria interessata, sono comunque tali da soddisfare sostanzialmente le esigenze del settore.

È quindi posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

La seduta termina alle ore 13.

EMENDAMENTI**Ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi
(2959)**

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle finalità di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse del fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404, che allo scopo è integrato con lire 57 miliardi per l'anno 1992, con lire 30 miliardi per l'anno 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, nonché con il limite di impegno di lire 40 miliardi per il 1993».

2.1

REZZONICO

All'emendamento 2.1, dopo le parole: «alle finalità di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «che trovano attuazione mediante gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10».

2.1./1

PATRIARCA

Al comma 4, sostituire le parole: «nell'esercizio successivo» con le seguenti: «negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1994».

2.2

PATRIARCA

Art. 9.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui alla citata legge n. 298 del 1974,» aggiungere le seguenti: «che abbiano superato i 60 anni se uomini e i 55 se donne e».

9.1

PATRIARCA

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 e del comma 6 dell'articolo 9, pari a lire 9 miliardi annui per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede con le disponibilità di cui al fondo centrale di garanzia, istituito con legge 4 agosto 1984, n. 467, che viene soppresso; la somma di lire 27 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro del tesoro al fondo di cui all'articolo 2 della legge 30 luglio 1985, n. 404.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2, valutato complessivamente in lire 220 miliardi per il triennio 1992-1994 di cui lire 30 miliardi per il 1992, lire 70 miliardi per il 1993 e lire 120 miliardi per il 1994 si provvede: quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi a favore dell'associazionismo nell'autotrasporto delle merci» (limite di impegno); e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 80 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Misure urgenti per l'incentivazione all'associazionismo nell'autotrasporto delle merci».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.1

REZZONICO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

1. Fatti salvi i termini più brevi previsti da specifiche disposizioni, i benefici di cui alla presente legge sono concessi limitatamente al triennio 1992-1994».

12.0.1

PATRIARCA

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

360ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Bastianini.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE**Bernardi ed altri: Obbligatorietà di installazione di rilevatori di gas (651)****Boato: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416)****Petrara ed altri: Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645)****Petrara ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti (2913)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge n. 2913)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º agosto 1991.

Il relatore ALIVERTI si sofferma sui problemi derivanti dall'interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in ordine al quale sollecita chiarimenti da parte del senatore Petrara.

Sulla questione si svolge un ampio dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il relatore ALIVERTI, il senatore PETRARA e il presidente FRANZA. Si conviene, infine, di accogliere l'interpretazione estensiva del predetto articolo 1 della legge n. 46, nel senso che le norme di sicurezza si applicano anche agli edifici nei quali si svolgono forme di vita collettiva. La Commissione unanime, quindi, decide di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2913.

Il sottosegretario BASTIANINI si riserva di far conoscere l'orientamento del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 651, 1416, 2645 e 2913 viene quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (921-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 3 ottobre 1991.

Il presidente FRANZA avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali.

Il relatore ALIVERTI, quindi, motiva il consenso del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge in discussione, benchè permangano serie perplessità su talune modifiche apportate dalla Camera dei deputati: in particolare risultano assai discutibili la previsione di un limite temporale di validità della normativa nonchè la sottrazione agli ingegneri dei compiti di collaudo per i montacarichi.

Il senatore PETRARA, pur associandosi alle motivazioni addotte dal relatore, preannuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS, nonostante non sembri condivisibile l'esclusione degli ordini professionali.

Si procede quindi alle votazioni.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, sono separatamente posti ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli da 1 a 10, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che, a causa di sopravvenuti impedimenti di molti componenti della Commissione, l'odierna seduta pomeridiana, già prevista per le ore quindici, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

194^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

Barca: Istituzione del «contratto di solidarietà» a favore degli anziani (2984)
(Esame e rinvio)

Il presidente GIUGNI, relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che il contratto di solidarietà delineato dal disegno di legge in titolo vuole assicurare agli ultrasessantacinquenni un'assistenza di natura privatistica che, fra l'altro, permetta allo Stato e agli Enti locali di risparmiare una serie di oneri derivanti da ricoveri in ospedale, cronici o case di riposo. Il contratto in questione dovrebbe essere stipulato, come specificato all'articolo 2, tra ultrasessantacinquenni bisognosi di assistenza e giovani dai 18 ai 26 anni ovvero pensionati di età superiore ai 55 anni che intendano esercitare l'attività di collaboratore domestico, infermiere, segretario o di persona di compagnia.

Il relatore sottolinea quindi che numerosi sono gli elementi di elasticità che contraddistinguono il rapporto di lavoro sottostante al contratto: si prevedono ad esempio deroghe ai contratti collettivi di lavoro fissati per le diverse categorie di lavoratori indicate nell'articolo 2 ovvero si stabilisce che il contratto non comporti diritti ed oneri di liquidazione né pagamento dei contributi previdenziali. L'articolo 3 prevede inoltre che il contratto esaurisca ogni effetto dieci giorni dopo la disdetta data da una delle parti. Una più approfondita riflessione sarebbe poi opportuna, ad avviso del relatore, sul previsto divieto di intermediazione per la stipula del contratto di solidarietà, mentre dichiara di condividere l'incompatibilità del compenso derivante dal contratto di solidarietà con altro tipo di redditi. L'oratore sottolinea infine che sarebbe opportuno un approfondimento in merito all'articolo

9, laddove si stabilisce che il lavoro svolto in base al contratto di solidarietà costituisce titolo di apprendistato. Il Presidente afferma in sintesi che l'idea di fondo contenuta nel disegno di legge appare del tutto condivisibile, pur ritenendo che il testo dovrebbe essere tecnicamente migliorato sotto il profilo della coerenza con le norme relative al diritto del lavoro. Sottolinea inoltre la necessità di riflettere sul rischio di una utilizzazione distorta del contratto per fini non assistenziali.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore BARCA, presentatore del provvedimento in titolo, ringrazia il relatore per gli apprezzamenti espressi sul provvedimento. Informa quindi la Commissione di aver inviato, prima della presentazione del disegno di legge, le bozze dello stesso al Ministro del lavoro e al Ministro degli affari sociali, oltretutto al presidente Giugni. Le osservazioni espresse dal Ministro degli affari sociali sono in gran parte coincidenti con quelle testè esposte dal relatore: tali osservazioni sono peraltro condivisibili nel merito in quanto ad esempio il rischio di un abuso del contratto di solidarietà è questione sulla quale, sicuramente, è necessario riflettere maggiormente. Ricorda poi che il disegno di legge è stato elaborato sulla base di dati statistici raccolti negli ospedali in alcuni periodi critici, quali quelli estivi. Si dichiara inoltre disponibile, se la Commissione ritenesse l'età di 65 anni troppo bassa per la stipulazione del contratto, ad elevarla a 70 anni. Anche per quanto riguarda la norma relativa all'apprendistato, condivide quanto sottolineato dal relatore sulla necessità di un aggiustamento tecnico. Specifica infine che il disegno di legge comprende, tra i soggetti che possono stipulare il contratto, anche i cittadini extracomunitari, benchè tale contratto non possa costituire titolo per immigrare in Italia o per modificare il titolo del diritto della permanenza in Italia di cittadini stranieri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A 1, 11ª)

Il senatore ANTONIAZZI chiede un rinvio della discussione in sede deliberante sul disegno di legge relativo alle disposizioni sul servizio mensa in quanto, date le ultime pronunce giurisprudenziali sulla materia, si rende necessario un ulteriore approfondimento del problema. A nome della sua parte politica chiede pertanto un congruo lasso di tempo per una migliore definizione delle decisioni da adottare in relazione al disegno di legge.

Il senatore DIONISI si associa alla richiesta del senatore Antoniazzi.

Il presidente GIUGNI, a seguito delle richieste testè avanzate, ritiene che la discussione sul disegno di legge possa essere rinviata alla prossima settimana ed invita il rappresentante del Governo a fornire gli opportuni ragguagli sull'evoluzione della giurisprudenza in materia.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni in materia di contributi INAIL (risultante dallo stralcio dell'articolo 10 del disegno di legge 3004) (3004-bis)**

(Rinvio della discussione)

Il presidente GIUGNI avverte che, stante l'assenza del relatore, senatore TOTH, impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, la discussione sul disegno di legge in titolo è rinviata ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIUGNI avverte che, essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 11,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

284^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
BOSCO*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,45.***IN SEDE REDIGENTE****Boato ed altri: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575)****Serri ed altri: Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803)****Berlinguer ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645)****Scevarolli ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086)****Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati****e petizioni nn. 431 e 437 attinenti ai suddetti disegni di legge**
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 16 ottobre scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore, senatore BAUSI, presenta l'emendamento 1.59, integralmente sostitutivo dell'articolo 1.

Il presidente BOSCO dichiara decaduti, per assenza del proponente, gli emendamenti 1.1, 1.5, 1.6, 1.7; fa quindi propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.50 e 1.51.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.23, 1.26, 1.27, 1.29, 1.31, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.49 e 1.48.

Il senatore FABRIS fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.2 e 1.58; illustra quindi gli emendamenti 1.3, 1.52, 1.53 e 1.54.

Il senatore CUTRERA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.4, 1.57, 1.55 e 1.56.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti 1.18, 1.22, 1.28, 1.30, 1.32 e 1.38.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 1.15, 1.25 e 1.33; contesta quindi talune affermazioni apparse sulla stampa in merito alle posizioni di parlamentari presenti in Commissione.

Il presidente BOSCO sospende brevemente la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 10,20).

I senatori ANDREINI e NEBBIA non condividono la decisione di sospendere la seduta. Il presidente BOSCO replica che la discussione sugli emendamenti non poteva estendersi a materia estranea all'oggetto dell'articolo 1.

Il relatore, senatore BAUSI, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti diversi dall'1.59, invitando i proponenti a ritirarli.

Il sottosegretario ANGELINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Con i voti favorevoli dichiarati dai senatori CUTRERA, GOLFARI, TORNATI, NEBBIA, TRIPODI e BOATO e con il voto contrario del senatore SPECCHIA, l'emendamento 1.59 è approvato dalla Commissione. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 2.5, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 2.6.

Il senatore NEBBIA illustra l'emendamento 2.8.

Il senatore ANDREINI fa proprio ed illustra l'emendamento 2.2.

Il senatore CUTRERA fa proprio l'emendamento 2.3 e lo illustra congiuntamente al proprio emendamento 2.4.

Il senatore BOATO illustra gli emendamenti 2.22 e 2.1.

Il relatore, senatore BAUSI, esprime parere contrario a tutti gli emendamenti, fatto salvo l'emendamento 2.22.

Il sottosegretario ANGELINI, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sugli emendamenti 2.3 e 2.4, su cui è favorevole, e sull'emendamento 2.22, per il quale si rimette all'Assemblea.

Con il voto favorevole dei senatori BOATO, CUTRERA e TRIPODI, l'emendamento 2.5 è respinto dalla Commissione, la quale approva poi l'emendamento 2.22.

Dopo che il senatore FABRIS ha ritirato l'emendamento 2.6, la Commissione respinge l'emendamento 2.7.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO e NEBBIA, gli emendamenti 2.1 e 2.8, di contenuto identico, sono respinti dalla Commissione.

La senatrice NESPOLO uniforma il testo del proprio emendamento 2.2 a quello degli emendamenti 2.3 e 2.4; la caccia alla marmotta rappresenta una forzatura delle leggi naturali, che vedono questo animale già in letargo nella fase di apertura del periodo venatorio. Annuncia pertanto voto favorevole ai tre emendamenti.

Annunciano voto favorevole anche i senatori NEBBIA, TRIPODI e CUTRERA, mentre annunciano voto contrario i senatori FIOCCHI e SPECCHIA. Anche il senatore GOLFARI si dichiara contrario, pur essendo disposto a riesaminare la questione all'articolo 18; il senatore NERI, invece, manifesta contrarietà senza ipotesi subordinate.

La Commissione respinge gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, posti congiuntamente ai voti.

Con il voto favorevole annunciato dal senatore SPECCHIA, l'emendamento 2.9 è respinto dalla Commissione; analogo esito hanno, in votazioni separate, gli emendamenti 2.10, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori ANDREINI, NEBBIA, BOATO, CUTRERA, GOLFARI e FIOCCHI, e con il voto contrario annunciato dal senatore SPECCHIA, la Commissione approva l'articolo 2 nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

Il senatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Mentre i senatori BOATO e FIOCCHI manifestano, per opposti motivi, opposizione agli emendamenti presentati, il relatore BAUSI - nell'esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.2 e 3.3, si dichiara disposto ad esprimere parere favorevole sull'emendamento 3.1, ove riformulato nel senso di garantire il divieto di prelievo a qualsiasi scopo, anche momentaneo.

I senatori GOLFARI e TORNATI esprimono preferenza per il testo originario dell'articolo 3, ricordando che esso deriva da un delicato equilibrio tra la negazione del principio dell'uccellazione e la fissazione di un contingente minimo di richiami vivi.

Il senatore SPECCHIA ritira gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3, dopo che il relatore BAUSI ha espresso parere contrario anche sull'emendamento 3.1.

Con il voto favorevole annunciato dai senatori BOATO, TORNATI, CUTRERA, NEBBIA, GOLFARI, TRIPODI, FIOCCHI e SPECCHIA, l'articolo 3 è approvato dalla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(La seduta sospesa alle ore 11,20, riprende alle ore 11,40).

IN SEDE REFERENTE

Fabbi ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore, senatore CUTRERA, illustra gli emendamenti 3.28 e 3.29, volti a recepire le istanze formulate da taluni emendamenti al comma 3 ed al comma 7. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 3.13 e 3.7, mentre è contrario all'emendamento 3.21 e 3.8; si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.24, mentre invita

ad accantonare l'emendamento 3.15, impropriamente riferito all'articolo 3.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI si è uniformato ai pareri espressi dal relatore, sulla proposta di accantonare l'emendamento 3.15 conviene la Commissione.

Il senatore PETRARA ritira l'emendamento 3.11, considerandolo sostanzialmente recepito nell'emendamento 3.28 del relatore.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 3.6, dopo averne illustrate le ragioni che sono sostanzialmente recepite dall'emendamento del relatore.

Il senatore FLORINO, ritirati gli emendamenti 3.18 e 3.22, invita a chiarire la lettera c) del comma 3 proposto; il senatore INNAMORATO, ritirato l'emendamento 3.3, solleva il dubbio che l'intervento nelle zone terremotate abbia prodotto opere non connesse con il sisma.

Il senatore TORNATI rileva l'opportunità di un rafforzamento dei limiti concernenti il finanziamento delle opere di urbanizzazione primaria.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 3.28 del relatore.

Il senatore GOLFARI, su invito dei senatori INNAMORATO e PETRARA, modifica l'emendamento 3.8, nel senso di limitare la soppressione soltanto al secondo periodo del comma 4, con un'ulteriore modifica formale al primo periodo.

Nella suddetta riformulazione, l'emendamento 3.8 è posto ai voti con il parere favorevole di relatore e Governo, ed è approvato dalla Commissione.

Il senatore INNAMORATO si associa alle considerazioni favorevoli sull'emendamento 3.13 del senatore Petrarà, mentre il senatore FLORINO invita a considerare la situazione di illegalità in cui versa l'attribuzione di alloggi nelle zone terremotate.

L'emendamento 3.13 è quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore FLORINO ipotizza un proprio ordine del giorno in Assemblea sulla valutazione di impatto ambientale per le opere costruite nelle zone terremotate. A tal proposito il relatore CUTRERA si esprime in senso favorevole.

Il senatore FLORINO insiste per la votazione dell'emendamento 3.21, che è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 3.29 è approvato dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.7 si apre una breve discussione tra i senatori INNAMORATO, SCARDAONI, FLORINO e GOLFARI, circa l'utilizzabilità dei proventi derivanti dal riscatto degli alloggi costruiti con le provvidenze della ricostruzione.

Indi l'emendamento 3.7 è approvato dalla Commissione.

I senatori PETRARA e TRIPODI annunciano voto favorevole sull'emendamento 3.24, che è respinto dalla Commissione.

Dopo che il senatore FLORINO ha auspicato che in Assemblea si introduca un maggiore collegamento tra il programma di cui al comma 6 e gli eventi sismici del 1980, sull'articolo 3 del testo emendato annunciano voto favorevole i senatori TORNATI, ZANGARA e INNAMORATO, mentre il senatore TRIPODI si astiene.

L'articolo 3 è quindi approvato dalla Commissione nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

285^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente
Bosco*

Intervengono il ministro per il coordinamento della protezione civile Capria e i sottosegretari di Stato per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Cimino e per i lavori pubblici D'Amelio.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Bertoli ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (2999), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione ed approvazione con modificazioni)

Il relatore FABRIS riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, del quale sottolinea i limitati oneri finanziari e gli obiettivi circoscritti. Passa quindi ad illustrare in modo analitico il contenuto dell'articolato soffermandosi, su richiesta del senatore Boato, sulle

disposizioni recate nell'articolo 1, concernenti i procedimenti di ricomposizione fondiaria. Dà poi conto di una serie di emendamenti, relativi a ciascuno degli articoli in esame, volti a soddisfare la condizione posta nel parere della Commissione bilancio e a fornire attuazione alle altre indicazioni ivi contenute.

Si apre il dibattito.

Il senatore BEORCHIA osserva che il provvedimento in discussione risponde all'esigenza di portare a conclusione taluni interventi per i territori interessati, con particolare riferimento alle opere di ripristino e ricostruzione dei minori edifici di culto. Esprime quindi il proprio apprezzamento per le indicazioni formulate nel parere della Commissione bilancio.

Il senatore TRIPODI motiva il proprio consenso al disegno di legge, del quale apprezza il carattere conclusivo di una lunga vicenda di interventi pubblici per i territori interessati.

Il senatore FLORINO obietta che i provvedimenti di cui all'articolo 3 non si giustificano in alcun modo, specie in riferimento alle più urgenti esigenze di sostegno alle attività produttive.

Il relatore FABRIS precisa che i richiamati provvedimenti costituiscono una quota residuale di un intervento più ampio ed organico per il ripristino dei complessi edilizi destinati ai più diversi usi.

Il senatore FLORINO ribadisce il proprio dissenso da tale disposizione, della quale rileva l'evidente tenore elettoraleistico.

Il presidente BOSCO invita il senatore Florino a non usare argomenti non fondati per esprimere una legittima opinione dissidente.

Il senatore BOATO constata la difficoltà di valutare l'esatto contenuto delle disposizioni in esame, sebbene le osservazioni del senatore Florino risultino quanto meno approssimative.

Il senatore CUTRERA sottolinea con soddisfazione che il disegno di legge in esame è volto a completare una serie di interventi che hanno avuto sinora esiti positivi.

Si procede quindi alle votazioni.

Approvato l'emendamento 1.1, con il parere favorevole del ministro Capria, la Commissione approva l'articolo 1 nel testo modificato.

Sono poi approvati l'emendamento 2.1, previo parere favorevole del Governo, nonché l'articolo 2 nel testo risultante dalla predetta modifica.

Del pari approvati risultano poi l'emendamento 3.1, con il parere favorevole del ministro Capria, e l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione, quindi, approva, con il favorevole avviso del Governo, l'emendamento 4.1 e, successivamente, l'articolo 4 nel testo risultante dalla predetta modifica.

Quanto all'articolo 5, sono successivamente approvati l'emendamento 5.1, previo favorevole avviso del ministro Capria, e l'articolo 5 nel testo modificato.

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono quindi i senatori CUTRERA, a nome del Gruppo socialista, TORNATI, a nome del Gruppo comunista-PDS, TRIPODI, a nome del Gruppo di Rifondazione comunista e GOLFARI, a nome del Gruppo democratico cristiano.

Il senatore BOATO preannuncia la propria astensione.

Il senatore FLORINO preannuncia il voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche dianzi accolte.

Tornati ed altri: Ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (2846)

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ZANGARA riferisce favorevolmente sul disegno di legge n. 3054, che provvede ai necessari interventi di sostegno per un territorio gravemente colpito da un evento sismico che ha provocato lutti, danni economici e gravi lesioni al suo inestimabile patrimonio culturale. Tali drammatiche evenienze si sono registrate in un'area già afflitta da seri problemi di arretratezza sociale ed economica.

Il provvedimento in discussione definisce in modo puntuale gli obiettivi di intervento e i criteri di controllo della spesa pubblica che ne deriva.

Procede quindi a un esame analitico degli articoli, sottolineando il carattere organico del disegno di legge, verso il quale si è registrata una positiva sensibilità anche da parte delle organizzazioni sindacali. Il provvedimento testimonia un apprezzabile intento di solidarietà verso le popolazioni interessate e un doveroso impegno per la vigilanza politica e amministrativa al fine di assicurare trasparenza ed efficienza negli interventi di ricostruzione. Dopo aver illustrato il contenuto del disegno di legge n. 2846, invita la Commissione all'approvazione definitiva del provvedimento di iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati, perchè si risponda in modo tempestivo alle attese legittime

delle popolazioni interessate, già duramente provate dall'evento sismico.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GRECO sollecita una rapida conclusione dell'iter parlamentare per un provvedimento volto ad assicurare una concreta e pronta risposta all'attesa delle popolazioni interessate. Dopo aver dato atto al ministro Capria di aver predisposto un provvedimento molto apprezzabile per l'intento di coniugare i requisiti di trasparenza ed efficienza, auspica che il Parlamento si orienti in modo coerente verso le popolazioni meridionali, nel segno di un nuovo patto civile tra il nord e il sud del paese.

Su richiesta del senatore TRIPODI, il presidente BOSCO fornisce poi chiarimenti in ordine alla procedura da seguire nel prosieguo della discussione.

La senatrice MOLTISANTI, quindi, lamenta il ritardo con il quale si perviene a un adempimento dovuto nei confronti delle popolazioni interessate che, in assenza di un intervento immediato, saranno costrette a trascorrere un altro inverno in condizioni di estremo disagio.

Auspica, infine, che l'espressione del prescritto parere della Commissione bilancio non comporti un ulteriore ritardo nell'adozione del provvedimento.

Il senatore TORNATI rileva che il lavoro parlamentare in ordine al provvedimento in discussione si è svolto in modo tempestivo e coerente. Sottolineata la situazione drammatica nella quale versano le popolazioni locali, esprime apprezzamento per il carattere innovativo delle disposizioni recate nel disegno di legge: esse, anche in accoglimento delle indicazioni formulate dalla sua parte politica, sono ispirate all'intento di ricondurre nei procedimenti ordinari gli interventi di ricostruzione, definendo e selezionando le priorità di azione. Auspica infine che l'approvazione definitiva del disegno di legge intervenga in tempi rapidi.

Il senatore FABRIS esprime, a nome del Gruppo democratico cristiano, vivo apprezzamento per il contenuto del disegno di legge, con particolare riferimento al ruolo attribuito agli enti locali nel processo di ricostruzione. Si associa infine all'auspicio di una rapida approvazione.

Il senatore TRIPODI sottolinea come il provvedimento in esame, benchè apprezzabile, sia comunque tardivo: le popolazioni interessate versano in precarie condizioni abitative e avanzano da tempo una legittima protesta per l'inerzia del Governo e del Parlamento.

Il senatore INNAMORATO motiva il consenso del Gruppo socialista al disegno di legge: esso predispone un sistema snello e trasparente nella graduazione degli interventi, dei quali auspica una pronta esecuzione. Dopo aver sottolineato il positivo ruolo degli enti locali prefigurato nel testo in esame, esprime soddisfazione per le disposizioni di cui all'articolo 8, concernenti i territori del Belice.

Il ministro CAPRIA sottolinea che il disegno di legge intende assicurare un intervento efficace e tempestivo per la soluzione del grave disagio nel quale si trovano le popolazioni interessate dall'evento sismico. Il provvedimento ha carattere organico e definisce una tipologia di interventi che può essere considerata paradigmatica per tutte le evenienze di questo genere: si tratta, infatti, di assicurare efficacia e trasparenza alle provvidenze in questione, con il pieno coinvolgimento degli enti locali interessati.

Un simile provvedimento ripropone l'attualità di una organica ridefinizione degli interventi di protezione civile, in ordine alla quale preannuncia che il Governo è disponibile a riprendere immediatamente l'esame dei relativi disegni di legge.

Auspica, infine, che la Commissione possa procedere immediatamente alla votazione dell'articolato, per esprimere un segnale positivo ai rappresentanti istituzionali delle popolazioni interessate.

Il presidente BOSCO precisa che la Commissione non è in condizione, a norma del Regolamento del Senato, di procedere immediatamente alle votazioni, in assenza del prescritto parere della Commissione bilancio. Sottolinea, comunque, che la discussione generale ha espresso, in modo non equivoco, un orientamento unanime alla definitiva e sollecita approvazione del disegno di legge.

Il senatore SCIVOLETTO, infine, auspica che il parere della Commissione bilancio intervenga al più presto e si ispiri alla medesima, corretta impostazione già adottata in merito al disegno di legge n. 2999, dianzi approvato.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Fabbri ed altri: Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728)

Azzarà ed altri: Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876)

Petrara ed altri: Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (2990)

Boato ed altri: Completamento dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Su proposta del senatore GOLFARI, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.0.1/1 e 3.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il senatore GOLFARI illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, mentre il senatore TORNATI fa propri ed illustra gli emendamenti 4.3 e 4.4.

Sull'emendamento 4.1 il senatore ACONE esprime il suo favore, auspicando una correzione formale del testo: quest'ultima è proposta dal relatore CUTRERA con l'emendamento 4.5.

Il senatore FLORINO ricorda le risultanze della Commissione d'inchiesta, in merito alla proliferazione di varianti agli strumenti urbanistici: l'emendamento 4.3 potrebbe dare occasione per un esame della questione dei piani di recupero.

Il senatore TORNATI difende i contenuti dell'emendamento 4.3, mentre i senatori FABRIS ed ACONE lo considerano pleonastico.

Il presidente BOSCO auspica l'adozione di prassi amministrative tali da consentire un reale varo dei piani di recupero negli antichi paesi del Mezzogiorno.

Il senatore CUTRERA esprime parere favorevole all'emendamento 4.1, alla luce dell'emendamento 4.5 da lui stesso presentato; parere favorevole merita anche l'emendamento 4.2, mentre parere contrario incontra l'emendamento 4.3; sull'emendamento 4.4 si rimette al Governo.

Il sottosegretario D'AMELIO si conforma al parere del relatore, esprimendo altresì parere favorevole all'emendamento 4.5 e contrario all'emendamento 4.4.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 4.1, 4.5 e 4.2.

La Commissione respinge poi l'emendamento 4.3, così come con una successiva votazione l'emendamento 4.4.

Con i voti contrari dei senatori FLORINO, TORNATI e TRIPODI è approvato dalla Commissione l'articolo 4 nel testo emendato.

Il senatore TORNATI illustra gli emendamenti 5.9, 5.5 e 5.7, ai quali aggiunge la propria firma.

Il senatore INNAMORATO illustra l'emendamento 5.8, nonché l'emendamento 5.2 cui aggiunge la propria firma.

Il senatore ACONE illustra l'emendamento 5.1; invita altresì a non innovare improvvidamente la normativa esistente in materia di stato giuridico dei dipendenti comunali.

Il senatore TRIPODI illustra l'emendamento 5.4, che disciplina la materia dei compensi diversamente dall'emendamento 5.3, illustrato dal senatore GOLFARI.

I senatori TRIPODI, FLORINO ed INNAMORATO ritengono necessaria la previsione di cui all'emendamento 5.9, che pur non impeccabile dal punto di vista formale ovvia ad una grave prassi riscontrabile nei comuni delle zone terremotate: i dipendenti comunali sono spesso autorizzati a redigere progetti per privati cittadini. I senatori GOLFARI e FABRIS non ritengono si possa parametrare il dispositivo normativo rispetto ai casi di illegalità manifesta.

Il senatore GOLFARI ravvisa una sostanziale analogia tra i commi 1 e 3 dell'articolo 5 proposto dal comitato ristretto, fatta salva la previsione speciale per gli avvocati di parte: conseguentemente il relatore CUTRERA propone l'emendamento 5.14 soppressivo del comma 3.

I senatori INNAMORATO e TRIPODI esprimono preferenza per il mantenimento del testo originario, soprattutto in considerazione di talune ipotesi di unificazione dei commi 1 e 3 poi disattese dal relatore.

Il senatore ACONE propone una riformulazione dell'emendamento 5.8, che, dopo interventi dei senatori GOLFARI e TRIPODI, è accolta dal proponente, senatore INNAMORATO: per essa, non sono ammesse convenzioni nè con i sindaci nè con studi professionali, salvo quelle che si rendessero necessarie per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

Il senatore FLORINO identifica nel meccanismo di collaudo degli edifici costruiti una vera e propria fonte di malcostume politico-amministrativo: per superarlo, occorre affidarlo non più a commissioni di designazione politica o ministeriale, bensì agli ordini professionali, ed a tale scopo presenta l'emendamento 5.15, sul quale si sviluppa un dibattito cui prendono parte i senatori GOLFARI, ACONE, CUTRERA, TRIPODI e FABRIS ed il sottosegretario D'AMELIO.

Il relatore, senatore CUTRERA, presenta l'emendamento 5.13, volto a superare la divergenza tra gli emendamenti 5.4 e 5.3 in merito ai compensi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo: si propone l'applicazione delle disposizioni di legge vigenti per il Ministero dei lavori pubblici. Indi il relatore esprime parere favorevole all'emendamento 5.9, e all'emendamento 5.1, mentre contrario è il parere sugli emendamenti 5.5 e 5.7; parere favorevole esprime sull'emendamento 5.15, così come sull'emendamento 5.8 nel nuovo testo (e considera superati dal proprio emendamento gli emendamenti 5.4 e 5.3); sull'emendamento 5.2, infine, esprime parere favorevole, salvo sull'ultimo periodo, e ne chiede pertanto la votazione per parti separate. Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il sottosegretario D'AMELIO esprime parere contrario agli emendamenti 5.9, 5.5 e 5.7; favorevole invece agli emendamenti 5.1 e 5.8 nel nuovo testo, mentre si rimette alla Commissione sugli emendamenti 5.4,

5.5 e 5.13; per quanto riguarda gli emendamenti 5.2 e 5.15, si uniforma al parere del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.9, mentre approva l'emendamento 5.1.

È poi respinto l'emendamento 5.5 mentre è approvato dalla Commissione l'emendamento 5.14; ne risulta precluso l'emendamento 5.7, mentre è approvato l'emendamento 5.8 nel nuovo testo.

Il senatore GOLFARI ritira l'emendamento 5.3, così come il senatore TRIPODI ritira l'emendamento 5.4; ambedue gli oratori, oltre al presidente BOSCO ed al senatore ACONE, si riservano di riconsiderare la loro posizione alla luce di una verifica delle conseguenze economiche dell'emendamento 5.13, che non dovrà implicare una *reformatio in melius* dell'attuale regime dei compensi per i collaudi.

L'emendamento 5.13 - previo annuncio di voto contrario del senatore TORNATI - è accolto dalla Commissione.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 5.15 nonché la prima parte dell'emendamento 5.2. Respinge infine l'ultimo periodo dell'emendamento 5.2.

Con il voto contrario dei senatori TORNATI e FLORINO, è approvato l'articolo 5 nel testo emendato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*), approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Fauna selvatica)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, della lettera f), legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

6. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione

finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

7. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente ai due Ministri una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili.

8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica».

1.59

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La fauna selvatica è patrimonio collettivo e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

1.1

CASOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In conformità alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, la fauna selvatica è *res comunitatis* e lo Stato la tutela quale bene ambientale nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale».

1.8

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, nelle zone previste dall'articolo 10 comma 3, purchè non contrasti con le effettive esigenze di conservazione della fauna selvatica e non arrechi effettivo danno patrimoniale alle produzioni agricole».

1.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'esercizio dell'attività venatoria, è consentito, nei tempi e nei modi stabiliti dalla presente legge, tenuto conto delle esigenze di conservazione della fauna selvatica e della tutela delle produzioni agricole».

1.10 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «purchè non contrasti» con le seguenti: «e va contemperato».

1.11 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «non arrechi danno effettivo alle» con le seguenti: «nel rispetto delle».

1.12 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «danno effettivo» con le seguenti: «consistente danno».

1.13 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni, tenuto conto della legge 8 giugno 1990 n. 142, emanano norme legislative ed esercitano funzioni amministrative in materia di caccia mediante delega alle provincie».

1.14 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni e le Province autonome provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le Province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.15 GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni, d'intesa tra di loro, provvedono alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie, sentito il parere delle associazioni venatorie più rappresentative».

1.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le Regioni alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alle direttive comunitarie, recepite ed attuate dalla presente legge».

1.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, dopo le parole: «le regioni» aggiungere le seguenti: «e le provincie».

1.18 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 3, sostituire le parole: «alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie» con le seguenti: «alla legge 24 novembre 1978, n. 812, alla legge 5 agosto 1981, n. 503 ed alla direttiva 79/409/CEE».

1.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e alle consuetudini venatorie locali».

1.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, tenendo anche presente le tradizioni venatorie locali».

1.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I rapporti tra Regioni e Province sono disciplinati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.22 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalla presente legge».

1.23 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

1.2 RUBNER

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86».

1.3 BEORCHIA, FABRIS

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome si considerano norme fondamentali di riforma economico-sociale ai sensi dei rispettivi statuti i soli principi contenuti negli articoli: 1, commi 1 e 2, 2; comma 1 (ferma restando l'indicazione da parte delle regioni e province autonome delle specie minacciate di estinzione ai sensi della lettera c) del predetto comma 1); 3; 6, comma 1; 10; comma 1; 11, comma 1; 12, commi 8 e 9; 15, 18, commi 5 (limitatamente al silenzio venatorio) e 9; 20, comma 1; 23 e 26. Si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome le disposizioni contenute nell'articolo 12, commi 10 e 11».

1.58 POSTAL, VETTORI, ROBOL

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente

recepte ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.4

CASOLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE del Consiglio del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812, e della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503».

1.25

GOLFARI, FABRIS

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La presente legge recepisce ed attua le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e 85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985, con i relativi allegati e deroghe concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, integralmente nei modi e nei termini da esse consentiti».

1.26

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.50

PAGANI Maurizio

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.5

FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.27 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.57 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 5, dopo le parole: «85/411/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985» aggiungere le seguenti: «e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991».

1.28 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5, dopo le parole: «presente legge» aggiungere le seguenti: «ivi compresa la deroga di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.52 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.6 FONTANA Elio, CITARISTI, VETTORI, ALIVERTI,
FONTANA Walter

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.29 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.30 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della convenzione di Parigi ratificata ai sensi della legge del 24 novembre 1979, n. 812».

1.55

INNAMORATO, PIERRI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione della deroga di cui all'articolo 9, lettera c) della direttiva 79/409/CEE è rimessa alle regioni ed alle provincie autonome, previo parere del Laboratorio di zoologia».

1.53

FONTANA Elio, FABRIS

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le regioni e le provincie autonome, in attuazione delle direttive 79/409/CEE provvedono, secondo un piano comune precedentemente concordato, ad istituire, lungo le riconosciute rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione opportunamente tabellate con specifica segnaletica da concordarsi con il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i comuni interessati e le associazioni venatorie più rappresentative. Sono da conservare conformi alle esigenze ecologiche, tramite la ricostruzione dei biotopi ove necessario, gli habitat interni a tali zone. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 85/411/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle provincie autonome che si protragga per più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo un nuovo esame della situazione, provvedono il Ministero dell'ambiente e quello dell'agricoltura e delle foreste».

1.31

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» aggiungere le seguenti: «, le provincie».

1.32TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6, dopo le parole: «85/441/CEE», ovunque ricorrono, aggiungere le parole: «e 91/244/CEE».

1.33

GOLFARI, FABRIS

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro dodici mesi».

1.34 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi» con le seguenti: «entro centottanta giorni».

1.35 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.36 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.7 FONTANA Elio, CITARISTI, ALIVERTI, VETTORI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.51 PAGANI Maurizio

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.37 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le parole: «finalizzate al».

1.56 INNAMORATO, PIERRI

Al comma 6 dopo le parole: «zone di protezione,» sostituire le parole: «con il» con le seguenti: «finalizzate al».

1.38 TORNATI, GIUSTINELLI, ANDREINI, PETRARA,
NESPOLO, SCARDAONI

Al comma 6 sostituire le parole: «zone di protezione, con il mantenimento e la sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi» con le seguenti: «le zone di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 3 della direttiva 409/79/CEE».

1.39 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6, dopo le parole: «alla creazione di biotopi» aggiungere le seguenti: «avvalendosi della collaborazione delle associazioni venatorie».

1.40 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 6 sopprimere il seguente periodo: «Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 85/411/CEE».

1.54 FONTANA Elio, FABRIS

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «particolarmente e prioritariamente le specie» con le seguenti: «tutte le specie e prioritariamente quelle».

1.41 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «diciotto mesi».

1.42 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Le regioni e le provincie autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e foreste ed al Ministro dell'ambiente una relazione comune sulle misure adottate ai sensi del comma 6 e sui loro effetti rilevabili. La relazione esprime altresì un giudizio motivato sull'andamento della gestione delle zone di cui allo stesso comma 6».

1.44 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 7, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti: «ogni due anni».

1.45 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989 n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, verifica, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale di cui all'articolo 8, e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la conformità delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni della Comunità economica europea».

1.46 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8, dopo la parola: «verifica,» aggiungere le seguenti: «, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.47 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 sostituire le parole: «l'Istituto» con le seguenti: «gli istituti scientifici istituiti a livello».

1.49 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 8 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'ambiente».

1.48 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 2.

Al comma 1 nell'alinea, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Tutte le specie di mammiferi e uccelli, viventi allo stato naturale, costituiscono il patrimonio faunistico e come tali sono tutelate e protette;».

2.5 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «i mammiferi e gli uccelli» con le altre: «le specie di mammiferi e di uccelli».

2.22 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «martora (Martes martes); puzzola (Mustela putorius)».

2.6 BEORCHIA, FABRIS

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «Martora (Martes martes); puzzola (Mustela putorius)».

2.7 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «muflone (Ovis musimon), popolazione sarda; stambecco (Capra ibex)».

2.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO, POLLICE

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «muflone (Ovis musimon), popolazione sarda; stambecco (Capra ibex)».

2.8 NEBBIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente, sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.2 NESPOLO, LOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.3 PAGANI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «marmotta (Marmota marmota);».

Conseguentemente sopprimere le parole: «marmotta (Marmota marmota)» dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18.

2.4

CUTRERA

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «tarabuso (Boraurus stellaris)» «mignattaio (Plegadis falcinellus)» «volpoca (Tadorna tadorna)» «tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes)» «piviere tortolino (Eudromias morinellus)» «occhione (Burhinus oedicephalus)» «ghiandaia marina (Coracias garrulus)».

2.9

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) tutte le altre specie che direttive comunitarie indicano come minacciate di estinzione».

2.10

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

2.11

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le parole: «o diminuzione;».

2.12

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole».

2.14

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, in fine, aggiungere le parole: « , alle nutrie».

2.15

SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «alle gazze, alle taccole, ai corvidi, ai colombi, ai ghiri».

2.16 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 2, aggiungere in fine le parole: «e al gabbiano comune».

2.17 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il controllo del livello della popolazione degli uccelli selvatici negli aeroporti e nelle loro immediate vicinanze, ai fini della sicurezza aerea è affidato al Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei trasporti, sentito il parere dei rappresentanti delle compagnie aeree».

2.18 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, sostituire le parole: «degli uccelli» con le seguenti: «della fauna».

2.19 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «di concerto col Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

2.20 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale controllo deve essere effettuato con la collaborazione delle associazioni venatorie locali principalmente con metodi di cattura. Gli animali catturati devono essere impiegati per il ripopolamento delle zone del comune sede dell'aeroporto».

2.21 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura, anche temporanea, di uccelli e mammiferi

selvatici nonchè il prelievo a qualsiasi scopo, anche momentaneo, di uova, nidi, piccoli nati di qualsiasi età. Sono esclusi i casi di cui all'articolo 4».

3.1 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Al comma 1, dopo la parola: «selvatici» aggiungere le seguenti: «se non a soli fini amatoriali e per le tradizionali fiere e mercati».

3.2 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge».

3.3 SPECCHIA, FILETTI, PONTONE, SANESI, VISIBELLI

EMENDAMENTI
AL TESTO DEL COMITATO RISTRETTO
(2728-2876-2990-3033)

Art. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Ai fini dell'opera di ricostruzione derivante dal sisma, i comuni possono inoltre destinare le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a):

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e alle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi, realizzati nella fase di emergenza ovvero realizzati a norma dell'articolo 15-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali sono state già espletate le procedure di gara».

3.28

IL RELATORE

Al comma 3, nell'alea, sostituire le parole: «destinare le disponibilità finanziarie sopra specificate» con le seguenti: «destinare le disponibilità finanziarie di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 2 al raggiungimento dei seguenti obiettivi».

3.11

PETRARA

Al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituire dalle seguenti:

a) alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali agli insediamenti abitativi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché di strutture scolastiche laddove siano stati costruiti alloggi che hanno dato vita ad insediamenti abitativi consistenti;

b) al miglioramento qualitativo e strutturale degli insediamenti abitativi realizzati nella fase di emergenza, ovvero a norma dell'articolo 15-ter della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale».

3.6

GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Al comma 3 sopprimere le lettere b) e c).

3.18 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «al completamento delle opere correlate» con le seguenti: «ad interventi di manutenzione straordinaria di opere correlate».

3.3 FRANZA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI, PEZZULLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per tutte le opere completate collaudate e non prima della data di entrata in vigore della presente legge e non acquisite nè gestite dagli enti destinatari, parzialmente o talmente distrutte, non dovrà procedersi a nessun titolo ad ulteriori finanziamenti. Le amministrazioni locali inadempienti saranno perseguite ai sensi delle leggi vigenti».

3.15 SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Sopprimere il comma 4.

3.8 GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Sopprimere, al comma 4, le parole: «di cui all'articolo 1 comma 3 da parte del CIPE», nonchè il secondo periodo.

3.8 (nuovo testo) GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al Prefetto è demandato il compito di controllare le gare di appalto, gli stanziamenti, la realizzazione e la consegna delle opere».

3.22 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, PONTONE, RASTRELLI

Sopprimere il comma 5.

3.13 PETRARÀ

Al comma 6, sostituire le parole: «il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per i problemi delle aree urbane, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, o sugli atti di intervento, promuovono» con le seguenti: «il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno promuove».

3.21 SPECCHIA, FILETTI, FLORINO, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 7, in fine, aggiungere le seguenti parole: «,previo accertamento del possesso dell'ordinanza di assegnazione dei nuclei familiari che ne fanno richiesta».

3.20 SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, PONTONE, RASTRELLI

Al comma 7, aggiungere il seguente periodo:

«I relativi ricavi sono incamerati dai Comuni nei quali siano stati costruiti o acquistati gli alloggi e utilizzati per fini di ricostruzione».

3.7 GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Al comma 7, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«L'assegnatario di alloggio costruito o acquistato dallo Stato per la ricostruzione delle aree della Campania e Basilicata che a qualunque titolo abbia ceduto l'alloggio a terzi, viene privato in via definitiva dallo stesso, e non potrà partecipare ad ulteriori bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare; gli alloggi in questione liberi da persone e cose verranno assegnati ai soggetti destinatari di provvedimenti di rilascio dalla "Commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

3.16 SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Per gli alloggi ammessi al riscatto si applica la norma prevista dall'articolo 23 della legge n.1035 del 1972. L'alloggio acquistato non potrà essere trasferito per atto tra vivi per la durata di 15 anni dalla data del contratto».

3.17 SPECCHIA, FLORINO, FILETTI, RASTRELLI, PONTONE

Al comma 7, sostituire le parole: «sulla base delle valutazioni espresse dall'UTE», con le seguenti: sulla base della normativa vigente in materia di riscatto degli alloggi di edilizia economica e popolare».

3.29

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Gli assegnatari di cui al comma precedente in attesa del contributo per la ristrutturazione delle casa di proprietà, possono rinunciare e accettare il riscatto».

3.24

PETRARA

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto», inserire le seguenti: «del Ministro delle finanze di concerto con il».

3.0.1/1

INNAMORATO

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1° gennaio 1986 dovuti a tutto l'anno di competenza 1991 dai datori di lavoro agricoli e, per le proprie assicurazioni, dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1° gennaio 1992 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3.0.1

PEZZULLO, INNAMORATO, COLETTA

Art. 4.

Al comma 1, le parole da: «ove» a «centri» sono sostituire dalle seguenti: «per l'adozione dei piani di recupero riguardanti zone».

4.1

GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Al comma 1, sostituire le parole: «devono essere sentite prima della sua adozione» con le seguenti: «devono essere previamente sentite».

4.5

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per favorire il completamento della ricostruzione i Consigli comunali possono prorogare non oltre il 31 dicembre 1994 la sospensione dell'obbligo di adottare i programmi pluriennali di cui all'articolo 44 del Testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76».

4.2 **GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La concessione di demolizione degli edifici ricompresi nei piani di recupero è subordinato al parere vincolante della competente Sovrintendenza».

4.3 **PETRARA**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Le norme speciali in vigore relativamente alle deroghe di carattere urbanistico si applicano esclusivamente agli immobili titolari del contributo ai sensi della legge n. 219 del 1981 e successive modifiche e integrazioni».

4.4 **PETRARA**

Art. 5.

Al comma 1, dopo la parola: «comunale» aggiungere le seguenti: «e di dipendente comunale».

5.9 **PETRARA**

Al comma 1, dopo le parole: «sono ubicate le opere» aggiungere le seguenti: «pubbliche e private».

5.1 **FRANZA, ACONE, INNAMORATO, PIERRI, PEZZULLO**

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o con l'esercizio di attività professionali comunque connesse con lo svolgimento di dette opere».

5.5 **PETRARA**

Sopprimere il comma 3.

5.14

IL RELATORE

Al comma 3, dopo la parola: «consigliere comunale» aggiungere: «nel comune di appartenenza».

5.7

PETRARA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono ammesse convenzioni nè con singoli, nè con studi tecnici con i fondi della legge 219/81; quelle ammesse dopo la pubblicazione della legge 12/88 decadono con l'entrata in vigore della presente legge».

5.8

INNAMORATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Non sono ammesse convenzioni nè con singoli, nè con studi professionali, associati o non. Quelle già stipulate decadono con l'entrata in vigore della presente legge.

È ammessa deroga solo se la convenzione si renda necessaria per la mancanza di tecnici nell'organico comunale.

5.8 (Nuovo testo)

INNAMORATO, TRIPODI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione lavori, studi e collaudo, sono pari a quelli utilizzati dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, ridotti di un terzo».

5.4

TRIPODI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la determinazione di compensi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo valgono le disposizioni al riguardo vigenti per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno».

5.3

GOLFARI, FABRIS, MONTRESORI, COVIELLO, AZZARÀ

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per i compensi professionali spettanti a ingegneri, architetti, geometri, geologi per progettazione, direzione lavori, studi e collaudo, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero dei lavori pubblici per le opere della corrispondente categoria».

5.13

IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I collaudi delle opere finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono affidati esclusivamente agli iscritti ai competenti albi professionali».

5.15

FLORINO, CUTRERA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La carica di membro delle Commissioni di cui all'articolo 19 del Testo unico 30 marzo 1990, n. 76 e la assunzione di incarichi in regime di convenzione sono incompatibili con lo svolgimento dell'attività di progettista, direttore dei lavori, collaboratore di opere private e pubbliche finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in condizione di incompatibilità entro 90 giorni possono esercitare la relativa opzione. Il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 opera una valutazione della validità tecnico-finanziaria delle convenzioni stipulate dai comuni con tecnici».

5.2

PIERRI

EMENDAMENTI

Deputati Bertoli ed altri: Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976 (2999) approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Sopprimere, al primo rigo, le parole: «e le agevolazioni».

Sopprimere in fine le parole: «e dal comma 1 dell'articolo 20 della legge 1° dicembre 1986, n. 879,» ed aggiungere le parole: «della medesima legge n. 879 del 1986».

1.1

IL RELATORE

Art. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «1991-1993» con le altre: «1992-1994».

2.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «nel periodo 1991-1993» con le altre: «nel periodo 1991-1994».

Al comma 2, sostituire le parole: «per il 1991» con le altre: «per il 1992», le parole: «per il 1992» con le altre: «per il 1993» e le parole: «per il 1993» con le altre: «per il 1994»

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Al comma 1, in fine, sostituire le parole: «nel periodo 1991-1993» con le altre: «nel periodo 1992-1994».

Al comma 2, sostituire la parola: «1991» con l'altra: «1992», la parola: «1992» con l'altra: «1993» e la parola: «1993» con l'altra: «1994»

4.1

IL RELATORE

Art. 5.

Sostituire le parole: «per l'anno 1991» con le altre: «per l'anno 1992», le parole: «degli anni 1992 e 1993» con le altre: «degli anni 1993 e 1994», sostituire le parole: «del bilancio triennale 1991-1993» con le altre: «del bilancio triennale 1992-1994» e sostituire le parole: «per l'anno 1991» con le altre: «per l'anno 1992».

5.1

IL RELATORE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA
indi del Vice Presidente
RIVA

La seduta inizia alle ore 11,05.

TESTIMONIANZA DEL PROF. GIAMPIERO CANTONI

Il presidente CARTA, dopo aver avvertito che la seduta si terrà con le forme di pubblicità previste ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ricorda che il prof. Cantoni è già stato ascoltato dalla Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro nella seduta del 5 giugno 1990. Prima di dare la parola al prof. Cantoni, che potrà essere ascoltato, se lo ritiene opportuno, nella forma della libera audizione, sottolinea il rapporto di collaborazione instauratosi tra la Commissione e la attuale dirigenza della Banca. Dopo aver ascoltato, nella seduta di ieri, l'ex Presidente e l'ex Direttore generale, le cui testimonianze hanno delineato un quadro allarmante della situazione dell'istituto alla fine degli anni '80, si comprende l'ampiezza dell'iniziativa che i nuovi vertici hanno dovuto dispiegare per restituire alla Banca Nazionale del Lavoro il ruolo che le compete come maggior istituto di credito italiano. Di tale sforzo ha reso peraltro già ampia testimonianza la deposizione del dott. Formosa, che ha focalizzato gli aspetti relativi al sistema dei controlli.

Il prof. CANTONI pronuncia quindi la formula del giuramento dichiarando di voler in tal modo sottolineare che egli si assume la piena responsabilità di quanto affermerà. Si dichiara infatti amareggiato per le testimonianze rese nella seduta di ieri, dal dott. Nesi e dal dott. Pedde, dalle quali emerge una visione completamente distorta del gruppo BNL: il loro allontanamento, peraltro, ha posto le premesse per l'attuale recupero di operatività ed immagine, intrapreso dal nuovo vertice con la collaborazione piena della stragrande maggioranza del personale e con il sostegno degli azionisti, in primo luogo del Ministro del tesoro.

Egli consegna quindi al Presidente una relazione, che intende esporre alla Commissione: in essa è contenuta una ampia sintesi relativa alla vicenda BNL-Atlanta, alla situazione della Banca fino al 4 agosto 1989, alle misure prese dalla nuova dirigenza per avviare un nuovo corso ed alle indagini svolte per individuare le responsabilità nel caso della filiale statunitense.

La Banca Nazionale del Lavoro intermedia attualmente risorse per circa 150 mila miliardi di lire e occupa oltre 25 mila dipendenti: è il gruppo bancario e finanziario più diversificato in Italia e si colloca tra i primi cinquanta del mondo. Quando il prof. Cantoni assunse la carica di presidente, il 4 ottobre 1990, la struttura dell'istituto vedeva al centro dell'articolazione dei poteri la figura del Direttore generale. Nell'ambito della previsione statutaria erano altresì definiti i poteri che quest'ultimo poteva delegare ai Vice direttori generali. Alla data del 23 gennaio 1989 i poteri dei tre vice direttori erano così ripartiti: il dott. Gallo - cui si assegnava il ruolo di Vice Direttore generale vicario - veniva preposto alle attività commerciali ed organizzative (Area commerciale ed Area risorse); il dott. D'Addosio assumeva la responsabilità dell'Area amministrazione ed il dott. Croff era investito della direzione dell'Area finanza. Il Direttore generale continuava a seguire direttamente l'Area crediti ed alcuni uffici (Segreteria generale, Personale, Studi, Partecipazione ed Ispettorato e Sicurezza). Per quel che riguarda le filiali estere, ampi poteri erano stati attribuiti con procure ai direttori delle dipendenze e delle Aree, non sempre in armonia con la disciplina interna della banca.

In generale, il passaggio dalla precedente alla nuova organizzazione, nel gennaio 1988, non venne accompagnato da una adeguata revisione di metodi e procedure per cui permanevano le inadeguatezze e le inefficienze che la nuova strutturazione si proponeva di eliminare. In particolare, la scarsa attenzione alla esigenza di predisporre idonei elementi di riferimento e di monitoraggio, particolarmente rilevanti per un efficace controllo sull'attività estera, si è ripercossa negativamente sull'azione di indirizzo, controllo e coordinamento della direzione centrale. Tali elementi sono stati posti in evidenza dalla Banca d'Italia, nel corso dell'ispezione da questa condotta nel 1989. In seguito al manifestarsi di tali disfunzioni, il controllo di gestione perse progressivamente di importanza ed i controlli interni risultarono inadeguati per mancanza di procedure e di supporti idonei a consentire il riscontro di una corretta operatività, nonché per manchevolezze nel quadro normativo interno. Ciò valeva sia per il controllo contabile amministrativo che per quello dei rischi creditizi, ed analoghe carenze riguardavano la rilevazione e la gestione del «rischio paese». A tali lacune non potevano peraltro sopperire gli accertamenti ispettivi - volti per loro natura ad altra finalità - anche per carenze di organico dell'apposita struttura e per la tendenza ad utilizzare il personale ispettivo in incombenze di altra natura. Inoltre, gli *auditors* interni delle filiali estere, i cui compiti non erano differenziati da quelli attribuiti all'Ispettorato, risultavano inseriti nella struttura rispetto alla quale dovevano svolgere la loro funzione e dalla quale si trovavano a dipendere gerarchicamente, con grave pregiudizio della loro autonomia.

Per quanto riguarda le filiali estere, ed in particolare quelle dell'area Nord e Centro America, alla fine del 1988 si era data attuazione alla riforma deliberata dal Consiglio di amministrazione il 20 gennaio di quell'anno. Tale riassetto ridimensionava l'effettiva operatività del direttore di area (fino alla data di entrata in vigore della riforma, destinatario dei *reporting* delle filiali di competenza) trasferendone gran parte delle attribuzioni alla filiale di New York, divenuta capozona. Dalla periferia alla direzione centrale i flussi informativi contabili pervenivano in funzione di un approccio ragionieristico, mentre i dati informativi extracontabili concernenti i rischi creditizi assunti dalle dipendenze estere erano in larga misura a cadenza mensile e non consentivano quantificazioni globali per le singole dipendenze.

Quando si manifestò il caso Atlanta, l'operatività della Banca era da tempo caratterizzata da un diffuso senso di confusione e deresponsabilizzazione, ed il personale risultava fortemente intimorito e demotivato, anche a causa di diffuse campagne di stampa ostili. L'Istituto, inoltre, doveva sottostare alle iniziative che le varie autorità di vigilanza ed inquirenti andavano assumendo, e si adoperava per soddisfare le numerose richieste di collaborazione o di produzione documentale che le autorità stesse reiteratamente formulavano. Si era, in sostanza, in una situazione di piena emergenza. Essa si caratterizzava per il negativo andamento della gestione economica, per il raddoppio del coefficiente patrimoniale della Banca d'Italia (che ridimensionava l'ambito operativo dell'Istituto) e per la minaccia di diminuzione del *rating* della BNL, parametro in base al quale vengono determinate le condizioni di approvvigionamento della banca sui mercati internazionali. Gli obiettivi prioritari della nuova dirigenza consistevano quindi nel fronteggiare l'emergenza assicurando al tempo stesso la prosecuzione ed il rilancio dell'attività della banca ed eliminando i punti di maggiore debolezza nell'operatività della stessa.

In questo contesto, il prof. Cantoni non ha mai tralasciato di stimolare le strutture affinché si facesse chiarezza nella vicenda della filiale di Atlanta, sollecitando altresì la più aperta e leale collaborazione con le varie autorità che alla vicenda stessa si andavano interessando. In relazione all'esigenza di rilancio sui mercati nazionali ed internazionali, il nuovo vertice ha altresì provveduto ad impostare interventi strategico-aziendali, tenendo presenti anche le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia. In particolare, si predisponeva la complessa attività per l'adozione di procedure informatico-contabili idonee a consentire la rilevazione quanto più possibile uniforme dell'attività delle dipendenze estere. Tra gli interventi prioritari, si individuava la necessità di uniformare il sistema di *reporting* delle filiali e di indicare i dati e le informazioni necessarie ad assicurare un miglior controllo e gestione della rete estera da parte della direzione centrale. Entro tale prospettiva si provvedeva al riesame dei limiti di autonomia e della distribuzione di competenze tra la direzione generale, le dipendenze capozona e le altre, ed alla revisione dei poteri di firma attribuiti, in relazione agli aspetti quantitativi e qualitativi ed alla rischiosità delle operazioni. Veniva inoltre concentrato in un ristretto numero di tesorieri il movimento finanziario riguardante le dipendenze estere. L'Ispettorato centrale fu rafforzato, furono posti alle sue dipendenze gli *Internal auditors*, e venne

costituito un nucleo destinato ai controlli sulle dipendenze estere. La provvista di fondi sui mercati internazionali venne posta sotto il diretto controllo del responsabile dell'area, con una tempestiva informativa alla direzione generale, e le posizioni strategiche delle filiali estere vennero coperte con dirigenti italiani.

Per quanto riguarda la situazione della filiale di Atlanta, la ricostruzione successiva al 4 agosto 1989 ha fatto luce sui quattro contratti stipulati con le autorità governative irachene. Dopo il primo accordo (del 22 febbraio 1988, a favore del Ministero del commercio e garantito dalla Banca Centrale irachena, per 200 milioni di dollari), sono seguiti altri tre contratti, rispettivamente del 6 ottobre (per 300 milioni di dollari) e del 3 dicembre 1988 (per 500 milioni di dollari) e dell'8 aprile 1989 (per 1.155 milioni di dollari), tutti a favore del Ministero dell'industria e garantiti dalla Banca centrale irachena. Al 4 agosto 1989, della somma complessivamente impegnata erano stati erogati 1.016 milioni di dollari, erano state confermate verso terzi crediti per 548 milioni di dollari, mentre non erano state confermate lettere di credito emesse dalla Banca centrale irachena per 373 milioni di dollari, e restava non allocata la somma di 218 milioni di dollari. Alla stessa data, la posizione relativa ad altre controparti irachene fu stimata in 700 milioni di dollari, assistita in larga misura dalla garanzia della *Commodity Credit Corporation*.

Una volta scoperte tali operazioni, si tentò di ricostruirle quanto più completamente possibile, ed al tempo stesso il Comitato esecutivo deliberò, l'11 agosto 1989, come criterio generale di comportamento verso i terzi beneficiari di lettere di credito, di adempiere unicamente ad impegni risultanti da documentazione formalmente ineccepibile e vincolante per la banca.

Anche dietro consiglio degli avvocati statunitensi, condiviso dai legali italiani, maturò nella Banca la convinzione che l'impugnazione dei contratti, in difetto di prove sufficienti in sede processuale, avrebbe esposto al rischio di pesanti conseguenze di carattere risarcitorio, nonchè all'interruzione del pagamento degli interessi e, in prospettiva, del capitale (dopo, tra l'altro, che il 72 per cento dell'importo totale previsto dai 4 contratti era stato già erogato o comunque irrevocabilmente impegnato verso terzi beneficiari) da parte della controparte irachena. Valutati quindi gli svantaggi che sarebbero derivati dall'apertura di un contenzioso con l'Iraq, si tenne presente l'ipotesi di definire la vicenda per via negoziale. Fin dall'agosto 1989 due delegazioni della banca si recarono a Baghdad, riscontrando una certa rigidità da parte irachena. La situazione cominciò a sbloccarsi nel dicembre dello stesso anno, dopo che, a seguito dei colloqui intergovernativi Italia/Iraq, le autorità irachene manifestarono delle aperture fino a che, dopo un primo incontro a Tunisi il 26 dicembre 1989, si giunse alla redazione di un accordo, a Ginevra, il 20 gennaio 1990, successivamente approvato, il 24 gennaio 1990, dal Consiglio di amministrazione. Il prof. Cantoni sottolinea l'opportunità di percorrere la strada negoziale e la validità degli accordi di Ginevra.

Dalla conclusione dell'accordo all'invasione irachena del Kuwait, da parte irachena furono regolarmente pagati interessi e commissioni dovute (per 64,5 milioni di dollari), mentre da parte BNL furono

consentiti utilizzi a fronte di lettere di credito precedentemente confermate (per 191 milioni di dollari). Vennero accolte nuove operazioni limitatamente a 72 milioni di dollari, di cui solo 10 milioni effettivamente erogati, mentre da parte irachena vennero avanzate richieste pari a 450 milioni di dollari, corrispondenti alla somma resa disponibile con l'accordo di Ginevra e non precedentemente impegnata verso terzi. Gli scarsi nuovi utilizzi sono da attribuire alla gestione assai cauta della Banca, che ha verificato accuratamente la regolarità formale e la coerenza con gli accordi intercorsi delle lettere di credito emesse dagli iracheni.

Per quanto riguarda i rapporti con le autorità esterne nazionali ed internazionali, la nuova dirigenza si è adoperata per scongiurare l'adozione di misure severe da parte delle autorità di vigilanza, tali da pregiudicare l'operatività e l'immagine della Banca, per evitare il coinvolgimento in ipotesi di responsabilità e per rappresentare la vicenda alle autorità politico diplomatiche, affinché venisse assecondata la ricerca di soluzioni negoziali e scongiurato il rischio di provvedimenti amministrativi tesi ad estromettere la banca dagli Stati Uniti.

Parallelamente a tali interventi è proceduta la ristrutturazione del gruppo BNL. Il 7 giugno 1990 è stato approvato il nuovo Statuto, con il quale la Banca assumeva l'ordinamento in forma di società di capitali (con il Ministero del tesoro in possesso di non meno del 51 per cento delle quote ordinarie) muovendo così il primo passo verso la configurazione di società per azioni. Con il nuovo Statuto si trasformava la struttura monocratica di vertice, imperniata sulla figura del direttore generale in un assetto incentrato sulla collegialità di un'azione degli amministratori delegati, coordinati dal presidente, che ha come punto di riferimento il Consiglio di amministrazione, i cui poteri risultano fortemente ampliati. Un altro significativo elemento della riorganizzazione del Gruppo è stato rappresentato dalla ristrutturazione del sistema dei controlli interni, prevedendo l'attivazione di nuove forme di intervento e la reimpostazione dell'attività ispettiva e di verifica dei rischi creditizi. Su tale punto, il presidente Cantoni rinvia alla testimonianza resa dal dott. Formosa nella seduta del 3 dicembre 1991. Nell'ambito del ripensamento del piano strategico in un'ottica di gruppo polifunzionale, si provvedeva alla impostazione di metodologie di pianificazione e di controllo di gestione che consentissero una consapevole azione direzionale e scelta di gestione fondate su razionali elementi conoscitivi. Analogamente, sul piano organizzativo, veniva delineata una nuova struttura della direzione centrale, su sedici servizi, con precisa attribuzione di aree di responsabilità, secondo criteri di snellezza e flessibilità operativa. Si introducevano così meccanismi e modalità operative improntate a circolarità informativa e collegialità decisionale, anche attraverso la costituzione di comitati composti dai responsabili dei servizi competenti per la materie da trattare.

La legge n. 218 del 1990 ed i relativi decreti di attuazione hanno creato i presupposti per completare la trasformazione della banca, che diventa società per azioni (la delibera è stata approvata dall'assemblea straordinaria dei soci del 4 settembre scorso). Il progetto che disegna il Gruppo BNL degli anni '90, nella prospettiva dell'unificazione dei mercati europei nel 1993, è stato presentato alle autorità monetarie per

le necessarie autorizzazioni ed ha riportato l'approvazione in data recente. Esso prevede, dopo gli interventi di finanza straordinaria, la trasformazione dell'azienda in società per azioni con funzioni di *holding* capo gruppo per il coordinamento delle società partecipate e un'ampia ristrutturazione del settore parabancario e della sezione di credito speciale. Le attività di credito a medio e lungo termine verranno inoltre esercitate da tre società per azioni, una per il credito mobiliare, una per il credito immobiliare e una per lo spettacolo e il tempo libero.

Per conseguire l'obiettivo finale del progetto, volto a riposizionare il Gruppo BNL sui mercati, con un ruolo di competitore globale, occorre comunque soddisfare le seguenti condizioni strategiche: ricostituire i mezzi propri dell'istituto per sopperire all'erosione patrimoniale provocata da fattori precedenti l'attuale gestione; procedere ad un aumento di capitale e riaffermare in termini positivi l'immagine dell'istituto. Sul tema della capitalizzazione, la Banca nazionale del lavoro ha trovato la comprensione e l'incoraggiamento del Ministero del tesoro. Sul versante dell'immagine, ci si è mossi con il fine di salvaguardare la trasparenza dei processi di ristrutturazione e di assicurare il mantenimento del posizionamento nell'Area Nord americana.

Il prof. Cantoni passa quindi ad esaminare le iniziative di carattere amministrativo ed accertativo concernenti la vicenda di Atlanta. Dopo la prima metà dell'agosto 1989, il dott. Gallo, all'epoca vice direttore generale vicario, costituì, senza peraltro alcuna disposizione interna, un gruppo di lavoro, il cosiddetto «Gruppo Atlanta», incaricato di gestire gli impegni derivanti dalle operazioni di quella filiale. Il 7 settembre 1989, cioè il giorno precedente alle sue dimissioni, il dott. Pedde attribuì al dott. Gallo il compito di coordinare tutte le indagini e le attività di accertamento di responsabilità relative alla filiale di Atlanta. Il 27 settembre 1989 fu presentata al Consiglio di amministrazione una relazione del Direttore generale, predisposta dal dott. Gallo che riferiva sugli accertamenti da quest'ultimo coordinati riguardanti la direzione centrale e concernenti la vicenda di Atlanta. Tale relazione era articolata su quattro punti, relativi ai controlli ispettivi sulle filiali di New York e Atlanta, ai rapporti con la società Danieli, alle delibere assunte negli ultimi anni con rischio Iraq ai rilievi mossi dal Servizio crediti ad altre unità della direzione centrale sulla posizione dell'Iraq.

Il 31 ottobre 1989 il Direttore generale, prof. Savona, conferì un incarico ispettivo sulla filiale di Atlanta al ragionier Petti, per accertare le responsabilità connesse con le operazioni impropriamente colà poste in essere. Contestualmente, conferì all'ing. Di Vito l'incarico specifico di sovrintendere alla gestione dei rapporti nascenti dalle irregolarità di Atlanta. Si stabilì inoltre che quest'ultimo ed il capo dell'ispettorato, all'epoca il rag. Bonamici, dal quale dipendeva il rag. Petti, dovessero riferire direttamente al Direttore generale.

Dalla citata relazione del dottor Gallo agli organi deliberanti della Banca non emerse alcuna richiesta, nè si prospettò l'opportunità di attivare indagini dell'ispettorato sulla direzione centrale, in aggiunta a quanto già disposto sulla filiale di Atlanta. Tale necessità, d'altra parte, non fu avvertita neanche da chi, sino al novembre 1990, aveva a livello di vertice esecutivo la sovrintendenza del servizio ispettorato. Mentre

l'ispezione della Banca d'Italia e delle autorità di vigilanza americane sono iniziate immediatamente dopo la scoperta dei fatti, l'ispezione interna ad Atlanta è stata disposta soltanto a fine ottobre 1989. A tale proposito, il prof. Cantoni fa presente che la decisione venne presa dal dott. Gallo, che non ritenne di attivare l'ispettorato nella fase iniziale. Peraltro, le stesse indagini furono sollecitate dal rag. Bonamici e dai funzionari della Banca d'Italia in ispezione presso l'Istituto. Esse furono disposte dal direttore generale, prof. Savona, soltanto a fine ottobre 1989.

Passando ad esaminare l'attività del «Gruppo Atlanta» il prof. Cantoni fa presente che essa si è strinsecata nell'analisi di una copiosissima documentazione e nella ricognizione di fascicoli di clientela ordinaria, di corrispondenti bancari e vari. Tale attività ricognitiva, peraltro, è stata effettuata anche prima della formazione del Gruppo. La conduzione del Gruppo venne inizialmente affidata, sempre informalmente, al dottor Sartoretti. Egli era da anni responsabile del comparto Istituzioni finanziarie estere dell'Area finanza e pertanto aveva competenza specifica sulle operazioni poste in essere da tutte le filiali estere (ivi compresa Atlanta) in favore di controparti finanziarie e banche centrali al di sopra dei limiti di autonomia assegnati alle dipendenze. Il dott. Sartoretti ha riferito direttamente al dott. Gallo fino al 31 ottobre 1989, quando il coordinamento del Gruppo è passato all'ing. Di Vito.

Dal 2 novembre 1989 al 13 febbraio 1991 fu condotta l'ispezione sulla filiale di Atlanta, ad opera di un Gruppo coordinato dall'Ispettore Petti. Il prolungarsi per 16 mesi dell'attività ispettiva fu dovuto da un lato alla complessità tecnica della vicenda ed alla assoluta confusione esistente nella documentazione di supporto, e, dall'altro, al fatto che molto tempo è stato assorbito dall'attività volta a soddisfare le richieste della magistratura americana. Comunque, gli accertamenti si sono conclusi prima del provvedimento di rinvio a giudizio emesso dalla autorità inquirente americana. Il rapporto finale è stato chiuso ai primi di aprile 1991. Nel corso delle indagini il Gruppo ispettivo ha espletato una costante azione di informazione al responsabile del Servizio ispettorato. Le numerose relazioni scritte in cui si è sostanziata l'informativa costituiscono parte integrante della relazione finale. Circa gli interrogativi sollevati, anche durante l'inchiesta della Commissione, sul rapporto Petti, va precisato che il rapporto ispettivo è certamente rispondente al mandato conferito dal Direttore generale dell'epoca, prof. Savona. Detto mandato si riferisce, come risulta anche dai relativi atti documentali, esclusivamente ai fatti ricostruibili presso la filiale di Atlanta, e gli aspetti concernenti la direzione dell'area Nord-Centro America e la direzione centrale di Roma vengono trattati nel rapporto solo limitatamente agli elementi in qualche modo emersi presso la filiale di Atlanta. Il contenuto e le valutazioni espresse nel rapporto hanno trovato riscontro negli elementi documentali acquisiti nel corso delle indagini e pertanto il rapporto può ritenersi, fino a prova contraria, valido ed attendibile. Occorre d'altra parte osservare che gli ispettori non erano certamente investiti dei poteri pubblicistici attribuiti, come è noto, ai funzionari della Banca d'Italia incaricati di accertamenti ispettivi. Pur non potendo quindi pretendere la sottoscri-

zione di dichiarazioni, gli ispettori hanno potuto raccogliere dichiarazioni rese oralmente da persone interpellate nel corso dell'inchiesta e riportate in appunti scritti firmati anche da altre persone presenti al colloquio. Tale procedura offre agli organi incaricati di inchieste nelle più varie sedi e dotati di poteri pubblicistici la possibilità di conoscere i nominativi delle persone informate di determinati episodi e di acquisirne, quando lo si ritenga opportuno, la testimonianza.

Conclusi gli accertamenti ispettivi, il Comitato esecutivo ha ampiamente analizzato, dibattuto e deliberato linee di azione, poi riportate al Consiglio di amministrazione, con riguardo alle risultanze delle attività ispettive svolte ad Atlanta e a relazioni su accertamenti specificamente disposti dal Servizio controlli, esaminando altresì i riferimenti su lettere di credito della Lummus Crest, sui depositi di Oscar Newman su BNL Londra e sui depositi *overnight* di BCCI - BNL Atlanta.

Sono state adottate misure di varia natura nei confronti di 27 dipendenti: sono cessati dal servizio, per licenziamenti o dimissioni, tutti gli impiegati e funzionari di BNL Atlanta, in tutto 19 unità; sono stati licenziati i funzionari Costa e Cannito; sono stati trasferiti, per motivi di opportunità e di cautela due funzionari (Monaco e Messere) e due dirigenti (Costantini e Sartoretti). Nel rispetto dei criteri di rotazione, si è disposto il movimento del direttore dell'area Nord americana, dott. Lombardi mentre il sig. Vecchi ha lasciato l'incarico di direttore della filiale di New York per assumere la responsabilità della funzione finanziaria presso la stessa sede. Sono state iniziate procedure di contestazione a carico di quattro dipendenti dell'istituto (Costantini, Messere, Monaco, Sartoretti). Nella prospettiva di un rinnovamento strutturale, da realizzare con la dovuta cautela e gradualità, non si escludono possibili ulteriori mobilità nel *management* ed altre iniziative per il rafforzamento dello stesso. Il comitato esecutivo ha invitato la direzione del Servizio controlli tecnico-operativi ad avviare indagini per appurare, con riferimento alla vicenda Atlanta, eventuali responsabilità in direzione centrale. A partire dal 5 luglio 1991 sono stati avviati accertamenti su più servizi della direzione centrale, sulla direzione dell'Area Nord e Centro America e su talune filiali italiane per specifiche operazioni connesse con l'attività di BNL Atlanta. Dalle verifiche in corso sono emerse, sino ad ora, debolezze strutturali derivanti da diffuse carenze normative, organizzative e di controllo; non sono state, invece, individuate ulteriori responsabilità soggettive, quanto meno di natura dolosa.

In relazione all'apertura di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Roma ed alla successiva istituzione della Commissione speciale del Senato sul caso della filiale di Atlanta, la Banca ha inizialmente fornito notizie e documentazioni non soggette al vincolo istruttorio al suddetto organismo parlamentare. In seguito, ricevuta la formale autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, nel novembre 1990 ha sempre e costantemente evaso ogni richiesta proveniente dalla Commissione. La Banca ha poi proseguito la collaborazione con la Commissione d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, istituita il 19 febbraio 1991.

Sono state altresì promosse in sede civile e penale numerose azioni

legali a tutela degli interessi della Banca nazionale del lavoro. Il prof. Cantoni ricorda la denuncia inoltrata il 6 settembre 1979 al Procuratore della Repubblica di Roma nei confronti dell'ex direttore della filiale Drogoul e di quanti altri dovessero risultare responsabili dei noti fatti, con riserva di costituzione di parte civile e il procedimento penale avviato negli Stati Uniti e pervenuto alla fase istruttoria di messa in stato di accusa nei confronti di cinque soggetti iracheni, di una società americana, di un cittadino di nazionalità turca e di tre dipendenti della filiale di Atlanta (oltre a Drogoul, Therese Barden e Amedeo De Carolis), nessuno di nazionalità italiana. Non risulta tra gli incriminati l'ex vice direttore della filiale di Atlanta Von Wedel, per effetto di patteggiamento. Il 12 ottobre 1989 è stata promossa azione civile nei confronti di Drogoul e Von Wedel davanti alla magistratura della Georgia per il risarcimento dei danni da determinare in corso di causa. Il giudizio è attualmente sospeso in relazione alla contestuale pendenza del procedimento penale. Poichè la procedura penale americana non consente la costituzione di parte civile nel processo penale, non si esclude la possibilità di avviare un'azione civile nei confronti degli altri due ex dipendenti della filiale di Atlanta incriminati.

Il prof. Cantoni, a conclusione della sua esposizione, enumera le altre azioni legali promosse dalla Banca nei confronti di terzi, in relazione al caso Atlanta.

Il presidente CARTA, dopo aver ringraziato il prof. Cantoni per l'ampia esposizione che contribuisce a far chiarezza sui fatti oggetto dell'inchiesta, gli rivolge alcune domande, relative alla posizione dell'ex vice direttore generale Morselli (dimessosi dalla Banca il 2 maggio 1988 e nel frattempo passato ad altro istituto), ai provvedimenti di mobilità assunti o da assumere nei confronti di dirigenti e funzionari, ed all'attuale assetto degli organi collegiali.

Il prof. CANTONI dichiara di non sapere se il dott. Morselli sia stato ascoltato nell'ambito delle attività ispettive interne. Non esclude che possano essere adottati altri provvedimenti di trasferimento, non solo in esito agli accertamenti connessi con la vicenda di Atlanta, ma anche in relazione al processo di riorganizzazione della Banca tuttora in corso. Tali provvedimenti saranno comunque tempestivamente portati a conoscenza della Commissione. Per quanto riguarda la situazione degli organi collegiali, egli sottolinea che si è profondamente modificata sia la composizione che la posizione istituzionale del consiglio di amministrazione.

Rispondendo ad altre domande del Presidente, il prof. Cantoni dichiara di dissentire profondamente da quanto dichiarato ieri dal dott. Nesi in ordine alle ripercussioni della vicenda di Atlanta. Egli sottolinea che, in seguito alle attività illecite ivi poste in essere, è stato inferto un grave colpo alla condizione patrimoniale ed al capitale della Banca nazionale del lavoro, senza considerare le conseguenze negative sul piano dell'immagine e dell'operatività. Conferma inoltre di aver richiesto interventi sul piano politico e diplomatico, sempre al fine di limitare i gravi danni subiti dall'istituto. Il caso di BNL Atlanta, infatti, esorbitava dalle dimensioni di un affare puramente bancario, ed egli ha

pertanto ritenuto opportuno stabilire contatti con le autorità politiche e di vigilanza. Da esse, peraltro, non sono mai pervenute pressioni di alcun tipo, ma solo suggerimenti e consigli coerenti con la difesa degli interessi del Paese e del più grande istituto di credito italiano.

Negli ultimi due anni, il personale ha dato complessivamente prova di grande professionalità, sia perchè ben diretto, sia perchè è stata rimossa una struttura monocratica che mortificava capacità e competenze. Sotto questo profilo, il prof. Cantoni ritiene censurabili, anche sul piano etico, alcune affermazioni del dott. Pedde che, tra l'altro, non tiene sufficientemente presente di essere lui stesso un prodotto tipico della cultura dell'istituto che ha così esplicitamente criticato. Ad altra domanda del Presidente, risponde che gli accertamenti disposti sulle strutture centrali della Banca sono tuttora in fase di definizione.

Rispondendo a domande del senatore RIVA, il prof. Cantoni esprime l'avviso che la testimonianza resa dal dott. Sartoretti, favorendo illazioni di varia natura, successivamente riprese sulla stampa, circa le relazioni tra BNL Atlanta e vari paesi, ha recato un danno considerevole all'Istituto, poichè ha reso più oneroso il *funding*, indebolendo la posizione della banca nei confronti dei suoi corrispondenti abituali. Dopo aver manifestato perplessità sul tono esacerbato delle dichiarazioni del dott. Sartoretti, a suo avviso poco appropriate per un dirigente sottoposto ad un procedimento disciplinare interno, il prof. Cantoni chiarisce che i trasferimenti del dott. Lombardi e del sig. Vecchi rispondono ad esigenze di opportunità, ma non hanno carattere di misure punitive.

Alle ore 12,50 assume la presidenza il presidente Riva.

Il Professor CANTONI, in risposta a domande del senatore Riva, rimarca che la BNL di oggi è una entità completamente differente rispetto al passato e che l'opera di rinnovamento non è ancora ultimata. Non si può ritenere che, se le ispezioni interne si fossero concluse più rapidamente, gli attacchi dall'esterno sarebbero diminuiti di intensità, poichè l'immagine della Banca non può essere modificata con le ispezioni. La Banca ha già recuperato moltissimo in termini di efficienza, trasparenza e redditività. Quest'anno la BNL avrà un reddito operativo lordo che si attesterà sui 1200 miliardi, con un incremento superiore a quello delle altre banche di dimensioni paragonabili. Però quest'opera di rilancio non deve essere frustrata dal continuo riemergere della vicenda di Atlanta.

Il professor Cantoni ricorda che egli non ebbe inizialmente conoscenza della delibera che affidava al ragionier Petti il compito di condurre l'ispezione interna, poichè il professor Savona non gliene dette comunicazione nè era tenuto a farlo. Solo quando è stata consegnata la relazione Petti, il professor Cantoni si è reso conto che l'ispezione era stata limitata ad Atlanta; il Comitato Esecutivo ha allora immediatamente deliberato di estendere l'ispezione agli uffici centrali. È purtroppo nella logica dei fatti che il permanere delle polemiche sulla vicenda di Atlanta comporti la possibilità per la BNL di essere estromessa dagli USA. Questa minaccia diventa ancora più credibile quando la segretezza dei lavori di una Commissione d'inchiesta viene

violata ed i giornali pubblicano critiche alla Magistratura americana, in una situazione peraltro caratterizzata dalla attesa del pagamento di circa 500 miliardi da parte della *Commodity Credit Corporation*. Proprio perchè non può escludere l'ipotesi di un annullamento o di una limitazione della operatività della BNL negli USA, il professor Cantoni si permette di raccomandare a tutti la massima prudenza e deplora che gli si vogliano strappare delle affermazioni che potrebbero arrecare grave nocumento (*commenti dei senatori Ferraguti, Forte, Gerosa e Garofalo*).

Per proteggere la Banca, il professor Cantoni ha spesso avuto contatti con autorità politiche e diplomatiche. Insieme al professor Savona, nel periodo ottobre-novembre 1989, egli incontrò l'ambasciatore statunitense a Roma, il signor Secchia, che aveva da poco assunto il suo incarico. L'ambasciatore Secchia non conosceva affatto la vicenda di Atlanta e la visita, che durò pochi minuti, si risolse in una semplice manifestazione di cortesia. Il professor Cantoni dichiara di non aver ricevuto documenti o indicazioni nè dall'ambasciatore Secchia nè da altri dell'ambasciata americana. In ordine alle trattative con gli iracheni, che diedero poi luogo all'accordo di Ginevra, il professor Cantoni, il quale teneva costantemente informato il Ministro del Tesoro, ebbe anche un breve incontro con l'ambasciatore Toscano, il quale poi non giocò un ruolo fondamentale nella trattativa. Poco dopo, il successore del dottor Toscano alla ambasciata a Baghdad venne a trovare il professor Cantoni, con cui ebbe uno scambio di opinioni. Il rappresentante del Ministero del Tesoro nel consiglio di amministrazione della BNL votò a favore dell'accordo di Ginevra con l'Iraq.

Il professor Cantoni respinge poi le accuse giornalistiche alla BNL di aver voluto tenere nascoste le agende di Drogoul, della cui esistenza la Commissione senatoriale era stata invece già informata verso la fine dello scorso mese di giugno. È difficile calcolare il danno che la propagazione di notizie infondate arreca ingiustamente alla BNL.

Il senatore RIVA rimarca che comunque il dottor D'Addosio e il dottor Pedde erano a conoscenza delle agende già nell'agosto 1989 e che quindi, evidentemente, la struttura della BNL ha contravvenuto ai reiterati inviti del suo Presidente a fornire piena collaborazione alla Commissione del Senato.

In risposta a domande del senatore Riva, il Professor CANTONI dichiara poi di aver rinnovato nel 1990 il contratto di consulenza con Henry Kissinger, per l'*Advisory Board* della BNL, unicamente perchè la procedura era già stata avviata e non disponeva di elementi che potessero motivare un rifiuto. Successivamente il dottor Kissinger ha presentato le sue dimissioni e il contratto non è stato più rinnovato. Comunque il professor CANTONI non ha mai tenuto rapporti con il dottor Kissinger in merito a questioni della BNL Atlanta o di altri uffici della BNL negli USA.

Il caso Atlanta - contrariamente a quanto ha dichiarato il dottor Nesi nella seduta di ieri della Commissione - ha arrecato alla BNL un gravissimo danno patrimoniale, causando una drastica riduzione della sua operatività. Al momento attuale, si sta studiando negli ambienti diplomatici internazionali la possibilità di permettere all'Iraq una

ripresa della vendita del suo petrolio ed il 40 per cento degli introiti dovrebbe servire al pagamento dei debiti iracheni, quindi anche di quelli con la BNL.

All'accordo del gennaio 1990 con l'Iraq, la BNL arrivò anche a seguito del parere unanime dei legali consultati. Non ebbe rilievo la constatazione che, considerando inesigibili i crediti con l'Iraq, il bilancio della Banca avrebbe presentato gravi perdite. Pesò piuttosto la necessità di disporre, per presentare il bilancio, di dati informativi certi, che potevano essere ottenuti solo a seguito di un accordo con gli iracheni.

Il presidente CARTA assume nuovamente la presidenza alle ore 13,45.

A seguito di domande del senatore Gerosa, il professor CANTONI esprime la propria indignazione per l'ingiusto e volgare attacco mosso dal dottor Pedde, nella seduta di ieri della Commissione, al dottor Croff, il cui comportamento, nella vicenda del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq del luglio 1989, non appare criticabile. Il dottor Croff è stato inserito ai vertici della BNL solo pochissimi giorni prima che scoppiasse il caso Atlanta ed anche grazie a lui la Banca ha potuto essere risanata, dopo i gravissimi errori della precedente gestione. Si deve rimarcare che il dottor Nesi ha operato in BNL per dieci anni e il dottor Pedde per quaranta. In generale, comunque, il professor Cantoni vorrebbe esimersi da giudizi su persone, limitandosi a rimarcare che la struttura generale della Banca presentava notevoli disfunzioni soprattutto poichè il sistema dei controlli non aveva avuto un rafforzamento adeguato alla espansione dell'istituto. Peraltro, anche altre banche hanno avuto analoghe vicende. La BNL attualmente sta prendendo in esame la possibilità di convocare in giudizio la società di revisione PEAT MARWICK, ma si aspetta il parere dei legali, non volendo esporre la Banca a defatiganti e costose procedure giudiziarie.

Il professor Cantoni ha letto l'articolo su l'Unità di ieri - in cui si cita un documento che proverebbe la conoscenza da parte della FED delle operazioni di Drogoul, almeno alcune settimane prima dell'irruzione dell'FBI ad Atlanta - ma non sa assolutamente cosa pensare.

In risposta a domande della senatrice Ferraguti, il professor Cantoni ribadisce che il dottor Croff aveva i poteri per firmare, nel luglio 1989, la delibera del fido di 50 milioni di dollari all'Iraq nè si può criticare una eccessiva velocità nel procedere, poichè anzi la proposta di delibera era stata avanzata ben sette mesi prima che essa venisse firmata.

Rispondendo ad alcune domande del senatore Garofalo, il prof. Cantoni conferma di aver voluto, nella sua esposizione, sottolineare la posizione anomala del dott. Sartoretti in seno al «Gruppo Atlanta»: questi assunse infatti il ruolo di controllore, mentre invece proprio la sua attività avrebbe dovuto essere assoggettata a controllo. Per quanto riguarda i ritardi e le resistenze nell'avvio di accertamenti interni sugli uffici della direzione centrale, dopo aver fatto presente che nell'ottobre 1989 il Presidente non aveva i poteri necessari a disporre le ispezioni, il prof. Cantoni fa rinvio a quanto affermato nella sua esposizione preliminare.

Non vi è dubbio che le modalità con cui sono stati effettuati il sequestro dei documenti attinenti alla vicenda di Atlanta da parte del FBI e la restituzione degli stessi da parte della magistratura americana, possono aver rallentato i tempi dell'ispezione Petti.

Rispondendo a domande del senatore Forte, il prof. Cantoni chiarisce che nell'ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo è prevista anche una razionalizzazione degli assetti delle società partecipate. Per quanto riguarda la posizione dell'ex direttore generale e dell'ex presidente rispetto alla Banca, il dott. Pedde percepisce una regolare pensione, mentre i rapporti con il dott. Nesi sono stati del tutto interrotti, avendo il Comitato esecutivo espresso parere contrario ad una domanda per l'affidamento di incarichi di consulenza da questi avanzata.

Il presidente CARTA ringrazia quindi il professor Cantoni e dichiara conclusa la deposizione.

DELIBERA DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTO

Su proposta del presidente CARTA, la Commissione delibera di ordinare al dottor Giuseppe Mennella la consegna del documento della *Federal Reserve*, da lui citato in un articolo su l'Unità del 4 dicembre 1991.

La seduta termina alle ore 14,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 9,35.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SUI ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 88/657 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive CEE nn. 64/433, 71/118 e 72/462 (R 144 0 03, 14ª)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 12ª Commissione)

Il Presidente relatore ZECCHINO dà conto dell'attuazione della direttiva CEE 88/657 che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi di carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni, attraverso lo schema di regolamento predisposto dal Governo, da adottarsi a norma dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86.

Lo schema di regolamento in titolo è sostanzialmente conforme al dettato comunitario, salvo per quanto concerne alcuni marginali aspetti tecnici, relativi all'attestato sanitario che deve accompagnare il certificato sanitario. In particolare, sarebbe opportuno modificare il disposto dell'articolo 3.1 lettera g) dello schema e dell'allegato, per dare precisa attuazione all'articolo 3.1 lettera g) della direttiva, dove si prescrive un'attestazione supplementare nel certificato sanitario di cui alla precedente direttiva CEE n. 64/433 e successive modifiche. Poichè tale certificato sanitario è stato previsto al cap. XII dell'allegato II al DPR del 10 settembre 1991, n. 312, si pone il problema di integrare la prescrizione di cui alla direttiva CEE n. 64/433 con la prescrizione contenuta nel DPR citato.

Inoltre, nella nuova attestazione (punto IV dell'allegato III dello schema), la dizione «DPR ... che fissa i requisiti ...» va modificata in «DPR ... per l'attuazione della direttiva 88/657/CEE ...», al fine di rendere l'attestazione stessa (destinata al prodotto da esportare) conforme alla prescrizione della direttiva.

Non essendovi rilievi da parte dei commissari, la Giunta approva le osservazioni e le proposte illustrate dal Presidente relatore, dandogli mandato di inoltrarle alla Commissione di merito.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 43 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 87/357 relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 10^a Commissione)

Relativamente allo schema di decreto legislativo emanato dal Governo per il recepimento della direttiva CEE n. 87/357 il Presidente relatore esprime un giudizio complessivamente favorevole.

La Giunta conviene.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento delle direttive CEE nn. 86/662 e 89/514 relative alla limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifica alla 13^a Commissione)

Il Presidente ZECCHINO, in sostituzione del relatore designato, esprime, relativamente allo schema di decreto legislativo che dà attuazione alle direttive CEE nn. 86/662 e 89/514, le quali disciplinano la materia relativa alla limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a fune, da apripiste e pale caricatrici, un parere in linea generale favorevole per quanto concerne la sua compatibilità comunitaria. L'unica osservazione che ritiene di formulare riguarda i riferimenti all'allegato I della direttiva CEE n. 79/113 (contenuta nell'allegato II allo schema, punti: 6.3.1, 4 comma, n. 1); 6.4.2; 7.1.5; 7.2) che andrebbero sostituiti con i riferimenti all'allegato I al decreto 28 novembre 1987, n. 588.

La Giunta concorda sulle osservazioni favorevoli e sulle proposte di modifica allo schema di provvedimento in esame.

Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 67 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in materia di recepimento della direttiva CEE n. 86/594 relativa al rumore prodotto dagli apparecchi domestici (R 144 0 03, 14^a)
(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 13^a Commissione)

Il Presidente Zecchino, in sostituzione del relatore designato, riferisce sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva 86/594/CEE relativa alla limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici, per il quale non ci sono osservazioni e proposte da formulare.

La Giunta conviene.

apparecchi domestici, per il quale non ci sono osservazioni e proposte da formulare.

La Giunta conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo ad emanare il testo unico in materia di sicurezza degli impianti tecnici (2645)

(Esame ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Regolamento. Parere favorevole alla 10^a Commissione)

Su proposta del Presidente ZECCHINO, in sostituzione del relatore designato, la Giunta conviene di trasmettere alla 10^a Commissione, per quanto di sua competenza, parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,50.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giacometti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

MANCINO ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (2926): *parere favorevole*;

FABBRI ed altri. - Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (3026): *parere favorevole*;

MANCINO ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3060): *rimessione alla Commissione plenaria*;

LIBERTINI ed altri. - Norme sulla convocazione del Consiglio superiore della magistratura e sulla formulazione dell'ordine del giorno delle sue sedute (3065): *rimessione alla Commissione plenaria*;

alla 4ª Commissione permanente:

Daputati SAVIO ed altri. - Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio del servizio (3008), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

alla 13ª Commissione permanente:

Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite da eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa (3054), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.

LAVORO (11^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Presidente della Commissione Giugni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (1686): *parere contrario;*

alla 6^a Commissione:

Trasformazione degli enti pubblici economici e dismissione delle partecipazioni pubbliche (2863): *parere contrario;*

alla 7^a Commissione:

Disposizioni sui lettori di lingua straniera nelle università (2964): *parere favorevole condizionato;*

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

BOATO: Patentino obbligatorio per elettricisti, idraulici e installatori di impianti a gas (1416): *parere favorevole con osservazioni;*

Deputati SCOTTI Virginio ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati: *parere contrario.*